

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 139

38° anno

5 giugno 1995

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
95/C 139/01	E-2171/94 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Accordi di pesca con paesi terzi	1
95/C 139/02	E-2213/94 di Christian Rovsing al Consiglio Oggetto: Accordo con la Federazione russa sui dispositivi per il lancio di veicoli spaziali	2
95/C 139/03	E-2238/94 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Traffico di organi di bambini adottivi brasiliani	2
95/C 139/04	E-2377/94 di Leen van der Waal e Jan Sonneveld alla Commissione Oggetto: Tenore di nitrati nell'insalata proveniente da coltivazioni in serra	2
95/C 139/05	E-2404/94 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Standard di sicurezza per le attrezzature amovibili dei parchi di divertimento	3
95/C 139/06	E-2438/94 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Truffe sui contributi UE — Illeciti nel settore dello zucchero	4
95/C 139/07	E-2439/94 di Ulrich Stockmann alla Commissione Oggetto: Informazioni sull'entità dei contributi comunitari erogati al Land Sassonia-Anhalt dal 1991 al 1993	5
95/C 139/08	E-2441/94 di Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Risultati socioeconomici dei progetti di irrigazione finanziati dall'Unione europea ...	5
95/C 139/09	E-2458/94 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Automobili elettriche in Francia	6
95/C 139/10	E-2459/94 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Programmi comunitari che favoriscono gli investimenti nelle reti cablate	6

(segue)

Prezzo: 18 ECU

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 139/11	E-2469/94 di Raphaël Chanterie alla Commissione Oggetto: Recepimento delle direttive sui medicinali omeopatici	7
95/C 139/12	E-2482/94 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Rimborso spese di viaggio annuali	8
95/C 139/13	E-2493/94 di Alexander Langer alla Commissione Oggetto: Eventuale revisione delle norme relative alle valutazioni d'impatto ambientale	8
95/C 139/14	E-2495/94 di Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Divieto d'importazione di concime	8
95/C 139/15	E-2508/94 di Robin Teverson alla Commissione Oggetto: La riforma della PAC e il settore dell'allevamento suino	9
95/C 139/16	E-2519/94 di José Torres Couto alla Commissione Oggetto: Ritardo nei pagamenti dei contributi del FSE	10
95/C 139/17	E-2537/94 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Aiuti concessi dagli Stati al settore dei trasporti aerei	11
95/C 139/18	E-2559/94 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Vessazioni nei viaggi interni europei	12
95/C 139/19	E-2563/94 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Giacimento di lignite di Horno (RFT)	13
95/C 139/20	E-2564/94 di James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Criteri di sicurezza degli apparecchi a gas nelle residenze turistiche	13
95/C 139/21	E-2601/94 di Jannis Sakellariou alla Commissione Oggetto: Riconoscimento di un titolo di studio tedesco in Grecia	14
95/C 139/22	E-2610/94 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Ristrutturazione dell'industria siderurgica	15
95/C 139/23	E-2618/94 di Honor Funk, Lutz Goepel, Xaver Mayer, Christa Kläß e Astrid Lulling alla Commissione Oggetto: Standardizzazione del tenore proteico nel latte alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 1411/71	15
95/C 139/24	E-2621/94 di James Moorhouse al Consiglio Oggetto: Esecuzioni politiche in Iran	16
95/C 139/25	E-2626/94 di Honório Novo e Salvador Jové Peres alla Commissione Oggetto: Costruzione dell'autostrada Lisbona/Valladolid	16
95/C 139/26	E-2636/94 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Inquinamento da fosfati	17
95/C 139/27	E-2641/94 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Direttiva sulle trasmissioni TV	17
95/C 139/28	E-2658/94 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Proposta di un'OCM nel settore delle patate in base a un regime specifico di quote di superficie	18

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 139/29	E-2667/94 di Antonio Trizza alla Commissione Oggetto: Bando di prequalificazione per progetti pilota e progetti dimostrativi nel quadro dell'adattamento delle strutture agricole e della promozione dello sviluppo rurale (94/C 303/11)	19
95/C 139/30	E-2668/94 di Cristiana Muscardini e Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Necessità di un aggiornamento degli obiettivi CE di riconversione industriale	19
95/C 139/31	E-2685/94 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Misure di ritorsione contro i pomodori pelati	20
95/C 139/32	E-2694/94 di Frédéric Striby alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei telefonini Natel C fra la Svizzera, la Germania e la Francia ..	20
95/C 139/33	E-2696/94 di Frédéric Striby alla Commissione Oggetto: Regolamentazione stradale in Germania	21
95/C 139/34	E-2697/94 di Armelle Guinebertière alla Commissione Oggetto: Difficoltosa riconversione degli spedizionieri doganali	22
95/C 139/35	E-2723/94 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Pubblicità durante le ore di programmazione televisiva dedicate ai bambini	22
95/C 139/36	E-2728/94 di Anne André-Léonard, Peter Crampton, Maren Günther e Wilmya Zimmermann alla Commissione Oggetto: Rappresentanza della Commissione al vertice mondiale sullo sviluppo sociale	23
95/C 139/37	E-2736/94 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Gigantesca centrale di energia fotovoltaica in Nevada	23
95/C 139/38	E-2737/94 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Programma nucleare svedese a fini bellici	24
95/C 139/39	E-2741/94 di Fausto Bertinotti alla Commissione Oggetto: Proliferazione nucleare da parte della Cogema (F)	24
95/C 139/40	E-2748/94 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 della direttiva relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari	25
95/C 139/41	E-2754/94 di Alexander Langer alla Commissione Oggetto: Operazioni dell'UE concernenti lo smaltimento di rifiuti speciali nella discarica di Szálanta (Ungheria)	25
95/C 139/42	E-2757/94 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Colori a olio per pittura e vernici a olio	26
95/C 139/43	E-2758/94 di Jean Baggioni alla Commissione Oggetto: Apertura dei servizi di assistenza a terra alla libera concorrenza	26
95/C 139/44	E-2764/94 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dei titoli dei cittadini dell'Unione negli Stati membri	27
95/C 139/45	E-2767/94 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Etichetta ecologica europea	28
95/C 139/46	E-2779/94 di Marie-France Stirbois al Consiglio Oggetto: Effetto giuridico del passaggio all'ECU sulle obbligazioni	28
95/C 139/47	E-2785/94 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Minaccia per l'occupazione e per le persone con mobilità ridotta	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
95/C 139/48	E-2790/94 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Salvaguardia delle sculture del Partenone ospitate al British Museum	29
95/C 139/49	E-2792/94 di Magda Aelvoet alla Commissione Oggetto: Responsabilità delle banche nella concessione di prestiti	30
95/C 139/50	E-2793/94 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Regolamentazione Maribel-bis in Belgio	30
95/C 139/51	E-2798/94 di Mair Morgan alla Commissione Oggetto: Donne e Leader II	31
95/C 139/52	E-2800/94 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Sostegno dell'Unione europea allo sviluppo di progetti pilota per la tutela dei centri storici	32
95/C 139/53	E-2804/94 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Valutazione d'impatto ambientale dell'autostrada tra o Freixo e os Carvalhos	32
95/C 139/54	E-2808/94 di Ulrich Stockmann alla Commissione Oggetto: Finanziamento di misure nel settore dell'infrastruttura di trasporto nel Land Sassonia-Anhalt	33
95/C 139/55	E-2809/94 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Smaltimento di fanghi contenenti piombo	33
95/C 139/56	P-2811/94 di James Nicholson alla Commissione Oggetto: Libro bianco su crescita, competitività e occupazione	34
95/C 139/57	E-2814/94 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Risorse idriche e energia rinnovabile nei progetti di cooperazione scientifica e tecnica nell'ambito dell'iniziativa Avicenne	35
95/C 139/58	E-2821/94 di Giovanni Burtone alla Commissione Oggetto: Attività professionale e remunerazione dei medici in formazione specialistica post laurea	35
95/C 139/59	E-2824/94 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Incremento del contributo 1994/1995 delle risorse proprie per l'Italia	36
95/C 139/60	E-2825/94 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Sistema aeroportuale europeo	36
95/C 139/61	E-2828/94 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Potenziamento degli assi ferroviari	36
95/C 139/62	E-2835/94 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Carattere complementare degli aiuti FSE	37
95/C 139/63	E-2838/94 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Euroqualification	38
95/C 139/64	E-2842/94 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Controllo della Commissione sugli aiuti dell'FSE	38
95/C 139/65	E-2845/94 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Progetto di TAV belga e aiuti europei	39
95/C 139/66	E-2851/94 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Impiego delle lingue alla Commissione	39

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 139/67	P-2852/94 di Concepció Ferrer al Consiglio Oggetto: Necessità di azioni a favore dei minorati mentali	40
95/C 139/68	P-2853/94 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Libera circolazione di persone — Accordo di Schengen	40
95/C 139/69	E-2859/94 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Composizione dei foraggi	40
95/C 139/70	E-2860/94 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Navi che trasportano sostanze chimiche pericolose	41
95/C 139/71	E-2861/94 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Seguito dell'Anno dei disabili	41
95/C 139/72	E-2865/94 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Aiuti dell'Unione europea al riciclaggio dei rifiuti	42
95/C 139/73	E-2866/94 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Studio sugli effetti dell'ora legale	42
95/C 139/74	E-2868/94 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Requisiti di sicurezza per i fuochi d'artificio	43
95/C 139/75	E-2871/94 di Winifred Ewing al Consiglio Oggetto: Jesus Mendoza, detenuto politico	43
95/C 139/76	E-2872/94 di Winifred Ewing al Consiglio Oggetto: Asrat Woldeyes, detenuto politico	43
95/C 139/77	E-2880/94 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Prestiti Euratom: condizioni di erogazione e trasparenza	44
95/C 139/78	E-2895/94 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Ampliamento della Saale	44
95/C 139/79	E-2898/94 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Relazione della Commissione sul regime applicabile ai tonni destinati all'industria conserviera	45
95/C 139/80	E-2901/94 di Anne André-Léonard alla Commissione Oggetto: Cinture di sicurezza sugli scuolabus	46
95/C 139/81	E-3/95 di Kirsten Jensen al Consiglio Oggetto: Situazione nel Sudan	46
95/C 139/82	E-6/95 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Fondi UE destinati alla ricerca nel campo dell'incenerimento di fanghi residui	47
95/C 139/83	E-8/95 di Clive Needle al Consiglio Oggetto: Prostituzione minorile	47
95/C 139/84	P-15/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Ammende inflitte ai cementifici greci	48
95/C 139/85	E-16/95 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Carenze nella trasposizione della direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati (nella versione del 1987 — direttiva 87/101/CEE) nella Repubblica federale tedesca ..	49
95/C 139/86	E-20/95 di Petrus Cornelissen e Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Codice di condotta per i sistemi di prenotazione tramite computer	49

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
95/C 139/87	E-21/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Adeguamento dello sforzo di pesca — Portogallo (primo QCS)	50
95/C 139/88	P-22/95 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Lotta contro lo spreco e l'abuso delle risorse comunitarie	51
95/C 139/89	E-23/95 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei cittadini	51
95/C 139/90	E-28/95 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Direttiva sugli additivi alimentari ad eccezione dei coloranti e edulcoranti	52
95/C 139/91	E-40/95 di Giles Chichester alla Commissione Oggetto: Carburanti ossigenati	52
95/C 139/92	E-50/95 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Direttiva 91/338/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi	53
95/C 139/93	E-51/95 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Armi giocattolo proibite: mancata osservanza da parte del legislatore belga della direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli	53
95/C 139/94	E-54/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Secondo QCS — Portogallo, IFOP	54
95/C 139/95	E-56/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Termini di trasferimento dei contributi comunitari ai destinatari nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno	54
95/C 139/96	E-71/95 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Centrale nucleare di Mochovce, nella Repubblica slovacca	55
95/C 139/97	E-77/95 di Jürgen Schröder alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali e libero Stato della Sassonia	57
95/C 139/98	E-80/95 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Rete per l'applicazione del quinto programma d'azione per l'ambiente	57
95/C 139/99	E-91/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Strategia nei confronti dell'Asia: gemellaggi di città	57
95/C 139/100	E-94/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni a favore di un progetto nella regione del Pa Nam in Tibet	58
95/C 139/101	E-96/95 di Philippe De Coene alla Commissione Oggetto: Applicazione dell'articolo 40 della quarta Convenzione di Lomé ACP-CEE	58
95/C 139/102	E-105/95 di Gordon Adam alla Commissione Oggetto: Obiettivi della produzione nucleare	59
95/C 139/103	E-108/95 di Manuel Medina Ortega alla Commissione Oggetto: Programma Poseican industria	59
95/C 139/104	E-126/95 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Mancata istituzione di un portafoglio per la pesca a seguito del rifiuto da parte della Norvegia di aderire all'Unione europea	60

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 139/105	E-140/95 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Aiuti a Cuba	61
95/C 139/106	E-141/95 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Attuazione delle direttive sulla sanità e la sicurezza	61
95/C 139/107	E-154/95 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Pregiudizio recato allo sviluppo sostenibile dell'Irian Jaya	62
95/C 139/108	P-155/95 di Noël Mamère alla Commissione Oggetto: Normativa comunitaria in materia di rifiuti pericolosi	62
95/C 139/109	E-261/95 di Michl Ebner e Agnes Schierhuber alla Commissione Oggetto: Conservazione e reintroduzione dell'orso bruno (Ursus arctos) in Italia e Austria ...	63
95/C 139/110	E-262/95 di Jannis Sakellariou alla Commissione Oggetto: Riduzione dei diritti pensionistici in caso di soggiorno all'estero	63
95/C 139/111	E-269/95 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Pensione di anzianità per «amministratori familiari»	64
95/C 139/112	E-276/95 di Alexander Langer e Maria Aglietta alla Commissione Oggetto: Finanziamento di un «progetto di colonizzazione» nel Tibet	64
95/C 139/113	E-277/95 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Nuovo palazzo per il Senato in Haiti	65
95/C 139/114	E-279/95 di Magda Aelvoet alla Commissione Oggetto: Accesso delle associazioni ambientaliste ai tribunali	65
95/C 139/115	E-280/95 di Magda Aelvoet alla Commissione Oggetto: Libro verde sul risarcimento dei danni all'ambiente	66
95/C 139/116	E-281/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Esclusione dei padri dal beneficio degli aiuti per l'assistenza ai bambini nell'ambito del contratto collettivo di lavoro olandese	66
95/C 139/117	E-302/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Aiuti UE alla Cina e cinesizzazione del Tibet	67
95/C 139/118	E-303/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Protezione dei consumatori	67
95/C 139/119	E-309/95 di Amedeo Amadeo e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Mercato europeo nel settore dell'energia	68
95/C 139/120	E-311/95 di Amedeo Amadeo e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Esportazioni militari	69
95/C 139/121	E-313/95 di Amedeo Amadeo e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Trasporti stradali di merci	69
95/C 139/122	P-317/95 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Pubblicazione delle risposte alle interrogazioni	70
95/C 139/123	E-344/95 di Richard Balfe alla Commissione Oggetto: Miglioramento dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia nei paesi in via di sviluppo in relazione al traffico di droga	70

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 139/124	P-388/95 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Mancanza di elementi a sostegno delle affermazioni della Commissione sulla competitività della biotecnologia europea	71
95/C 139/125	P-406/95 di Christian Jacob alla Commissione Oggetto: Importazione di conserve e di lombi di tonno provenienti da taluni paesi dell'America latina	72
95/C 139/126	P-407/95 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Scavi nell'oasi di Siva	72
95/C 139/127	E-413/95 di José Gil-Robles Gil-Delgado alla Commissione Oggetto: Politica comunitaria dei servizi postali	73
95/C 139/128	P-437/95 di Ingo Friedrich alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni al settore carbonifero tedesco	73
95/C 139/129	P-438/95 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Cattivi odori nell'ambiente urbano	74
95/C 139/130	E-442/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Tortura nello Sri Lanka	74
95/C 139/131	E-448/95 di Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Aiuti dell'Unione alla zona dello Shigatse nel Tibet	75
95/C 139/132	E-461/95 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Funzionarie alla Commissione	75
95/C 139/133	E-496/95 di Fausto Bertinotti alla Commissione Oggetto: La salute nei luoghi di lavoro	75
95/C 139/134	E-497/95 di Fausto Bertinotti alla Commissione Oggetto: La protezione dei «falchi grillai» nei Sassi di Matera	76
95/C 139/135	E-648/95 di Hedwig Keppelhoff-Wiechert alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari alla regione di Münster negli ultimi dieci anni	76
95/C 139/136	E-741/95 di James Nicholson alla Commissione Oggetto: Presunta esportazione di «catene» da parte del Regno Unito	76
95/C 139/137	P-788/95 di Blaise Aldo alla Commissione Oggetto: Attacchi degli Stati Uniti contro il mercato delle banane	77
95/C 139/138	E-869/95 di Anne-Marie Schaffner alla Commissione Oggetto: Organizzazione del settore postale in seno all'Unione europea	78
95/C 139/139	E-889/95 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Esportazioni di strumenti di tortura	78

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2171/94
di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)
alla Commissione
(18 ottobre 1994)
(95/C 139/01)

Oggetto: Accordi di pesca con paesi terzi

Secondo informazioni attendibili e confermate a più riprese, governi di paesi terzi (in particolare Marocco e Mauritania) stanno attuando sforzi per modificare il contenuto degli accordi conclusi con l'Unione europea e tale iniziativa, lanciata alla vigilia della stagione delle flotte di pesca, potrà avere come conseguenza la paralisi della flotta portoghese costituita da quaranta imbarcazioni.

Lo stesso ministro della Pesca portoghese ha già ammesso l'esistenza del problema facendo riferimento a promesse di indennizzazioni da parte della Comunità come compensazione per i danni prevedibili.

Può la Commissione riferire in merito agli sforzi in atto per modificare (o confermare) gli accordi di pesca con l'Unione europea nonché comunicare se esistono disponibilità di bilancio per indennizzare gli armatori e pescatori in caso di eventuale blocco forzato?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(10 gennaio 1995)

Per quanto riguarda l'accordo di pesca con la Mauritania, a tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto dalle autorità di tale paese alcuna richiesta relativa a modifiche delle disposizioni in vigore dal 1° agosto 1993, data in cui è stato rinnovato tale accordo, ed in particolare di quelle riguardanti le possibilità di pesca per le navi comunitarie.

La Commissione ritiene pertanto infondato il timore di un blocco delle navi portoghesi che operano nel quadro di tale accordo. Esiste invece un problema di tipo opposto, essendovi un sotto-utilizzo molto considerevole delle possibilità di pesca ottenute dalla Commissione per i pescherecci portoghesi in fase di negoziazione dell'accordo.

In tale contesto nulla vieta di pensare che le modifiche cui accenna l'onorevole parlamentare si riferiscano ad intese concluse a livello privato direttamente tra gli armatori portoghesi e le autorità della Mauritania, intese alle quali la Commissione è totalmente estranea.

Quanto all'accordo di pesca CEE/Marocco, questo paese ha effettivamente chiesto, nel quadro della revisione di metà periodo, di ridurre in modo sostanziale le possibilità di pesca attualmente concesse alla Comunità.

Dato che le due parti non hanno potuto trovare una soluzione di compromesso sulla richiesta marocchina, il 13 ottobre 1994 si è deciso di limitare l'attuale accordo al 30 aprile 1994 e di avviare quanto prima negoziati per un nuovo accordo che entrerebbe eventualmente in vigore il 1° maggio 1995.

Da quando il settore della pesca è stato incluso nel campo d'intervento dei fondi strutturali, spetta agli Stati membri prevedere nei rispettivi programmi operativi, conformemente agli articoli 4 del regolamento (CEE) n. 2080/93 ⁽¹⁾ e 14 del regolamento (CEE) n. 3699/93 ⁽²⁾, le disposizioni relative alla concessione di una indennità ai pescatori e agli armatori che eventualmente si vedessero costretti a sospendere l'attività come conseguenza degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2213/94**di Christian Rovsing (PPE)****al Consiglio***(26 ottobre 1994)**(95/C 139/02)*

Oggetto: Accordo con la Federazione russa sui dispositivi per il lancio di veicoli spaziali

Perché il Consiglio non ha concluso l'accordo sui dispositivi di lancio per veicoli spaziali che la Commissione ha negoziato con la Federazione russa, tanto più che l'amministrazione statunitense ha già concluso con la stessa Federazione russa un accordo analogo?

Risposta*(31 marzo 1995)*

Nel luglio 1993 la Commissione ha proposto al Consiglio di concludere l'accordo, citato dall'onorevole parlamentare, sulle condizioni di accesso della Russia al mercato dei servizi di lancio per veicoli spaziali. Nella proposta la Commissione ha previsto in particolare di convenire con le autorità russe un numero massimo di lanci per gli operatori russi nel periodo 1995-2000.

Fino ad oggi i lavori svolti in sede di Consiglio in base a questa proposta della Commissione non hanno avuto esito positivo a causa di divergenze in materia di ripartizione delle competenze. Le discussioni fra Stati membri e Commissione potrebbero tuttavia essere riavviate prossimamente sulla scorta del parere 1/94 della Corte di giustizia del 15 novembre 1994.

Le questioni in sospeso concernenti le competenze della Comunità e degli Stati membri in materia di prestazione di servizi dovrebbero essere risolte tenendo conto segnatamente della giurisprudenza della Corte di giustizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2238/94**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)****alla Commissione***(26 ottobre 1994)**(95/C 139/03)*

Oggetto: Traffico di organi di bambini adottivi brasiliani

Lo scorso anno l'Unione europea ha avviato un programma finalizzato alla tutela e al reinserimento sociale dei ragazzi di strada che vivono nelle metropoli brasiliane.

Il consiglio per la difesa dei diritti dell'uomo in Brasile (CDDPH) segnala un altro grave problema rappresentato dal traffico di organi di bimbi adottivi brasiliani. Taluni indizi fanno pensare che i bambini sarebbero adottati esclusivamente per poterne vendere gli organi a fini di trapianto.

È al corrente la Commissione di ciò?

Dispone essa di dati sul numero delle adozioni di bimbi provenienti dal Brasile o da altri paesi del terzo mondo in Europa?

Ha disposto la Commissione controlli in materia di trapianti di organi nella Comunità soprattutto quando gli organi sono prelevati a bambini?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione***(30 novembre 1995)*

Per quanto riguarda il commercio di organi, si attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta fornita all'interrogazione scritta n. 3966/93 dell'onorevole Kostopoulos (¹).

(¹) GU n. C 340 del 5. 12. 1994, pag. 60.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2377/94**di Leen van der Waal (EDN) e Jan Sonneveld (PPE)****alla Commissione***(22 novembre 1994)**(95/C 139/04)*

Oggetto: Tenore di nitrati nell'insalata proveniente da coltivazioni in serra

1. È la Commissione a conoscenza dell'articolo sulla presenza di nitrati nell'insalata pubblicato sulla rivista «Groenten en fruit» del 16 settembre 1994?

2. Condivide la Commissione l'opinione espressa nel suddetto articolo, secondo cui è necessario distinguere tra il nitrato utilizzato come additivo negli alimenti e quello presente naturalmente nelle verdure, sottolineando che sulla base delle attuali conoscenze scientifiche non c'è alcun motivo di inasprire le norme sui nitrati per ragioni di sanità pubblica?

3. Sa la Commissione che un inasprimento delle norme intese a raggiungere i livelli previsti di 2 500 ppm in estate e 3 500 ppm in inverno renderebbe impossibile la coltivazione dell'insalata in serra nei paesi dell'Europa nord-occidentale, vale a dire Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio e Germania?

4. Può la Commissione quantificare le ripercussioni socio-economiche dell'eventuale scomparsa da detti paesi della coltivazione in serra dell'insalata?

5. Vista la citata opinione di un gruppo internazionale di tossicologi ed epidemiologi nonché le gravi conseguenze per il settore delle coltivazioni ritiene la Commissione responsabile attuare il previsto inasprimento delle norme a partire dal 1° maggio 1997?

6. Non ritiene opportuno la Commissione consentire fino al 1° maggio 1997 il mantenimento del tenore di nitrati consueto nella pratica agricola tradizionale e verificare prima di tale data in che misura devono o meno essere adeguate le norme sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(10 febbraio 1995)

1. La Commissione è al corrente dell'articolo sui nitrati cui fanno riferimento gli onorevoli parlamentari.

2. Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (CSAU), istituito con la decisione della Commissione del 16 aprile 1974 ⁽¹⁾, aveva espresso, il 19 ottobre 1990, il proprio parere sugli aspetti tossicologici del nitrato utilizzato come additivo alimentare ⁽²⁾; in tale valutazione esso aveva inoltre considerato tutte le fonti alimentari di nitrati, comprese le verdure.

Con riserva dei risultati di una nuova valutazione, attualmente in corso nell'ambito del CSAU su richiesta della Commissione, non è stata sinora riscontrata alcuna differenza tra la tossicità del nitrato presente nelle verdure e quella del nitrato utilizzato come additivo.

Nel parere del 1990 il CSAU ha segnalato che «da una valutazione dell'esposizione alimentare a nitrati risulta che le verdure sono la fonte principale e che contribuiscono, in genere, ad oltre il 75 % dell'assunzione alimentare totale».

Una copia del parere del CSAU del 10 ottobre 1990 e del resoconto della 92ª riunione del comitato (24-25 febbraio 1994) verrà inviata direttamente agli onorevoli parlamentari ed al segretariato generale del Parlamento.

3. In seguito a determinate misure adottate o previste da alcuni Stati membri per ridurre il tenore di nitrati della lattuga e di altre verdure la Commissione si sta adoperando per evitare ostacoli agli scambi intracomunitari nell'ambito del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽³⁾.

Nel corso delle discussioni con gli Stati membri e le organizzazioni professionali agricole la Commissione ha sempre mostrato grande attenzione per le conseguenze che norme troppo severe potrebbero avere sulla produzione comunitaria. Le misure inizialmente proposte hanno subito numerose modifiche, dettate per la maggior parte dalla

necessità di salvaguardare l'attività degli orticoltori dell'Europa nord-occidentale.

4. La Commissione non dispone di informazioni precise sulle ripercussioni socio-economiche dell'eventuale scomparsa della coltivazione dell'insalata in serra negli Stati membri menzionati dall'onorevole parlamentare, in quanto non ha mai considerato una tale ipotesi.

5. Nel corso della riunione del comitato permanente per i generi alimentari, svoltasi il 20 luglio 1994, la Commissione ha chiaramente manifestato la propria intenzione di riesaminare la situazione in base alle posizioni espresse dagli Stati membri.

Essa desidera innanzi tutto disporre del parere definitivo del CSAU, che terrà indubbiamente conto degli ultimi sviluppi scientifici ed in particolare della valutazione tossicologica realizzata con il patrocinio della «European environmental research organization».

6. La Commissione condivide l'opinione che la riduzione del tenore di nitrati dipende, in gran parte, dall'applicazione di pratiche agricole corrette da parte degli orticoltori. Essa non può pertanto escludere che la soluzione proposta dagli onorevoli parlamentari venga adottata a livello comunitario.

La Commissione si adopererà comunque per trovare una soluzione equilibrata che tenga conto, al tempo stesso, della necessità di tutelare la salute dei consumatori e di salvaguardare gli interessi dei produttori di insalata.

⁽¹⁾ GU n. L 136 del 20. 5. 1974.

⁽²⁾ Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana (26ª serie). Sciences et techniques de l'alimentation humaine, Commissione, Lussemburgo, 1992. ISBN 92-826-3465-5.

⁽³⁾ GU n. L 37 del 13. 2. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2404/94

di David Bowe (PSE)

alla Commissione

(23 novembre 1994)

(95/C 139/05)

Oggetto: Standard di sicurezza per le attrezzature amovibili dei parchi di divertimento

Intende la Commissione presentare una normativa che istituisca standard di sicurezza minimi per le attrezzature amovibili dei parchi di divertimento che vengono regolarmente smontate e rimontate in varie località attraverso l'Europa?

In caso negativo, può la Commissione considerare l'opportunità di introdurre tali standard in base a orientamenti esistenti, a livello nazionale, in taluni Stati dell'Unione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(16 febbraio 1995)

Tra le sue attività, la Commissione aveva previsto una direttiva comunitaria nel settore delle strutture amovibili e delle attrezzature specifiche per fiere e parchi di divertimento.

Questa direttiva, mirante all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei beni sul territorio comunitario, avrebbe dovuto iscriversi nel quadro della «nuova strategia» e completare la legislazione comunitaria già esistente in settori affini.

A seguito del Consiglio europeo di Edimburgo nel dicembre 1992, tenendo conto delle priorità stabilite e del principio di sussidiarietà, la Commissione ha deciso di ritirare questo progetto dal suo programma legislativo.

Di conseguenza sono ancora applicabili le diverse legislazioni nazionali e gli Stati membri hanno il diritto di legiferare, nel rispetto del Trattato CEE.

La Commissione non può introdurre norme imperative in un settore non regolamentato.

Tuttavia, conscia dell'importanza delle questioni di sicurezza dei consumatori in materia, nel 1994 la Commissione ha accordato un sostegno finanziario ad un'organizzazione (International Testing) che esaminerà la sicurezza nei parchi di divertimento e nelle fiere in nove Stati membri.

I risultati di questo esame saranno oggetto di una pubblicazione nelle principali riviste dei consumatori degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2438/94

di Werner Langen (PPE)

alla Commissione

(30 novembre 1994)

(95/C 139/06)

Oggetto: Truffe sui contributi UE — Illeciti nel settore dello zucchero

La stampa specialistica del settore vitivinicolo e vari quotidiani tedeschi e italiani hanno in più occasioni denunciato illeciti nel settore dello zucchero, che avrebbero causato all'Unione europea un pesante danno economico. La merce destinata ai paesi dell'Europa orientale veniva in effetti consegnata a produttori di mosto concentrato e cantine sociali dell'Italia settentrionale che, in base alle notizie apparse sulla stampa, avrebbero verosimilmente beneficiato addirittura tre volte di contributi UE, in particolare:

- al momento dell'esportazione,
- alla trasformazione in mosto concentrato,
- alla distillazione della produzione eccedentaria.

1. La Commissione è a conoscenza di questi o di altri casi analoghi?
2. In caso affermativo, qual è la sua valutazione?
3. Quali misure è possibile adottare e cosa intende fare la Commissione a fronte di tali accuse?
4. Si conoscono casi analoghi avvenuti in passato e cosa era stato fatto per combatterli?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(8 febbraio 1995)

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone in merito ai fatti menzionati dall'onorevole parlamentare, il caso in questione riguarda zucchero «C» (zucchero fuori quota, destinato unicamente all'esportazione in paesi extra-comunitari), esportato dai Paesi Bassi con documenti T1 a destinazione della Croazia e della Slovenia. In realtà lo zucchero veniva scaricato in Italia e i documenti erano vidimati con timbri falsi. Trattandosi di zucchero «C», non doveva essere versata alcuna restituzione all'esportazione. Tuttavia, essendo stato introdotto illegalmente nel territorio comunitario, nella fattispecie il territorio italiano, lo zucchero è sfuggito all'applicazione del prelievo previsto.

Finora le autorità italiane hanno informato la Commissione della consegna illecita in Italia di 3 228 t di zucchero «C», mentre non è ancora stata confermata l'utilizzazione di tale zucchero nella produzione vinicola.

La Commissione è stata altresì informata dell'arresto e della condanna di sei persone nei Paesi Bassi e dell'avvio di una serie di indagini in Italia. Le autorità italiane sono state invitate a comunicare i risultati di tali indagini, soprattutto per quanto riguarda le implicazioni nel settore viticolo. La Commissione non mancherà di informarne l'onorevole parlamentare.

La Commissione sta attualmente svolgendo altre indagini relative a esportazioni di zucchero. Questo tipo di frode mette in evidenza la necessità di rendere più rigoroso il regime di transito e la Commissione sta attualmente elaborando una proposta in tal senso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2439/94

di Ulrich Stockmann (PSE)

alla Commissione

(30 novembre 1994)

(95/C 139/07)

Oggetto: Informazioni sull'entità dei contributi comunitari erogati al Land Sassonia-Anhalt dal 1991 al 1993

Può la Commissione far sapere quali sono state l'entità e la destinazione dei contributi comunitari erogati al Land Sassonia-Anhalt nel periodo 1991-1993 per quanto riguarda:

1. il Fondo europeo di sviluppo regionale,
2. il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — sezione Orientamento,
3. il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — sezione Garanzia,
4. il Fondo sociale europeo (FSE),
5. i programmi comunitari di ricerca,
6. i programmi comunitari per il settore dell'energia,
7. i programmi comunitari per il settore dell'ambiente,
8. altri programmi comunitari?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1995)

Il Land ha diritto a fruire dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1. Dal 1991 i finanziamenti comunitari concessi alla regione Sachsen ammontano a:

	(MECU)
	1991-1993
FSE	116,73
FESR ⁽¹⁾	262,75
FEAOG	120,29
Thermie	3,49
Programma Ricerca (DG XII)	2,8
Programmi Tecnologie di comunicazione/ Telematica costo totale (1990-1994)	3,77
Programmi TFRHE ⁽²⁾	1,18
Prestiti CECA	57,2

⁽¹⁾ Di cui: Perifra 872 000 ECU, Konver 700 000 ECU.

⁽²⁾ Di cui: Azioni Gioventù 9 631 ECU, Comett 651 000 ECU, Erasmus 24 100 ECU, Gioventù per l'Europa 119 669 ECU, Lingua 239 476 ECU, Petra 141 090 ECU.

Nel quadro della politica dell'impresa la regione ha avuto un membro Euro Info Centre. Per il periodo 1991-1993 era previsto il pagamento di un importo di 180 000 ECU per Euro Info Centre. Inoltre la regione ha beneficiato dei servizi offerti da due membri per la rete URI (Ufficio di ravvicinamento delle imprese) e per il BC-NET di 10 membri.

A titolo dell'azione culturale, la Commissione ha versato 200 000 ECU nel quadro del progetto pilota di tutela del patrimonio architettonico.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2441/94

di Angela Sierra González (GUE/NGL)

alla Commissione

(30 novembre 1994)

(95/C 139/08)

Oggetto: Risultati socioeconomici dei progetti di irrigazione finanziati dall'Unione europea

Può la Commissione far sapere se ha condotto una verifica sui risultati socioeconomici dei progetti di irrigazione finanziati dall'Unione europea nel corso degli ultimi cinque anni? In particolare, può far sapere quali sono stati i vantaggi socioeconomici derivanti dai progetti di irrigazione finanziati dall'Unione europea presso Madrigal-Peñaranda e Los Monegros in Spagna?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1995)

Il metodo seguito dalla Commissione per valutare gli interventi dei fondi strutturali prevede che si misuri l'efficacia degli stessi nel raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 del regolamento-quadro (sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni dell'obiettivo 1, sviluppo e adeguamento strutturale delle zone rurali nel quadro dell'obiettivo 5b), nonché la loro incidenza complessiva sul rafforzamento della coesione economica e sociale di cui all'articolo 130 del Trattato CEE.

Dato che i progetti irrigui rappresentano soltanto una componente dei programmi di sviluppo rurale, il loro effetto è valutato contemporaneamente a quello degli altri interventi complementari (infrastrutture varie, aiuti a favore della diversificazione agricola e della creazione di PMI nei settori industriale e dei servizi, azioni di formazione e aiuti per l'occupazione, ecc.). Tale esame è in corso per le regioni spagnole dell'obiettivo 1, in cui si situa il progetto Madrigal-Peñaranda.

La particolare importanza del progetto di irrigazione «Los Monegros» citato dall'onorevole parlamentare è ricono-

sciuta da uno studio, intrapreso su iniziativa della Commissione, per la valutazione ex-post degli effetti del programma di sviluppo rurale per le zone dell'Aragona che rientrano nell'obiettivo 5b.

In base alle conclusioni provvisorie di tale studio, ancora in corso d'esame, si può esprimere un giudizio estremamente positivo sull'efficacia del progetto nel mantenere la popolazione in loco, nel diversificare la produzione agricola, nonché nel creare posti di lavoro e nuove aziende in tutti i settori economici. Il progetto rispetta inoltre gli orientamenti stabiliti con la riforma della politica agraria comune.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2458/94

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(30 novembre 1994)

(95/C 139/09)

Oggetto: Automobili elettriche in Francia

Un'informazione ancora recente (Thomas Fuller nel *The International Herald Tribune*, Parigi, 12 ottobre 1994) annuncia che le fabbriche francesi Peugeot e Citroën stanno per lanciare, nel prossimo marzo, automobili a propulsione elettrica.

Si aggiunge che, alla fine dell'anno in corso, la città di Parigi offrirà 200 «stazioni» in cui tali automobili potranno ricaricare le proprie batterie durante la notte. Inoltre a La Rochelle circolano già 50 prototipi del nuovo modello AX di Peugeot-Citroën che godono del beneficio di parcheggio gratuito.

Facendo seguito a precedenti mie interrogazioni su questo tipo di veicoli, può la Commissione far sapere se ha contribuito in alcun modo a qualcuno di questi progetti? Inoltre ha valutato gli effetti sull'atmosfera urbana nonché quelli relativi al consumo addizionale di energia elettrica e della diminuzione del consumo di benzina o di gas?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(17 febbraio 1995)

La Commissione è al corrente delle iniziative prese da alcune industrie automobilistiche europee, segnatamente il gruppo Peugeot, e degli esperimenti in corso o in progetto, in particolare a La Rochelle. Queste iniziative sono state prese nell'ambito di programmi nazionali e la Commissione non ha contribuito finanziariamente alla loro esecuzione.

Nel mese di dicembre 1992 è stata pubblicata la sintesi di uno studio analitico sui sistemi di guida a comando elettrico,

subappaltato all'associazione europea dei veicoli elettrici stradali (AVERE). Questo resoconto sintetizzava i risultati di 18 studi individuali su possibili tecnologie e relativi impatti, comprese alcune delle implicazioni previste in materia di ambiente urbano e consumo energetico. Tuttavia, poiché nella maggior parte dei casi i nuovi tipi di veicoli (elettrici/ibridi) sono ancora in fase di realizzazione e sono basati su tecnologie diverse, non è possibile effettuare valutazioni globali attendibili.

Nell'ambito del quarto programma quadro, e in particolare all'interno dei programmi specifici sui trasporti, le tecnologie industriali e dei materiali, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, l'ambiente e le energie non nucleari, la Commissione intende sostenere, in maniera coordinata, progetti di ricerca e dimostrazione su nuovi sistemi di propulsione, compresi i veicoli elettrici. I progetti saranno selezionati in base ai loro meriti e tenendo debitamente in conto il loro impatto sull'industria e sulla società. Queste attività faranno ampiamente riferimento alle ricerche condotte nell'ambito dei programmi nazionali, nell'intento di contribuire a chiarire i benefici ambientali e i risparmi energetici che possono derivare dall'introduzione di veicoli elettrici nelle città europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2459/94

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(30 novembre 1994)

(95/C 139/10)

Oggetto: Programmi comunitari che favoriscono gli investimenti nelle reti cablate

Alcuni paesi comunitari il cui impianto di reti cablate è ancora in fase iniziale si preparano attivamente, per modernizzare la propria struttura di telecomunicazioni, ad accedere alla televisione via cavo e a future autostrade dell'informazione.

Pertanto si stanno considerando diverse misure di promozione e sovvenzione della televisione via cavo come metodo addizionale per la creazione di infrastrutture strategiche, e in tal senso è stato già manifestato da più parti il desiderio di promuovere accordi, società a consorzi regionali per l'impianto e lo sfruttamento di reti di comunicazione avanzata.

Alla luce dell'entità di tale movimento per realizzare reti cablate in vari paesi comunitari che tuttora non dispongono di tale infrastruttura, può la Commissione indicare quale programma comunitario contempla l'espansione e la modernizzazione delle comunicazioni via cavo e quali fondi a carico del bilancio dell'Unione europea sono suscettibili di essere destinati all'impianto dell'infrastruttura di comunicazione sopra citata?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**
(9 marzo 1995)

Una sovvenzione comunitaria per la posa di reti via cavo sarebbe in contraddizione con la politica generale del settore, che ritiene che gli investimenti per le infrastrutture di telecomunicazione devono essere assunti dal settore privato. Tale approccio è stato confermato dalle raccomandazioni del rapporto Bangemann e corroborato dalle conclusioni dei Consiglio europei di Corfù e di Essen.

Si prevede un'eccezione a tale regola a favore della coesione economica e sociale, nelle regioni in cui si può chiaramente definire che l'assenza di telecomunicazioni rappresenta la conseguenza diretta di una carenza in materia di infrastrutture. Non esistono attualmente programmi comunitari ad hoc, che prevedano l'espansione e l'ammodernamento delle comunicazioni via cavo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2469/94
di Raphaël Chanterie (PPE)
alla Commissione
(30 novembre 1994)
(95/C 139/11)

Oggetto: Recepimento delle direttive sui medicinali omeopatici

Il 22 ottobre 1992 il Consiglio ha approvato due direttive riguardanti i medicinali omeopatici (92/73/CEE ⁽¹⁾ e 92/74/CEE ⁽²⁾).

Gli Stati membri dovevano recepire le due direttive entro il 31 dicembre 1993.

Può la Commissione far sapere:

1. Quali Stati membri hanno introdotto le necessarie disposizioni e quando?
2. Quali sono le prospettive ai fini del recepimento delle direttive negli Stati ancora inadempienti?
3. Quali Stati membri, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, si astengono o si asterranno dal porre in essere una procedura specifica semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 7?
4. Quali Stati membri, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, vietano o vieteranno la pubblicità dei medicinali omeopatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 7, paragrafo 1?
5. Quali Stati membri, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, introdurranno o manterranno norme particolari per le prove farmacologiche dei medicinali non contemplati all'articolo 7, paragrafo 1?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**
(16 febbraio 1995)

Un anno dopo la scadenza fissata per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva 92/73/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissano disposizioni complementari per i medicinali omeopatici, cinque Stati membri hanno comunicato alla Commissione le misure nazionali di attuazione di tale direttiva. Per quanto riguarda la direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari, tre Stati membri hanno comunicato le misure nazionali di attuazione. Vengono trasmesse direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le tabelle che riassumono la situazione attuale della trasposizione con l'indicazione della data dell'atto nazionale e dei riferimenti della pubblicazione.

La maggior parte degli Stati membri che non hanno ancora trasposto la direttiva 92/73/CEE hanno notificato nel frattempo progetti di misure o informazioni preliminari sull'avanzamento dei lavori. Tenuto conto delle informazioni ricevute, la situazione dovrebbe migliorare rapidamente nei prossimi mesi.

Tutti gli Stati membri che hanno trasposto le direttive omeopatiche hanno previsto una procedura di registrazione semplificata per le categorie di medicinali di cui all'articolo 7 delle direttive 92/73/CEE e 92/74/CEE. In base alle informazioni ricevute, ciò avverrà probabilmente anche negli Stati membri nei quali la trasposizione delle direttive è ancora in corso. Secondo queste informazioni, solo il Lussemburgo vieta qualsiasi pubblicità presso il pubblico per medicinali omeopatici, oggetto di una registrazione semplificata. Un'analisi più dettagliata delle legislazioni nazionali che traspongono queste due direttive sarà fornita nella relazione al Parlamento e al Consiglio, che la Commissione deve elaborare prima del 31 dicembre 1995, conformemente agli articoli 10, paragrafo 3, delle direttive 92/73/CEE e 92/74/CEE.

Sono state avviate procedure d'infrazione a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE contro tutti gli Stati membri che non hanno provveduto alla trasposizione.

(1) GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 8.

(2) GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2482/94

di Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione
(30 novembre 1994)
(95/C 139/12)

Oggetto: Rimborso spese di viaggio annuali

A partire da questa estate, l'amministrazione del Parlamento europeo ha sospeso — con una decisione che contrasta con gli articoli 7 e 8 dell'allegato VII dello statuto laddove esso enuncia le prerogative a salvaguardia dei diritti di tutti i funzionari — il pagamento del rimborso delle spese annuali di viaggio previste per il funzionario/a con luogo d'origine Lussemburgo, congiunto di un funzionario/a il cui luogo d'origine risulti essere l'Italia.

Può intervenire la Commissione presso l'amministrazione del Parlamento europeo affinché venga rispettata l'interpretazione delle regole statutarie senza abusi né discriminazioni e venga immediatamente corrisposto il pagamento sospeso?

Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione
(24 febbraio 1995)

La decisione presa dall'amministrazione del Parlamento in materia di rimborso ai funzionari delle spese annuali di viaggio tra la sede di servizio e il luogo di origine è conforme con la decisione 209/94 dei capi di amministrazione. Quest'ultima prevede che l'articolo 8, paragrafo 1, secondo capoverso dello statuto sia da interpretare nel senso che quando due coniugi sono funzionari delle Comunità, il rimborso forfettario delle spese di viaggio di ciascuno di essi viene concesso in funzione della distanza tra la sua propria sede di servizio e il suo proprio luogo di origine.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2493/94

di Alexander Langer (V)
alla Commissione
(30 novembre 1994)
(95/C 139/13)

Oggetto: Eventuale revisione delle norme relative alle valutazioni d'impatto ambientale

Su iniziativa dell'«Accademia europea» e del competente ufficio provinciale per l'ambiente a fine di ottobre si è svolta a Bolzano una conferenza tecnica su «Le Alpi: necessità, requisiti e prospettive di una valutazione specifica di impatto ambientale per la zona alpina» nella quale, fra l'altro, si è parlato della necessità di considerare una valutazione globale delle ripercussioni sulla regione. In

effetti non sono soltanto i grandi progetti conformi alle direttive della UE che possono provocare notevoli danni ecologici nella regione alpina, ma anche i progetti di dimensione inferiore possono avere ripercussioni negative permanenti vista la particolare fragilità della zona alpina o in quanto parte di una sistematica «tattica del salame».

Ha intenzione la Commissione di studiare i risultati di detta conferenza e di esaminare a fondo le norme relative alla valutazione di impatto ambientale e, se del caso, iniziare una revisione delle stesse?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(15 febbraio 1995)

La Commissione non dispone dei risultati della conferenza cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Tuttavia la Commissione ritiene che la proposta di modifica ⁽¹⁾ della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici o privati ⁽²⁾, tenga conto delle preoccupazioni dell'onorevole parlamentare e miri al tempo stesso a garantire una maggiore efficacia della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

In particolare, si propone di rendere obbligatoria la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti che rientrano nell'allegato II e che possono incidere in misura significativa sulle zone sensibili dal punto di vista ambientale e, negli altri casi, di selezionare i progetti in base a criteri definiti a livello comunitario per stabilire se essi comportano impatti sull'ambiente tali da richiedere una simile valutazione.

La proposta è stata inviata al Consiglio e al Parlamento europeo nel marzo del 1994.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 575.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2495/94

di Karl-Heinz Florenz (PPE)
alla Commissione
(30 novembre 1994)
(95/C 139/14)

Oggetto: Divieto d'importazione di concime

È noto alla Commissione che in diverse zone di confine della Comunità, come la regione tedesco-olandese, vi è un crescente malcontento per le importazioni di concime da parte del paese confinante. Quali misure intende adottare per limitare o vietare l'esportazione di concime?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**
(13 febbraio 1995)

Il 17 dicembre 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva 92/118/CEE ⁽¹⁾ che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1 della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

Tale direttiva stabilisce, all'allegato I, capitolo 14, le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi e alle importazioni di stallatico liquido per il trattamento del suolo. Tali norme prevedono che solo lo stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili ed equidi può essere oggetto di scambi e di importazioni; quello proveniente da altre specie animali va trasformato secondo le norme batteriologiche indicate nel medesimo allegato. La Commissione potrà riesaminare tali disposizioni nell'ambito delle competenze conferitele dalla direttiva 92/118/CEE.

Lo stallatico di suini e altri escrementi sono inoltre soggetti al regime di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 259/93 ⁽²⁾ relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Il fatto che lo stallatico di suini ed altri escrementi figurino nella lista «ambra» di tale regolamento indica la loro possibilità ad essere trasportati sotto regimi di controllo, rafforzati o meno a seconda della loro destinazione (smaltimento o recupero). Va peraltro aggiunto che, conformemente all'articolo 1, punto 2, lettera d), tale regolamento non si applica allo stallatico e ad altri escrementi qualora siano già disciplinati da un'altra normativa pertinente, in questo caso dalla direttiva 92/118/CEE di cui sopra.

La Commissione può assicurare all'onorevole parlamentare che essa è ben consapevole dei problemi impliciti negli scambi intracomunitari di stallatico, e che si adopererà a trovare soluzioni adeguate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2508/94
di Robin Teverson (ELDR)
alla Commissione
(30 novembre 1994)
(95/C 139/15)

Oggetto: La riforma della PAC e il settore dell'allevamento suino

La Commissione è consapevole del fatto che, in seguito alla riforma della PAC, la diminuzione del prezzo della carne bovina danneggerà il prezzo della carne suina e derivati estendendo ulteriormente la crisi del settore suino, che, in confronto ad altri settori agricoli, ha avuto scarso sostegno da parte della Comunità europea?

Per i produttori di carne suina del Regno Unito gli ultimi due anni hanno significato un periodo molto difficile. Quali provvedimenti la Commissione intende adottare nel futuro della riforma della PAC, e comunque, onde assicurare ai produttori di carne suina della Comunità, e a quelli del Regno Unito in particolare, che la vitalità e la convenienza del settore saranno a lungo andare ripristinate e sostenute?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(8 febbraio 1995)

Attualmente i prezzi della carne bovina sono elevati e la Commissione non ritiene che in futuro possano trovarsi in concorrenza con quelli della carne suina.

La diminuzione dei prezzi, che caratterizza da parecchi mesi il mercato comunitario della carne suina, è una diretta conseguenza dell'ingentissima produzione comunitaria. Nel settore della carne suina è indispensabile mantenere un equilibrio fra l'offerta e la domanda.

La Commissione ritiene che l'unico mezzo che consenta di ripristinare una stabilità del mercato consiste in una riduzione significativa della produzione comunitaria di carne. Secondo le ultime previsioni, la produzione comunitaria di carne suina nel 1994 raggiungerà infatti 15,1 Mio di t circa. La Comunità continua a registrare una produzione eccedentaria di carne suina, dato che nel 1994 il tasso di approvvigionamento sarà del 105,4%.

Per comprendere l'aumento della produzione negli ultimi anni, basta ricordare che la produzione di carne suina è passata da 14,4 Mio di t nel 1992 a 15,2 Mio di t nel 1993.

La Commissione ha adottato tutte le misure possibili per sostenere i mercati della Comunità e attenuare la crisi. Fra il marzo e il giugno 1993 essa ha introdotto aiuti all'ammasso privato, che hanno consentito lo smaltimento temporaneo di 67 000 t di carne. Fra il maggio 1993 e il maggio 1994

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1993.

essa ha introdotto tre azioni, che hanno consentito di esportare 100 000 t di carcasse di suini sui mercati non tradizionali, oltre alle consuete esportazioni. Il tasso della restituzione concessa era tre volte più elevato di quello normale.

La Commissione può contribuire a ridurre le conseguenze degli aumenti occasionali della produzione, prevedendo, se necessario, misure di aiuto all'ammasso privato o restituzioni all'esportazione. Tuttavia essa non può proteggere il settore dagli effetti di un'espansione prolungata della produzione, che superi ampiamente l'aumento della domanda. Sarebbe errato ritenere che i mercati esterni siano illimitati, sempre disposti ad assorbire tutte le esportazioni sovvenzionate che sarebbero necessarie per raggiungere un equilibrio del mercato interno.

Non va peraltro dimenticato che, dal 1° luglio 1995, la Comunità è obbligata, nel quadro degli accordi GATT, a rispettare nel settore delle esportazioni massimali quantitativi e finanziari.

La Commissione continuerà a svolgere la propria funzione di sorveglianza del mercato della carne suina, proponendo tutte le misure necessarie a tutelare la produzione europea nel quadro della politica agricola comune e dei propri impegni internazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2519/94

di José Torres Couto (PSE)

alla Commissione

(30 novembre 1994)

(95/C 139/16)

Oggetto: Ritardo nei pagamenti dei contributi del FSE

Sono risapute le difficoltà che le regioni dell'obiettivo 1 incontrano per disporre dei mezzi necessari per lottare contro l'arretratezza delle proprie strutture.

L'ultima riforma dei fondi strutturali ha cercato espressamente di contribuire alla soluzione di questi problemi, garantendo un maggior appoggio in termini assoluti e relativi al fine di raggiungere la coesione economica e sociale e permettere nuovi passi verso l'integrazione europea ad una sola velocità.

È importante, dunque, non solo che tali somme siano previste, ma che siano anche disponibili, in modo da assicurare il normale ritmo di trasferimento dei flussi finanziari, senza pregiudicare la realizzazione dei progetti e la loro esecuzione nei termini stabiliti.

È necessario inoltre che, nelle regioni dell'obiettivo 1, particolarmente nell'ambito del Fondo sociale europeo, promotori, realizzatori, e beneficiari delle azioni appoggiate siano soprattutto le piccole organizzazioni. Esse infatti, disponendo tutte di mezzi e di strutture finanziarie molto deboli, non possono far fronte ai notevoli ritardi nei pagamenti dei contributi pubblici senza pregiudicare il buon andamento, o almeno la qualità, dei progetti.

Il mancato pagamento delle sovvenzioni approvate nei termini previsti è sempre stato, specialmente in Portogallo, il principale problema che ha costretto i promotori, in mancanza di alternative, a non rispettare pienamente le norme vigenti oppure a ricorrere a prestiti bancari con interessi altissimi (non rimborsabili nell'ambito del FSE) in considerazione del rischio dell'operazione. Tali situazioni non fanno altro che peggiorare la situazione dei promotori e pregiudicano il buon nome del FSE.

Nell'ambito della formazione delle risorse umane, l'impossibilità di sviluppare azioni o la loro scarsa qualità produce conseguenze irreparabili, demotivando laureandi, laureati ed altri responsabili della formazione, il che aggrava ancor più il ritardo nelle qualificazioni necessarie al progresso delle regioni sfavorite.

Gli intollerabili ritardi verificatisi attualmente nei pagamenti del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale portoghese, come pure nei contributi del Fondo sociale europeo, hanno anch'essi frenato l'evoluzione positiva che recentemente si stava registrando e hanno collocato l'esecuzione dei progetti privati a livelli molto bassi, lasciando i responsabili delle azioni già realizzate in passato in una situazione disperata.

Considerando che non è chiara la responsabilità di questa situazione, in quanto circolano versioni che attribuiscono la responsabilità sia allo Stato portoghese, per un eventuale errato utilizzo dei fondi, sia alla Commissione, per aver bloccato i pagamenti esigendo dalle autorità portoghesi il rispetto di interpretazioni restrittive dei regolamenti che intralciano i pagamenti, interpretazioni che sono contrarie alla buona gestione dei fondi e non vengono applicate nei confronti degli altri Stati, né nell'ambito degli altri fondi.

Considerando che tale situazione di blocco, che si basa su questioni amministrative e soggettive, non è chiara alle principali parti lese, vale a dire gli organismi promotori, può la Commissione fornire chiarimenti sulla situazione, tenendo presente la gravità del problema creato da tale conflitto, particolarmente in questa ultima fase dell'anno, caratterizzata tradizionalmente da maggiori difficoltà finanziarie dei promotori? Intende essa trovare una rapida soluzione che eviti ulteriori effetti dannosi, contrari allo spirito delle istituzioni comunitarie e alla decisione di rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(16 gennaio 1995)

Per quanto concerne il quadro comunitario di sostegno (QCS) agli interventi strutturali al Portogallo per il periodo 1989-1993, i programmi operativi finanziati dal Fondo sociale (FSE) non registrano ritardi nel pagamento del contributo comunitario. La Commissione ha trasferito la totalità degli importi per le quote 1990, 1991 e 1992 e l'80 % dell'importo relativo alla quota 1993.

Il rimanente 20 % della quota 1993 potrà essere trasferito dopo che le domande di pagamento del saldo saranno state presentate alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 ⁽¹⁾ e che esse avranno formato oggetto di esame da parte della Commissione.

Il ritardo nella presentazione delle domande di pagamento dei saldi 1993, che avrebbero dovuto essere normalmente presentate entro il 30 giugno 1994, è la conseguenza della domanda formulata dalle autorità portoghesi di prolungare le azioni del QCS 1989-1993 fino al 1994. Ciò impedisce allo Stato membro di presentare la domanda di pagamento del saldo finché le azioni derivanti da un programma operativo dato non siano terminate e che i saldi non siano stati presentati dai promotori all'organismo nazionale di gestione del programma.

Per quanto riguarda il QCS 1997-1999 la Commissione, il 29 marzo 1994, ha trasferito un importo di 208,212 MECU (41,144 miliardi di ESC) corrispondenti al primo anticipo (50 %) della quota 1994 dei programmi adottati.

Secondo le ultime informazioni trasmesse dal «Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu» (DAFSE) alla Commissione, datate 3 novembre 1994, i pagamenti effettuati da detto organismo nel quadro di detti programmi ammontano a 20,4 miliardi di ESC. Gli importi disponibili rappresentano pertanto più del 50 % degli importi trasferiti dal FSE, ad eccezione del programma operativo «formazione professionale e occupazione», per il quale i pagamenti effettuati dal DAFSE ammontano al 60 % dell'importo versato dal FSE a titolo del primo anticipo.

Il 27 luglio 1994 il DAFSE ha chiesto alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, il pagamento del secondo anticipo della quota 1994 del programma operativo «formazione professionale e occupazione» per un importo di 53,4 MECU (10,5 miliardi di ESC).

In seguito alle dichiarazioni fatte alle autorità portoghesi, la Commissione ha constatato che una parte significativa dei primi anticipi versati a titolo del QCS 1994-1999 era stata utilizzata per pagare dei saldi delle azioni di competenza del QCS 1989-1993. Ciò non è conforme né alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4253/88 succitato, né a quelle del regolamento finanziario del 21 dicembre 1997 applicabile al

bilancio generale delle Comunità europee, e in specie i suoi articoli 1, paragrafo 4, e 22, paragrafo 1, i quali recitano che qualsiasi versamento comunitario deve essere associato a un intervento formando oggetto di una decisione della Commissione e può essere utilizzato solo nel quadro di detto intervento, nonché il suo articolo 2, che recita che i crediti di bilancio devono essere utilizzati in conformità dei principi della buona gestione finanziaria.

Il 3 ottobre 1994 la Commissione ha chiesto alle autorità portoghesi la regolarizzazione di questa situazione e l'attuazione di una gestione conforme al regolamento finanziario, che condiziona il pagamento del secondo anticipo a detta regolarizzazione.

Le autorità portoghesi hanno più tardi dichiarato che la situazione era stata regolarizzata e che gli importi non utilizzati del QCS 1994-1999 erano disponibili sul conto bancario specifico del FSE. La Commissione ha pertanto chiesto varie volte la presentazione dei documenti giustificativi della regolarizzazione, che non sono finora stati forniti dalle autorità portoghesi.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2537/94

di Isidoro Sánchez García (ARE)

alla Commissione

(30 novembre 1994)

(95/C 139/17)

Oggetto: Aiuti concessi dagli Stati al settore dei trasporti aerei

Nel 1992 la compagnia spagnola di trasporto aereo conosciuta con il nome di Iberia ha ricevuto dal governo del Regno di Spagna un aiuto pari a 1,3 miliardi di ECU, accordatole previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della normativa comunitaria in materia di trasporti e concorrenza.

Nonostante il piano di ripresa presentato dall'Iberia, è di dominio pubblico che tale compagnia spagnola sta attraversando una situazione economica e finanziaria precaria: ha addirittura annunciato l'intenzione di sollecitare un ulteriore aiuto statale della medesima entità, alla luce delle sovvenzioni recentemente accordate dai poteri pubblici alle compagnie Air France, Air Portugal e Olympic Airways.

Di fronte a queste aspettative, può la Commissione indicare:

1. qual è la sua valutazione della gestione attuata dall'Iberia in seguito all'autorizzazione dell'aiuto di Stato del 1992,
2. se ritiene che la concessione di un nuovo aiuto statale rappresenterebbe la soluzione più adeguata, o se prenderebbe in considerazione altre possibilità prima di autorizzarlo, e infine

3. quali misure intende adottare per garantire il rispetto delle condizioni cui subordinerebbe l'eventuale autorizzazione di tale aiuto?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(20 febbraio 1995)

La Commissione non ha per ora avuto motivo di valutare la gestione attuata dalla compagnia Iberia, in seguito all'aiuto finanziario concesso alla società dalla Spagna nel 1992.

Le autorità spagnole hanno di recente notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione della compagnia accompagnato da un progetto finanziario. Come esplicitato nelle sue linee direttrici concernenti l'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE in materia di aiuti statali nel settore dell'aviazione civile, nel valutare una seconda richiesta di aiuto statale, la Commissione deve tenere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, compreso il fatto che la compagnia ha già ricevuto aiuti statali. Pertanto la Commissione non permetterà la concessione di ulteriori aiuti, se non in circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne alla compagnia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2559/94

di Michl Ebner (PPE)

alla Commissione

(5 dicembre 1994)

(95/C 139/18)

Oggetto: Vessazioni nei viaggi interni europei

Premesso che mercoledì, 9 novembre 1994, poco dopo le 23.00 il dottor Michl Ebner è stato trattenuto quasi un'ora al valico Brennero/Autostrada dal sottufficiale della Guardia di Finanza, signor Locorte, senza indicazione di sospetti motivati e che, nonostante il dottor Ebner si sia qualificato come parlamentare, tutti gli atti parlamentari che egli aveva con sé e i documenti personali (a dispetto delle disposizioni della legge di Stato italiana n. 43/1973 e precisamente dei suoi articoli 19 e 20 e del relativo ordine di servizio n. 80 del 28 marzo 1973) sono stati esaminati foglio per foglio e al parlamentare è stato ingiunto di vuotare il contenuto delle tasche dei pantaloni e della giacca, si chiede quanto segue:

se questo vessatorio e intimidatorio controllo nei confronti dei viaggiatori rappresenta un atto isolato o si tratta di una prassi costante nel caso di detto sottufficiale o di altri appartenenti al corpo della Guardia di Finanza in servizio al valico del Brennero/Autostrada;

se e da quando questo modo di procedere, che — a quanto pare — non rappresenta un'azione isolata, è noto ai dirigenti;

per quale motivo il sottufficiale Locorte ha interrotto la perquisizione corporale in corso dell'europarlamentare Ebner quando quest'ultimo se è rifiutato di vuotare il contenuto delle tasche dei pantaloni e della giacca quasi si trattasse di un rapinatore e ha chiesto di parlare con un superiore. In presenza di un sospetto, il sottufficiale avrebbe dovuto continuare fino alla fine a compiere il suo «dovere». Non avendolo fatto, egli ha commesso un'omissione nello svolgimento del suo servizio. In caso contrario, tale modo di procedere costituisce una pura e semplice angheria intenzionale;

se tale trattamento al Brennero è riservato particolarmente ai membri del gruppo etnico tedesco del Südtirol, nell'ottica della nuova tendenza destrorsa che spira in Italia e che tenta di emarginare le minoranze di qualsiasi tipo ovvero di ridurne i diritti.

Per tutti questi motivi l'interrogante chiede alla Presidenza del Consiglio nella persona del Capo del governo italiano, di intraprendere tutti i passi necessari per accertare esattamente l'accaduto, di perseguire disciplinarmente il o i responsabili onde fare in modo che in un simile trattamento nell'Europa unita non incorrano né i rappresentanti eletti né i semplici cittadini.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(16 gennaio 1995)

Al momento in cui si sono verificati i fatti riferiti dall'onorevole parlamentare si trattava di una frontiera esterna della Comunità, in corrispondenza della quale il diritto comunitario consente che si proceda, anche in modo sistematico, a controlli sui bagagli dei cittadini dell'Unione.

Per quanto riguarda il controllo delle persone è vero che i cittadini dell'Unione godono del diritto di attraversare tali frontiere presentando unicamente la loro carta d'identità od il passaporto, purché validi. In singoli casi tuttavia possono venire effettuati controlli più approfonditi per ragioni d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica o d'igiene pubblica.

La Commissione non dispone di nessuna informazione tale da indurla a ritenere che il caso menzionato dall'onorevole parlamentare rientri nell'ambito di una prassi corrente.

Trattandosi di procedure disciplinari relative ai fatti in questione la Commissione non è in grado di intervenire presso le autorità italiane.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2563/94**di Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione***(5 dicembre 1994)**(95/C 139/19)***Oggetto:** Giacimento di lignite di Horno (RFT)

Secondo recenti informazioni (Peter Gumber, *The Wall Street Journal Europe* del 4-5 novembre 1994), un gruppo di cittadini di Horno (Repubblica federale tedesca, alla frontiera con la Polonia) vorrebbe presto incontrarsi con una commissione del Parlamento europeo per ottenere appoggio internazionale alla sua causa, vale a dire affinché lo sfruttamento del giacimento sotterraneo di lignite della zona non provochi la distruzione del villaggio dove vivono. A quanto pare, lo Stato federale del Brandeburgo intende mantenere i piani di sfruttamento del giacimento previsti dal governo totalitario dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Secondo questa informazione, «l'industria della lignite può essere sporca, distruttiva e difficilmente giustificabile sul piano economico, ma almeno offre posti di lavoro», in una regione che conta 40 000 disoccupati.

Dal momento che il carbone tedesco beneficia di forti sussidi e che questa politica è autorizzata dalla Commissione, e tenendo conto anche dei dati contraddittori del problema, la Commissione ha definito un criterio valido per la soluzione di questo conflitto e di problemi analoghi in altre zone carbonifere dell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(15 febbraio 1995)

La decisione relativa al mantenimento dei precedenti piani di sfruttamento del giacimento di lignite di Horno spetta alle autorità tedesche. Per quanto riguarda il potenziale impatto ambientale dei progetti di estrazione della lignite, le autorità tedesche possono decidere se sia necessaria una valutazione di tipo ambientale, ai sensi della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾. Al fine di evitare danni ambientali, le miniere a cielo aperto dovrebbero essere oggetto di interventi di ricostituzione del paesaggio.

Non esistono norme comunitarie specifiche sulla qualità ambientale del carbon fossile o della lignite, che tende ad avere un tenore in zolfo superiore, ma la direttiva 88/609/CEE (modificata dalla direttiva 90/656/CEE del Consiglio ⁽²⁾), concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, fissa valori limite per l'anidride solforosa, gli ossidi d'azoto e la polvere, ed esistono tecnologie per la desolforazione dei gas di scarico degli impianti di combustione.

Per quanto concerne gli aiuti statali, non è al momento in vigore alcuna legislazione specifica che preveda regole comunitarie in materia di aiuti statali all'industria della

lignite, simili a quelle esistenti per l'industria carboniera, come stabilito nella decisione n. 3632/93/CECA della Commissione ⁽³⁾. Qualora il governo tedesco dovesse concedere aiuti all'industria della lignite, ciò andrebbe notificato alla Commissione nel quadro attuale delle regole di concorrenza e sarebbe valutato ai sensi della legislazione comunitaria esistente, poiché la lignite non è considerata un prodotto CECA.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990.⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1993.**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2564/94****di James Moorhouse (PPE)****alla Commissione***(5 dicembre 1994)**(95/C 139/20)***Oggetto:** Criteri di sicurezza degli apparecchi a gas nelle residenze turistiche

Nel 1992 la sig.ra Kathleen Neal moriva a Maiorca, in Spagna, in un appartamento affittato per le vacanze a seguito di un'intossicazione di monossido di carbonio causata da uno scaldabagno a gas dall'installazione difettosa.

Sa la Commissione che si sono registrati molti incidenti del genere in cui apparecchi a gas difettosi o montati male hanno causato tra i turisti molte intossicazioni a volte fatali?

Può la Commissione far sapere se preveda di introdurre criteri minimi di sicurezza per gli apparecchi a gas installati nelle residenze turistiche all'interno dell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(16 febbraio 1995)

Come indicato nelle risposte alle interrogazioni scritte n. 311/90 della sig.ra Muscardini ⁽¹⁾ e n. 1739/91 del sig. Seligman ⁽²⁾, la Commissione è consapevole degli incidenti dovuti a fuoriuscite di monossido di carbonio da apparecchi a gas difettosi o non adeguatamente sottoposti a manutenzione.

La Commissione ha proposto una direttiva concernente l'immissione sul mercato di apparecchi a gas, che è entrata in vigore il 1° gennaio 1992 (direttiva 90/396/CEE) ⁽³⁾. Alla fine del periodo transitorio (31 dicembre 1995), tutti i nuovi apparecchi dovranno essere conformi ai requisiti della direttiva, ovunque essi siano installati.

La direttiva prevede che gli apparecchi garantiscano assoluta sicurezza per quanto riguarda i prodotti di combustione e la loro dispersione, in particolare il monossido di carbonio (cfr. specificamente il punto 3.4 dell'allegato I), con l'intento

di impedire, per quanto possibile, gli effetti negativi derivanti dall'inosservanza dei requisiti di installazione e di manutenzione.

La direttiva prevede inoltre che il fabbricante fornisca precise istruzioni per l'installazione e la manutenzione (cfr. punto 1.2 dell'allegato I della direttiva).

Spetta agli Stati membri garantire che gli apparecchi a gas siano stati installati correttamente.

La Commissione ha avviato inoltre diverse altre iniziative:

1. un sostegno finanziario alla realizzazione di una campagna pubblicitaria, lanciata nel mese di luglio 1994, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di questo potenziale pericolo;
2. il 17 novembre 1994 gli Stati membri sono stati invitati a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni a loro disposizione riguardanti incidenti causati dal monossido di carbonio, unitamente a un dettagliato resoconto di tutti i controlli di sicurezza svolti sugli impianti a gas, nonché dati sui servizi associati, quali la manutenzione;
3. è stato avviato uno studio sulla sicurezza degli apparecchi a gas e a combustibile liquido allo scopo di individuare eventuali lacune nelle norme nazionali riguardanti l'installazione, la manutenzione e il controllo degli apparecchi, nonché nell'attuazione di dette norme, al fine di individuare misure finalizzate a ridurre il numero di incidenti nelle case, negli hotel o nelle residenze turistiche. La Commissione deciderà quali misure prendere, in base ai risultati dello studio.

(¹) GU n. C 325 del 24. 12. 1990.

(²) GU n. C 78 del 30. 3. 1992.

(³) GU n. L 196 del 26. 7. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2601/94

di Jannis Sakellariou (PSE)

alla Commissione

(8 dicembre 1994)

(95/C 139/21)

Oggetto: Riconoscimento di un titolo di studio tedesco in Grecia

Un cittadino dell'Unione, dopo aver completato positivamente ad Augusta in Germania i sei anni di corso di un istituto statale per la formazione di insegnanti specializzati e aver conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole elementari, medie e professionali, ha esercitato tale professione dal 1990 in poi e ha chiesto in Grecia l'omologazione della sua formazione per essercitarvi un'attività paragonabile. Tuttavia il riconoscimento è stato negato dall'ITE perché in Grecia non esistono corsi di

formazione analoghi e per esercitare la professione di insegnante è necessario essere in possesso della laurea.

Tale rifiuto è compatibile con la politica della Commissione e degli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio professionali? Se la risposta è negativa, quali possibilità ha l'interessato di ricorrere contro il mancato riconoscimento?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(13 gennaio 1995)

1. Le direttive relative al riconoscimento professionale dei diplomi (direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE) sono applicabili ai titolari di un diploma che consenta l'accesso nello Stato membro di provenienza a una professione regolamentata, i quali desiderino esercitare la medesima professione in un altro Stato membro.

2. In base agli elementi forniti dall'onorevole parlamentare nell'interrogazione, il lavoratore interessato sembra essere «pienamente qualificato» nello Stato membro di provenienza e l'attività professionale che egli intende svolgere in Grecia sembra analoga a quella svolta in precedenza.

In queste circostanze, il rifiuto opposto dalle autorità greche alla domanda di riconoscimento sarebbe in contrasto con le disposizioni delle direttive comunitarie (sempreché si tratti di una «professione regolamentata»). Anche in caso di differenze sostanziali tra il diploma di cui è in possesso il lavoratore migrante e quello richiesto nello Stato membro ospitante, sia rispetto al contenuto degli studi che rispetto alla durata degli stessi (come sembra essere nel caso in questione), le autorità dello Stato membro ospitante sono comunque tenute a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro, applicando eventualmente le misure compensatorie previste dalle direttive. Se non esistono differenze sostanziali, le autorità dello Stato membro ospitante sono obbligate ad accettare il diploma tale e quale.

La Commissione desidera sottolineare infine che la mancata trasposizione delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE da parte della Grecia non potrebbe essere addotta a giustificazione di un eventuale rifiuto di riconoscimento da parte delle autorità greche, in quanto esse sono tenute al rispetto dei diritti dei singoli che derivano dalle disposizioni direttamente applicabili. In ogni caso, le autorità dello Stato membro ospitante hanno l'obbligo di motivare il rifiuto del riconoscimento.

3. La decisione di negare il riconoscimento da parte delle autorità dello Stato membro ospitante deve poter essere impugnata secondo i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione nazionale.

D'altro canto, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 19 novembre 1991 emessa nell'ambito delle cause congiunte Francovich contro Repubblica italiana e Bonifaci contro Repubblica italiana), in caso di violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro il cittadino interessato può rivolgersi al giudice nazionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

4. Per quanto riguarda la mancata trasposizione della direttiva 89/48/CEE nel diritto interno greco, la Commissione ha già adito la Corte di giustizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2610/94

di **Amedeo Amadeo (NI)**

alla Commissione

(8 dicembre 1994)

(95/C 139/22)

Oggetto: Ristrutturazione dell'industria siderurgica

La Commissione ha abolito alcune misure di accompagnamento legate al piano di ristrutturazione dell'industria siderurgica, facendo seguito alla proroga, ripetuta già per due volte, della scadenza dei termini previsti per consentire all'industria di raggiungere l'obiettivo minimo dei 19 milioni di t di riduzione di capacità produttiva.

Motivi di salvaguardia occupazionale richiedono di rivedere urgentemente tutta la tematica della ristrutturazione siderurgica comunitaria.

Può la Commissione studiare la possibilità di prevedere un nuovo piano di ristrutturazione del settore siderurgico comunitario apportando le necessarie modifiche ai termini precedentemente fissati?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(15 febbraio 1995)

È opportuno ricordare ancora una volta lo svolgimento del processo di attuazione delle misure prese dalla Commissione durante l'ultima crisi.

L'industria siderurgica della Comunità, per risanare il settore in squilibrio strutturale a causa dell'eccedenza dell'offerta, si era impegnata alla fine del 1992 a realizzare un piano di ristrutturazione che avrebbe dovuto portare a chiusure delle capacità in eccedenza dell'ordine di 19-26 Mio di t di laminati, secondo le stime formulate dall'industria stessa.

L'industria, per essere sostenuta in questa iniziativa, ha chiesto alla Commissione di applicare misure di accompagnamento, sotto forma di aiuti speciali legati alle perdite occupazionali, agevolazioni per la creazione di fondi destinati a coprire i costi industriali delle chiusure, indicazioni periodiche sull'evoluzione del mercato di una serie di prodotti siderurgici nonché misure di protezione esterna. L'introduzione di queste misure era condizionata alla presentazione, da parte dell'industria, di un piano di ristrutturazione atto a raggiungere gli obiettivi di chiusura stabiliti. Malgrado il ritardo nella presentazione di questi programmi di chiusure, la Commissione ha adottato le misure già all'inizio del 1993.

Nel novembre 1994 il bilancio delle chiusure realizzate, valutato a circa 16 Mio di t, non aveva nemmeno raggiunto l'obiettivo minimo. In queste circostanze, mancando le condizioni di base che giustificavano il loro mantenimento e tenuto anche conto del miglioramento della situazione del mercato, la Commissione ha deciso di revocare le misure di stabilizzazione del mercato interno.

L'autorizzazione a creare fondi per finanziare le chiusure da parte dell'industria stessa era già scaduta in mancanza di presentazione di casi concreti.

Alcune misure di protezione esterne saranno comunque prorogate nel 1995 e resteranno anche in vigore le misure a carattere sociale.

In futuro la Commissione dovrà continuare a definire la sua politica per il settore siderurgico sulla base di una ripartizione delle responsabilità con l'industria. In tale ottica essa applicherà tutte le azioni di analisi del mercato e delle strutture del settore atte a fornire gli elementi necessari per adeguare il quadro economico e giuridico, mediante l'adozione di misure appropriate. Queste azioni dovrebbero creare il sostegno ai progetti singoli o collettivi che le imprese dovranno adottare per mantenere o migliorare la loro competitività.

Parallelamente la Commissione continuerà la sua azione sul piano esterno. Essa garantirà inoltre l'osservanza delle regole in materia di sovvenzioni pubbliche per evitare distorsioni concorrenziali.

La Commissione, come sempre, è disposta ad attuare i mezzi atti ad accompagnare iniziative concrete e valide dell'industria allo scopo di realizzare una ristrutturazione e un risanamento durevole del settore. Spetta all'industria manifestare una chiara volontà al riguardo. In questo contesto sarebbero indubbiamente utili contatti tra la Commissione e l'industria sulle conseguenze della mancata realizzazione dell'obiettivo minimo di riduzione di capacità, onde evitare nei prossimi anni nuove difficoltà.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2618/94

di **Honor Funk (PPE), Lutz Goepel (PPE), Xaver Mayer (PPE), Christa Kläß (PPE) e Astrid Lulling (PPE)**

alla Commissione

(8 dicembre 1994)

(95/C 139/23)

Oggetto: Standardizzazione del tenore proteico nel latte alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 1411/71

Il regolamento (CEE) n. 1411/71 ⁽¹⁾ disciplina tra l'altro la modifica del tenore di materia grassa naturale nel latte alimentare. Esso non autorizza tuttavia alcuna modifica del tenore proteico naturale.

Può la Commissione comunicare:

1. se essa è a conoscenza del fatto che in alcuni Stati membri dell'UE è già invalsa la prassi di standardizzare il tenore proteico del latte alimentare;
2. come giudica essa la standardizzazione del tenore proteico con riferimento agli effetti sulla concorrenza e se ritiene che tale standardizzazione sia compatibile con il regolamento (CEE) n. 1411/71;
3. come viene controllata l'applicazione del succitato regolamento nei singoli Stati membri e quali misure adotta essa al fine di imporre il divieto della standardizzazione del tenore proteico in tutti gli Stati membri?

(¹) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(13 gennaio 1995)

1. La Commissione non dispone di alcuna informazione che permetta di concludere che la standardizzazione del tenore proteico è divenuta una pratica corrente per il latte alimentare prodotto negli Stati membri.
2. Dato che una notevole quota del latte consegnato alle latterie è commercializzato sotto forma di latte alimentare, la Commissione ritiene indispensabile armonizzare le norme relative a tale prodotto per garantire in tal modo la stabilità e l'equilibrio dei mercati nel settore in questione e contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti con l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In tale contesto rientra il divieto di standardizzare il tenore proteico, effettivamente previsto dal regolamento (CEE) n. 1411/71.
3. La Commissione vigila sulla trasposizione delle disposizioni previste dal regolamento succitato nelle normative nazionali relative alla produzione e alla commercializzazione del latte alimentare. Spetta invece alle autorità nazionali controllare l'applicazione di tali disposizioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2621/94

di James Moorhouse (PPE)

al Consiglio

(13 dicembre 1994)

(95/C 139/24)

Oggetto: Esecuzioni politiche in Iran

Secondo alcune notizie, le vittime delle esecuzioni decise dal governo iraniano sarebbero state negli ultimi tempi diverse migliaia. L'incaricato d'affari iraniano a Londra, Gholamreza Ansari ha ammesso l'uccisione di centinaia di persone.

Come ha motivato il governo iraniano tali orribili azioni?

Risposta

(28 marzo 1995)

L'Unione europea mantiene con l'Iran un dialogo critico, secondo la posizione decisa nel Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992. Essa coglie tutte le occasioni per affrontare con le autorità iraniane il tema dei diritti dell'uomo.

L'Unione europea è preoccupata per la situazione dei diritti dell'uomo in Iran. Al riguardo l'onorevole parlamentare potrà fare riferimento alla risoluzione in materia adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 23 dicembre 1994 su iniziativa dell'Unione europea.

Il Consiglio non è tuttavia a conoscenza della relazione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare né delle osservazioni al riguardo formulate dall'incaricato d'affari iraniano a Londra o dal governo iraniano.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2626/94

**di Honório Novo (GUE/NGL) e
Salvador Jové Peres (GUE/NGL)**

alla Commissione

(8 dicembre 1994)

(95/C 139/25)

Oggetto: Costruzione dell'autostrada Lisbona/Valladolid

Secondo notizie recentemente diffuse in Portogallo sembra che, a causa di difficoltà finanziarie, l'Unione europea non sosterebbe la costruzione dell'autostrada Lisbona/Valladolid.

Com'è noto, quest'autostrada fa parte dei progetti già approvati nell'ambito delle grandi reti stradali transeuropee.

Può la Commissione fornire informazioni sulla veridicità di queste notizie?

Se davvero esistono difficoltà finanziarie e se si intende rimandare taluni di questi progetti scaglionandoli nel tempo, non ritiene la Commissione che nella costruzione degli assi previsti nell'ambito della rete transeuropea di trasporti debba essere data priorità ai progetti che interessano il collegamento di regioni periferiche dell'UE e quindi, fra l'altro, all'asse in oggetto?

La Commissione non ritiene che l'eventuale mancata attribuzione della priorità alla costruzione dell'autostrada Lisbona/Valladolid sarebbe contraria alla proclamata politica di rafforzamento della coesione sociale ed economica, che è l'obiettivo cui si mira con la costruzione delle reti transeuropee?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(14 febbraio 1995)

L'autostrada Lisbona-Valladolid fa parte dei progetti per la rete stradale transeuropea adottati dal Consiglio nel 1993, il che prova la sua importanza a livello comunitario. Essa infatti non solo collegherà fra di loro centri urbani del Portogallo e della Spagna, ma favorirà notevolmente i collegamenti fra la rete autostradale della penisola iberica e quella francese. La sua attuazione è stata presa in considerazione nella proposta sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporti ⁽¹⁾, nell'ambito della rete stradale.

Il Libro bianco della Commissione del dicembre 1993 aveva inserito questo collegamento fra i progetti particolarmente significativi per la coesione sociale ed economica.

Il «gruppo Christophersen» ha inserito questo progetto autostradale nell'elenco dei progetti prioritari di trasporto presentati al Consiglio europeo di Essen. Ciò evidenzia che la prossima costruzione di questa autostrada è considerata un progetto importante al quale sia la Spagna che il Portogallo sono chiamati ad impegnarsi. Ottenendo dalla Comunità il massimo sostegno disponibile, questi due Stati membri dovrebbero fare tutti gli sforzi possibili per accelerare la preparazione e la realizzazione del progetto.

Nella sua relazione finale il «gruppo Christophersen» sottolinea che il progetto dell'autostrada Lisbona-Valladolid può beneficiare di importanti sovvenzioni comunitarie in virtù della coesione. Gli Stati membri interessati devono quindi precisare, in collaborazione con la Commissione, come intendano ripartire i mezzi a disposizione fra questo progetto ed altri progetti di infrastrutture di trasporti.

La decisione di utilizzare fondi europei per i suddetti progetti spetta comunque agli Stati membri, in quanto la Comunità ha una funzione sussidiaria di stimolo e coordinamento. Una parte dell'autostrada Lisbona-Valladolid è già costruita o in fase di costruzione. La Comunità, in particolare mediante i fondi di coesione, cofinanzia la costruzione di due tronchi del tratto autostradale portoghese.

⁽¹⁾ GU n. C 220 dell' 8. 8. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2636/94

di Glyn Ford (PSE)
alla Commissione
(8 dicembre 1994)
(95/C 139/26)

Oggetto: Inquinamento da fosfati

Può la Commissione specificare con quali proposte si prevede di esercitare un controllo sui fertilizzanti a base di

fosfati in quanto questi prodotti stanno attualmente provocando la morte di taluni laghi nell'Unione europea?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(14 febbraio 1995)

Come previsto dal quinto programma d'azione a favore dell'ambiente, la Commissione sta considerando se sia necessario intraprendere azioni specifiche per risolvere il problema dell'inquinamento da fosfati nelle acque comunitarie. Numerose misure sono state prese nei confronti dei fosfati originati da inquinamento non agricolo, segnatamente nella direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽¹⁾. Le azioni intraprese dagli Stati membri in virtù della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽²⁾, avranno certamente un impatto generale sull'inquinamento agricolo da fertilizzanti, compreso quello dovuto a fosfati. Problemi locali specifici legati ai fosfati saranno presi in esame nella proposta di direttiva relativa alla qualità ecologica delle acque ⁽³⁾. La Commissione sta considerando se sia necessario prendere ulteriori misure. Tutte le informazioni che l'onorevole parlamentare vorrà fornire al riguardo saranno ben accette.

⁽¹⁾ GU n. L 135 del 30. 5. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1991.

⁽³⁾ Doc. COM(93) 680 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2641/94

di Mary Banotti (PPE)
alla Commissione
(8 dicembre 1994)
(95/C 139/27)

Oggetto: Direttiva sulle trasmissioni TV

È la Commissione consapevole della diffusa preoccupazione circa i sistemi di accesso condizionato ai servizi televisivi a pagamento? Pare che non vi sia affatto consenso a livello industriale sul codice di condotta relativamente all'accesso condizionato per la televisione digitale.

Intendono i servizi della Commissione esaminare questo codice ai fini di una compensazione negativa o di un'esenzione ai sensi della normativa sulla concorrenza?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(8 febbraio 1995)

Negli ultimi diciotto mesi le parti interessate hanno accuratamente studiato tutti gli aspetti dei sistemi di accesso

condizionato ai servizi televisivi a pagamento nel quadro del progetto europeo di diffusione video digitale (DVB). Al progetto DVB sono associate oltre 150 organizzazioni che operano sul mercato europeo e che sono interessate ai futuri servizi della televisione digitale: organismi di radiodiffusione pubblici e privati, fabbricanti di apparecchiature professionali e per il grande pubblico, operatori di reti via satellite, via cavo e terrestri. La Commissione ha seguito con grande attenzione i dibattiti.

I dibattiti sulla DVB si sono conclusi a fine settembre 1994 con un'intesa su un certo numero di punti, tra i quali un sistema comune di criptazione, i termini di licenza per la tecnologia di accesso condizionato, l'accordo per il trasferimento del controllo del sistema di accesso condizionato ai nodi terminali del cavo, una dichiarazione sulla legislazione contro la pirateria e un codice di condotta. Per le procedure operative di accesso condizionato non è stato scelto un approccio unico; è stato invece deciso che dovranno coesistere sul mercato un numero limitato di approcci. L'accordo sulla DVB rappresenta un compromesso tra vari elementi, non tutti egualmente graditi ai vari partecipanti.

Il codice di condotta è un accordo privato tra un certo numero di partecipanti, e spetta a loro decidere se sottoporlo o meno alla Commissione per ottenere l'attestazione negativa o l'esenzione nell'ambito della legislazione sulla concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2658/94

di Josu Imaz San Miguel (PPE)

alla Commissione

(14 dicembre 1994)

(95/C 139/28)

Oggetto: Proposta di un'OCM nel settore delle patate in base a un regime specifico di quote di superficie

Considerando la necessità di procedere alla regolamentazione a livello europeo di un mercato come quello delle patate che presenta una grande instabilità, specialmente in un momento in cui gli agricoltori si rifugiano nella coltivazione delle patate per via delle limitazioni produttive imposte agli altri settori agricoli a causa della generalizzazione dei regimi di quote, fatto questo che potrebbe aggravare i problemi specifici del settore;

considerando che la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio⁽¹⁾ sulla costituzione di

un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate non è appoggiata da tutti, poiché alcuni ritengono fra l'altro che essa potrebbe determinare un aumento delle spese comunitarie, comportare una maggiore complessità amministrativa e/o perturbare il libero sviluppo del mercato;

tenendo conto del recente accordo del Consiglio dei ministri del 18 e 19 luglio 1994, secondo cui esso continuerà le sue deliberazioni per la costituzione di un'OCM nel settore delle patate in vista di una decisione da adottarsi entro il 1° luglio 1995;

considerando che la nuova OCM da costituirsi dovrà essere coerente con la regolamentazione generale riguardante gli altri prodotti agricoli concorrenziali nei confronti delle patate, benché la problematica che ha portato alla regolamentazione attuale di quei prodotti (mancato controllo delle spese del FEAOG-Garanzia), da un lato, e del settore delle patate, dall'altro, sia diversa, e che occorre evitare le tradizionali disfunzioni della PAC;

considerando che l'introduzione di uno specifico regime di quote di superficie nella proposta di OCM nel settore delle patate potrebbe rappresentare un quadro generale flessibile di regolamentazione dell'offerta esente da complessità amministrative o spese finanziarie, all'interno del quale la stessa dinamica del mercato configurerebbe il proprio funzionamento in termini di stabilità, efficienza ed equità,

può la Commissione considerare l'opportunità di esaminare un analogo regime di quote di superficie, ai fini di una sua eventuale inclusione all'interno di una nuova proposta di regolamento relativa all'avvio di un'OCM per le patate?

⁽¹⁾ Doc. COM(92) 185 def, GU n. C 333 del 17. 12. 1992, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(13 gennaio 1995)

La Commissione ha preso in esame con interesse la proposta dell'onorevole parlamentare.

Essa ritiene tuttavia che completare con un sistema di quote di superficie la proposta presentata al Consiglio nel novembre 1992, relativa alla istituzione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate, non favorirebbe una rapida decisione del Consiglio in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2667/94**di Antonio Trizza (NI)****alla Commissione***(14 dicembre 1994)**(95/C 139/29)*

Oggetto: Bando di prequalificazione per progetti pilota e progetti dimostrativi nel quadro dell'adattamento delle strutture agricole e della promozione dello sviluppo rurale (94/C 303/11)

Il regolamento (CEE) n. 2085/93 ⁽¹⁾, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 4256/88 ⁽²⁾, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽³⁾ per quanto riguarda il FEAOG-sezione Orientamento, stabilisce che

«... occorre estendere il campo d'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 in modo che venga tenuto maggiormente conto della componente dello sviluppo rurale...»;

Con l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 sono state finanziate 126 azioni per un importo di 67 MECU, e l'utilizzazione dei fondi disponibili è andata aumentando dall'8,7% nel 1989 al 98% nel 1993. Considerato che nel periodo 1994 sono risultate ammissibili al finanziamento le azioni presentate da enti pubblici e sono state escluse quelle di enti privati, il grado di utilizzazione dei crediti disponibili risulterà limitato.

La comunicazione 94/C 303/11 ⁽⁴⁾ stabilisce che i progetti presentati da enti privati dovranno essere corredati di una garanzia bancaria a copertura degli importi corrispondenti agli anticipi versati dalla Commissione.

Questa condizione, data la sua onerosità, potrà essere difficilmente soddisfatta dalle PMI e dalle associazioni di agricoltori, soprattutto in quelle zone dell'Europa meridionale dove l'accesso al credito è reso difficoltoso dal clima di estrema sfiducia che caratterizza gli istituti creditizi. Questa condizione rischia di compromettere le azioni promosse dalle PMI private e dalle associazioni di agricoltori, a favore delle iniziative dei grossi gruppi industriali e delle multinazionali, restringendo così il campo di applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2085/93;

Non reputa la Commissione di dover modificare in senso favorevole alle PMI ed alle associazioni di agricoltori la clausola che impone ai privati di corredare la propria domanda di finanziamento di una garanzia bancaria che copra per intero gli importi versati dalla Commissione e fare in modo che, a parità di condizioni, i crediti previsti

dall'articolo 8 privilegino le PMI e le associazioni di agricoltori non aventi scopo di lucro?

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. C 303 del 29. 10. 1994, pag. 17.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(16 gennaio 1995)

L'obbligo, per gli enti privati, di fornire una garanzia bancaria nel quadro delle nuove procedure per l'istruzione dei progetti pilota e dimostrativi (articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88) scaturisce dalla preoccupazione della Commissione di contribuire a una gestione efficace e trasparente di questo strumento inteso alla promozione dello sviluppo rurale.

D'altro lato, la garanzia bancaria è una pratica corrente tra le procedure comunitarie. Al momento della presentazione della domanda non si tratta di fornire una garanzia bancaria che copra l'intero importo del progetto. Si chiede al beneficiario del contributo comunitario di fornire una garanzia bancaria corrispondente all'importo di ogni anticipo previsto nel calendario finanziario della decisione.

Successivamente ogni garanzia sarà liberata previa verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2668/94**di Cristiana Muscardini (NI) e Amedeo Amadeo (NI)****alla Commissione***(14 dicembre 1994)**(95/C 139/30)*

Oggetto: Necessità di un aggiornamento degli obiettivi CE di riconversione industriale

Il perdurare della grave crisi occupazionale e produttiva che investe la Lombardia, ed in particolar modo l'area Rhodense-Bollatese, che si quantifica in una continua perdita di posti di lavoro e nella cessazione di un numero sempre crescente di attività produttive deve indurre la Commissione a ridisegnare la mappa delle aree colpite da grave declino industriale.

Può la Commissione avviare un aggiornamento urgente dell'obiettivo 2 della proposta di direttiva CE sulla riconversione di aree gravemente colpite dal declino industriale, prevedendo l'ampliamento dell'area dell'asse del Sempione alla zona del Rhodense-Bollatese da inserire tra le aree europee in cui potranno impiegarsi i fondi strutturali e gli

altri strumenti finanziari CE esistenti per il rafforzamento e la riconversione delle attività produttive?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(16 gennaio 1995)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽¹⁾ del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 ⁽²⁾, i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo 2 sono programmati ed erogati su base triennale. L'elenco delle zone ammissibili a questo obiettivo è stata adottata dalla Commissione il 20 gennaio 1994 per il periodo di programmazione 1994-1996. Il suddetto elenco è stato deciso in base alla proposta dello Stato membro e tenendo conto dei criteri di ammissibilità all'obiettivo specificati al paragrafo 2 dell'articolo succitato.

Alla conclusione dell'attuale periodo di programmazione, ovvero alla fine del 1996, la Commissione procederà alla revisione dell'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo 2, sempre in base alla proposta dello Stato membro.

Tuttavia le regioni colpite da gravi problemi di disoccupazione possono anch'esse beneficiare del contributo comunitario, nell'ambito delle misure orizzontali previste dagli obiettivi 3 e 4, indipendentemente dalla loro ammissibilità agli obiettivi regionali dei fondi strutturali.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2685/94

di Carmen Fraga Estévez (PPE)

alla Commissione

(16 dicembre 1994)

(95/C 139/31)

Oggetto: Misure di ritorsione contro i pomodori pelati

Con la dichiarazione n. 5759 del 24 dicembre 1987 la Presidenza degli Stati Uniti ha imposto misure di ritorsione contro vari prodotti agricoli, in risposta a una decisione comunitaria (direttiva 85/649/CEE) ⁽¹⁾ riguardante le esportazioni verso il territorio della Comunità di carni trattate con ormoni.

Fra i prodotti ai quali si applicavano tali misure figurano i pomodori pelati italiani e spagnoli.

Cosa sta facendo la Commissione per porre fine a tali rappresaglie, soprattutto dopo che il volume delle esporta-

zioni di carne dagli USA alla Comunità è tornato ai livelli precedenti all'entrata in vigore della succitata direttiva?

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1985, pag. 228.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(13 gennaio 1995)

In data 1° gennaio 1989 gli Stati Uniti hanno dazi ad valorem del 100 % su un elenco di prodotti comunitari, ivi compresi i pomodori preparati e conservati, come ritorsione per il divieto di importazione, da parte della Comunità, di carni bovine di animali trattati con ormoni della crescita. Il valore degli scambi dei prodotti riportati in questo elenco viene considerato dagli Stati Uniti equivalente al valore delle perdite di esportazioni di carni bovine causate dal divieto di importare carni trattate con ormoni.

A seguito dell'accordo raggiunto nel 1989 da una task force mista Comunità-Stati Uniti, questi ultimi hanno potuto riprendere le esportazioni di prodotti a base di carni bovine esenti da ormoni e nel 1989 hann'effettuato piccole riduzioni nell'elenco dei prodotti soggetti al dazio del 100 %.

Negli anni successivi i prodotti a base di carni statunitensi sono stati importati nella Comunità in quantitativi maggiori, anche se ancora inferiori alla metà degli scambi realizzati prima dell'imposizione delle misure contro gli ormoni. Di conseguenza la Commissione ha chiesto a varie riprese che gli Stati Uniti riducano la gamma di prodotti compresi nell'elenco, in proporzione al livello attuale di esportazioni statunitensi nella Comunità. Tuttavia finora gli Stati Uniti non hanno accettato gli argomenti della Commissione, affermando che l'entità dell'elenco è pienamente giustificata.

La Commissione sta cercando di trovare una soluzione soddisfacente a questa contesa commerciale, che dovrebbe portare all'abolizione del dazio ad valorem del 100 % da tutti i prodotti riportati nell'elenco statunitense.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2694/94

di Frédéric Striby (EDN)

alla Commissione

(16 dicembre 1994)

(95/C 139/32)

Oggetto: Libera circolazione dei telefonini Natel C fra la Svizzera, la Germania e la Francia

È la Commissione al corrente che, contrariamente per esempio alla legislazione tedesca in materia, il telefonino

Natel C, vero e proprio strumento di lavoro portatile utilizzato dai cittadini tedeschi, svizzeri e francesi nella zona transfrontaliera è oggetto, nel senso Svizzera—Francia, di una cospicua ammenda ad opera dei doganieri francesi?

Si potrebbe ventilare un elenco derogatorio degli strumenti di lavoro nelle zone di frontiera ai fini di un trattamento uniforme in materia?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
(27 febbraio 1995)**

La Commissione è consapevole che non è possibile realizzare la libera circolazione di alcuni tipi di apparecchiature di trasmissione radio senza l'armonizzazione delle bande di frequenza utilizzate dai singoli Stati membri.

Il caso specifico degli apparecchi di radiotelefonazione mobile ha spinto il Consiglio ad adottare la raccomandazione 87/371/CEE, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonazione mobile terrestre nella Comunità ⁽¹⁾ e la direttiva 87/372/CEE, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonazione mobile terrestre nella Comunità ⁽¹⁾. Per incentivare ulteriormente l'impegno di armonizzazione, la Commissione ha sostenuto attivamente l'elaborazione delle norme del caso e ha potuto pertanto adottare la decisione 94/12/CE, del 21 dicembre 1993, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee ⁽²⁾ e la decisione 94/11/CE, del 21 dicembre 1993, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee ⁽²⁾.

Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione che gli operatori stanno fornendo un servizio di comunicazioni mobili terrestri digitali e che sul mercato sono disponibili apparecchiature terminali omologate.

La Commissione può pertanto affermare che in tutti gli Stati membri è già stato messo in atto un sistema digitale moderno, e che la concorrenza nel mercato dei servizi e delle apparecchiature terminali nel campo della radiotelefonazione mobile è ormai una realtà. La Commissione non prevede pertanto di intervenire nel caso della libera circolazione dei telefonini svizzeri Natel C, che utilizzano la tecnologia analogica: l'omologazione è un problema interno della Svizzera, e le frequenze impiegate dai telefonini in questione non sono armonizzate a livello europeo.

La questione delle ammende amministrative o delle pene pecuniarie inflitte dalle autorità francesi per l'importazione illegale di telefoni mobili non autorizzati da paesi terzi o per l'uso illegale degli stessi nella Comunità riveste estremo interesse per la Commissione. Tuttavia l'applicazione di

provvedimenti penali o di ammende rientra tra le competenze del diritto nazionale degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987.

⁽²⁾ GU n. L 8 del 12. 1. 1994.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2696/94
di Frédéric Striby (EDN)
alla Commissione
(16 dicembre 1994)
(95/C 139/33)**

Oggetto: Regolamentazione stradale in Germania

Sono note alla Commissione prassi quantomeno singolari in fatto di regolamentazione stradale invalse in Germania dove, su semplice denuncia di civili, automobilisti e cittadini comunitari sono fermati dalla polizia — che non ha materialmente né constatato né accertato alcuna infrazione — multati, guardati a vista per varie ore e, infine, oggetto di divieto provvisorio di circolare in Germania con menzione apposta sulla patente?

Reputa la Commissione, quale custode dei trattati, dette procedure discriminatorie di delazione e di repressione conformi con lo spirito e la lettera del Trattato sull'Unione europea oltretutto con l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo peraltro ratificata dal Parlamento di Bonn?

Alla luce di questi fatti inquietanti non ritiene la Commissione opportuno oltre che necessario chiedere alle autorità tedesche esaurienti spiegazioni circa le procedure in vigore in Germania?

L'on. Jean-Paul Heider aveva rivolto nel 1993 la stessa interrogazione al Consiglio che si era dichiarato incompetente in materia (interrogazione scritta E-3883/93) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 21. 3. 1994, pag. 28.

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione
(3 marzo 1995)**

La normativa autostradale tedesca consente ai cittadini di denunciare comportamenti stradali da essi ritenuti inaccettabili. Queste questioni sono trattate dalle autorità tedesche.

Le stesse regole si applicano a chiunque circoli sulle strade tedesche, sia che si tratti di cittadini tedeschi che di cittadini stranieri e non sono pertanto discriminatorie.

Di conseguenza la Commissione non può contattare le autorità tedesche per quanto riguarda il comportamento di singoli cittadini.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2697/94

di Armelle Guinebertière (RDE)

alla Commissione

(16 dicembre 1994)

(95/C 139/34)

Oggetto: Difficoltosa riconversione degli spedizionieri doganali

L'abolizione delle formalità doganali intracomunitarie ha comportato conseguenze socio-economiche oltremodo gravi per le imprese di transito e gli spedizionieri doganali.

Nell'ambito della politica di riconversione adottata dall'Unione europea, risulta altresì che non poche imprese, con impellenti esigenze di ricapitalizzazione, incontrano gravi difficoltà specie presso le loro banche.

Ciò premesso, non ritiene la Commissione europea di particolare rilevanza varare a loro favore un programma specifico di prestiti a tasso di interesse agevolato?

Reputa essa che un programma del tipo Konver a favore del comparto interessato potrebbe costituire la risposta adeguata a una situazione così precaria?

Reputa la Commissione che la riconversione del settore in parola sia effettuata con una reale efficacia e che gli stanziamenti per la riconversione siano utilizzati nel modo più sensato?

Intende essa sottoporre al Parlamento europeo una relazione che faccia il punto delle azioni varate e delle risorse stanziante?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione

(3 marzo 1995)

Il dispositivo regolamentare comunitario a favore degli agenti e dei commissari di dogana, in seguito all'abolizione delle operazioni fiscali e doganali alle frontiere intracomunitarie a partire dal 1° gennaio 1993, implicava tre categorie di provvedimenti:

- i) provvedimenti a carico del Fondo sociale europeo;
- ii) provvedimenti a carico del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (iniziativa comunitaria Interreg I e II);

iii) provvedimenti specifici di cui al regolamento (CEE) n. 3904/92 del 17 dicembre 1992 ⁽¹⁾.

L'interrogazione rivolta può essere divisa in vari aspetti:

- a) l'onorevole interrogante chiede se «la Commissione non ritenga importante l'attuazione, a favore degli agenti doganali, di un programma specifico di prestiti a basso tasso d'interesse». Si fa osservare che, fra le dichiarazioni della Commissione sull'articolo 4, (cioè al di fuori del testo del regolamento (CEE) n. 3904/92), la Commissione aveva affermato, all'atto dell'elaborazione del testo, che «i regimi di bonifici d'interesse fanno parte delle forme d'intervento relative al cofinanziamento dei regimi di aiuti nazionali previsti all'articolo 4» del regolamento. Taluni Stati membri si sono avvalsi della possibilità loro offerta. Attualmente l'impegno totale delle somme stanziante rende impossibile tale suggerimento;
- b) per quanto riguarda l'attuazione di un programma specifico di tipo Konver, destinato agli agenti e commissari doganali, non spetta alla Commissione decidere in merito;
- c) la ripartizione delle risorse disponibili fra gli Stati membri e in seno agli stessi è avvenuta in maniera efficace, anche se si può accusare una certa lentezza nell'attuazione dei progetti, compito che spettava ai promotori e all'autorità designata da ciascuno Stato membro per l'avvio del programma. Per quanto riguarda l'impiego degli stanziamenti, per sapere se esso sia stato il più razionale possibile, ci si potrà pronunciare in particolare durante la fase di «valutazione». Tale fase verrà avviata non appena saranno state portate a termine tutte le azioni cofinanziate da tale regolamento;
- d) la Commissione presenterà al Parlamento la relazione relativa agli interventi effettuati in base al regolamento (CEE) n. 3904/92, prevista dall'articolo 12 del regolamento stesso.

⁽¹⁾ GU n. L 394 del 31. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2723/94

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(16 dicembre 1994)

(95/C 139/35)

Oggetto: Pubblicità durante le ore di programmazione televisiva dedicate ai bambini

Può la Commissione indicare quali Stati membri autorizzano la pubblicità televisiva attorno o durante le ore di programmazione televisiva destinate ai bambini?

Ha la Commissione effettuato studi in proposito, o prevede di farlo?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**
(16 febbraio 1995)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta fornita alla sua interrogazione scritta E-2271/94 ⁽¹⁾ relativa agli Stati membri che vietano la pubblicità televisiva durante i programmi destinati ai bambini. Ai paesi indicati in tale risposta si deve aggiungere anche la Svezia, che prevede un regime estremamente rigoroso per la protezione dei bambini.

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 14. 11. 1994, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2728/94
**di Anne André-Léonard (ELDR), Peter Crampton (PSE),
Maren Günther (PPE) e Wilmya Zimmermann (PSE)**
alla Commissione
(16 dicembre 1994)
(95/C 139/36)

Oggetto: Rappresentanza della Commissione al vertice mondiale sullo sviluppo sociale

Può la Commissione indicare il tipo di delegazione che intende inviare al vertice mondiale dell'ONU sullo sviluppo sociale (6-12 marzo 1995, Copenaghen, settembre 1995)? Quanti funzionari parteciperanno alla conferenza e quali direttori generali rappresenteranno?

Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione
(8 marzo 1995)

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha accordato alla Comunità lo status speciale di partecipante a pieno titolo al vertice mondiale per lo sviluppo sociale.

Il Presidente Santer assisterà alla parte del vertice mondiale riservata ai Capi di Stato e di governo.

La delegazione della Commissione sarà guidata dal sig. Flynn, membro della Commissione. Della delegazione faranno anche parte il direttore generale della direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali, il direttore responsabile delle relazioni Nord-Sud della direzione generale per le Relazioni economiche esterne, diversi consulenti provenienti da queste direzioni generali, la direzione generale Sviluppo, oltre a tre membri rappresentativi del Parlamento.

Inoltre, per la circostanza, la delegazione includerà, a titolo eccezionale, rappresentanti del Comitato economico e sociale e delle parti sociali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2736/94
di Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione
(16 dicembre 1994)
(95/C 139/37)

Oggetto: Gigantesca centrale di energia fotovoltaica in Nevada

Stando ad informazioni recenti (*The New York Times* del 16 novembre 1994) la Enron Corporation intende costruire nel deserto del Nevada la più grande centrale del mondo produttrice di elettricità secondo metodi fotovoltaici, con una capacità di 100 mgwatt. L'impresa in questione spera di ottenere energia elettrica al prezzo, indubbiamente modico, di 5,5 centesimi di dollaro nel giro di due anni e, in linea di principio, conta sull'appoggio del Dipartimento federale dell'energia, che acquisterebbe tale elettricità senza altri tipi di sovvenzione.

La Commissione è in possesso di notizie più precise in merito a tale progetto che potrebbe dare un enorme impulso a questo tipo di energia rinnovabile? Ritiene che iniziative analoghe potrebbero essere prese nell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione
(16 febbraio 1995)

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, il progetto al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento è un progetto dell'Amoco/Enron Solar, da realizzare in un sito sperimentale nel deserto del Nevada appartenente al governo federale americano. Il progetto comprende la costruzione di uno stabilimento di fabbricazione di celle fotovoltaiche (silicio amorfo) con una capacità annua di circa 10 MWp e la realizzazione di una centrale fotovoltaica la quale, nel corso del prossimo decennio, potrebbe raggiungere una potenza installata totale di 100 MWp.

L'energia prodotta sarebbe ripresa dal centro sperimentale federale ad un prezzo di 5,5 cents/KWh, vicino al suo attuale costo di approvvigionamento di energia elettrica. Una decisione sulla realizzazione del progetto potrebbe essere adottata nei prossimi mesi.

La Commissione non dispone delle informazioni necessarie per valutare il rendimento tecnico e la redditività economica di questo progetto che non sembra ancora essere completamente definito. È tuttavia certo che le condizioni locali sono particolarmente favorevoli, sia per quanto concerne l'irraggiamento solare del sito sia per quanto riguarda il fabbisogno del centro di energia per il condizionamento dell'aria.

Se il progetto sarà effettivamente realizzato con la capacità annunciata, esso darà certamente nuovi impulsi allo sviluppo della filiera fotovoltaica negli Stati Uniti e nel mondo.

Sarebbe interessante studiare a fondo la possibilità di intraprendere un progetto simile in Europa il quale potrebbe effettivamente avere un impatto comparabile.

sicurezza dell'impianto di Oskarshamn e del reattore Agesta. Nel gennaio 1995 Euratom ha iniziato le ispezioni per verificare le dichiarazioni degli operatori dell'impianto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2737/94

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(16 dicembre 1994)

(95/C 139/38)

Oggetto: Programma nucleare svedese a fini bellici

Di recente si è venuto a sapere (*The Washington Post* del 26/27 novembre 1994) che la Svezia non ha mantenuto gli impegni assunti in quanto firmataria del trattato di non proliferazione nucleare (TNP), giacché ha mantenuto il suo reattore di 85 megawatt «Agesta», atto alla produzione di plutonio, in condizioni da poter funzionare nuovamente in tempi brevi. Si è saputo, tra l'altro, che il defunto ex Primo ministro Olaf Palme da una parte svolgeva dure campagne antinucleari e, dall'altra, era «segretario nel 1958 di un comitato segreto che decise di portare avanti la ricerca sulle opzioni dell'arma nucleare svedese», secondo quanto raccontato in merito a tale programma dall'investigatore Jan Prawitz.

Quali informazioni e osservazioni possono essere trasmesse al Parlamento europeo su tali inquietanti notizie?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(10 febbraio 1995)

La comunità internazionale era a conoscenza dell'esistenza dell'impianto Agesta e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica vi ha effettuato numerose ispezioni.

Le autorità svedesi affermano che, sebbene il reattore Agesta sia teoricamente atto alla produzione di plutonio, esso non è mai stato utilizzato per tali scopi, ma soltanto per il riscaldamento urbano e per generare elettricità. Il reattore è vuoto dal gennaio 1975 e il combustibile esaurito è depositato presso l'impianto di Oskarshamn, che si trova sotto il controllo di sicurezza internazionale. Le autorità svedesi affermano inoltre che la Svezia respinge l'opzione nucleare e che il governo svedese intende rispettare tutti gli obblighi internazionali.

Dal 1° gennaio 1995, con l'adesione della Svezia all'Unione europea, tutte le installazioni nucleari svedesi sono sotto il controllo di sicurezza dell'Euratom. In tale contesto, per consentire all'Euratom di trarre conclusioni sull'utilizzo, in queste sedi, di eventuale materiale nucleare, si stanno mettendo a punto adeguate misure per i controlli di

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2741/94

di Fausto Bertinotti (GUE/NGL)

alla Commissione

(16 dicembre 1994)

(95/C 139/39)

Oggetto: Proliferazione nucleare da parte della Cogema (F)

Secondo fonti giornalistiche, la Cogema avrebbe proposto un nuovo contratto per il riprocessamento di scorie nucleari alla Pe (Preussenelektra) tedesca nel quale, tra l'altro, si offre di prendere il controllo del plutonio ricavato o di trasferire il materiale suscettibile di usi bellici a «terzi», non nominati, di gradimento della Pe.

È stata informata la Commissione di tale contratto?

Può assicurare che esso non viola le norme di radioprotezione e stoccaggio dell'Unione?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(21 febbraio 1995)

Conformemente all'articolo 75 del trattato CEEA, gli impegni concernenti il ritrattamento del combustibile nucleare esaurito devono essere notificati all'Agenzia di approvvigionamento Euratom non appena sono stati firmati i contratti.

Il plutonio, così come tutte le altre materie nucleari definite all'articolo 197 del trattato CEEA cui si riferiscono tali impegni, è soggetto nei territori degli Stati membri al controllo di sicurezza stabilito al capo VII del trattato CEEA. La Commissione si accerta che le materie nucleari non siano distolte dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarle.

Qualora questi materiali non debbano ritornare all'impresa di origine bensì siano destinati ad altre imprese nella Comunità, l'articolo 52 del trattato CEEA conferisce all'Agenzia un diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura nonché un diritto di opzione.

I trasferimenti all'esterno della Comunità di plutonio e di altre materie fissili speciali possono essere effettuati soltanto attraverso l'Agenzia, previa autorizzazione della Commissione. I trasferimenti inoltre devono rispettare i requisiti degli orientamenti sui trasferimenti di materie e apparecchiature nucleari redatti dal gruppo di fornitori nucleari cui

partecipano tutti gli Stati membri. Questi orientamenti contengono principi fondamentali relativi al controllo di sicurezza e agli scambi nucleari internazionali e concernono, inter alia:

- la necessaria dichiarazione dell'utilizzazione prevista e la garanzia formale da parte del governo del paese ricevente in merito all'utilizzazione;
- il livello di attuazione delle misure concernenti la protezione fisica e la sicurezza, a seconda del tipo di materia;
- l'applicazione del controllo AIEA a tutte le attività nucleari in atto o future («full-scope safeguards») nel paese di destino, come condizione agli impegni di forniture a Stati non dotati di armi nucleari.

Oltre all'applicazione di queste misure intese a mantenere un severo controllo sugli scambi di materie nucleari, le disposizioni del capo terzo del trattato CEEA e il diritto derivato concernente le norme fondamentali stabilite per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti si applicano anche alle attività commerciali di ritrattamento. Ogni Stato membro deve conformarsi a queste norme.

L'Agenzia di approvvigionamento Euratom non è al corrente del contratto cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2748/94

di Graham Mather (PPE)

alla Commissione

(16 dicembre 1994)

(95/C 139/40)

Oggetto: Informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 della direttiva relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

A norma dell'articolo 14 della direttiva relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, i singoli Stati membri debbono fornire informazioni sul numero e la natura dei controlli effettuati nei vari settori alimentari e relativi locali. Tali informazioni sono sottoposte alla DG III ai fini di revisione e di elaborazione di studi comparativi.

In qualità di parlamentare ho chiesto che mi venissero trasmesse le informazioni inviate da altri Stati membri per poter effettuare personalmente un raffronto dei risultati. Mi è stato però comunicato che tali informazioni sono confidenziali dal momento che la Commissione non desidera che altri gruppi svolgano studi comparativi. Il motivo addotto è che i vari paesi usano definizioni diverse nei loro studi, rendendo in tal modo impossibili i confronti o falsandoli.

Sono stato informato che in diversi paesi le informazioni in questione sono accessibili al pubblico e pubblicate dal ministero competente. Non è quindi comprensibile per quali motivi le medesime informazioni non possano essermi fornite dalla Commissione. È indubbio che altri gruppi

interessati potrebbero semplicemente contattare i singoli paesi per procurarsi i documenti per svolgere uno studio. Stando così le cose, per quali motivi la Commissione non può trasmettere semplicemente le informazioni degli Stati membri che le pubblicano?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(10 febbraio 1995)

L'articolo 14 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, prevede che gli Stati membri forniscano annualmente informazioni sulle ispezioni dei locali da parte degli agenti incaricati del controllo alimentare. Gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di considerare le informazioni confidenziali, consentendo alle autorità competenti di altri Stati membri di avere eventualmente accesso ai dati originali.

I dati relativi agli anni 1991 e 1992 sono raccolti nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sull'attuazione dell'articolo 14 della direttiva ⁽²⁾, inviata al Parlamento il 6 dicembre 1994.

Le autorità competenti per il controllo dei prodotti alimentari di taluni Stati membri pubblicano annualmente relazioni sulle proprie attività, che possono comprendere informazioni relative alle statistiche sulle ispezioni di controllo dei prodotti alimentari. I dati pubblicati non hanno necessariamente lo stesso formato di quelli trasmessi alla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989.

⁽²⁾ Doc. COM(94) 567.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2754/94

di Alexander Langer (V)

alla Commissione

(21 dicembre 1994)

(95/C 139/41)

Oggetto: Operazioni dell'UE concernenti lo smaltimento di rifiuti speciali nella discarica di Szálanta (Ungheria)

Sa la Commissione che a Szálanta, nelle immediate vicinanze del confine meridionale dell'Ungheria dove vive una minoranza croata, si trova una grande discarica per rifiuti speciali nella quale, facendo in parte ricorso a contenitori arrugginiti, vengono immagazzinate sostanze chimiche che, a quanto risulta, provengono quasi esclusivamente dall'estero — tra l'altro da paesi dell'UE, dagli USA e dal Giappone? Sa la Commissione che è in parola la costruzione di un impianto di incenerimento di notevoli dimensioni alla cui realizzazione sarebbero interessate imprese francesi e che il progetto sarà probabilmente attuato senza tener conto dell'ambiente e della popolazione?

In che modo intende intervenire per chiarire la situazione e appurare eventuali violazioni delle normative comunitarie relative all'esportazione di rifiuti pericolosi nonché per evitare gravi ripercussioni sull'ambiente anche negli Stati confinanti?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(15 febbraio 1995)**

La Commissione non è al corrente dell'esistenza di una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali a Szálanta (Ungheria).

L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 259/93 ⁽¹⁾ del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, vieta qualsiasi esportazione di rifiuti (pericolosi e non) a scopo di smaltimento verso Stati terzi fuori dalla Comunità, ad eccezione di quelle verso alcuni paesi che non hanno comunque attinenza con il caso esposto dall'onorevole parlamentare. Questo regolamento è in vigore dal 6 maggio 1994. Le spedizioni effettuate a partire da questa data, trasgredendo detto divieto, sono da considerarsi illegali.

A norma della direttiva 84/631/CEE ⁽²⁾, emendata dalla direttiva 86/279/CEE ⁽³⁾, precedente al suddetto regolamento, le esportazioni di rifiuti pericolosi verso Stati terzi fuori dalla Comunità erano soggette all'assenso preliminare in conoscenza di causa da parte dello Stato di destinazione (articolo 3.4). Pertanto tutte le spedizioni che abbiano avuto luogo precedentemente al 6 maggio 1994 senza l'assenso delle autorità ungheresi sono da considerarsi illegali.

È compito delle autorità indicate da ciascuno Stato membro sorvegliare e controllare la pratica delle spedizioni di rifiuti, nonché applicare e far rispettare il sistema di notifiche e procedure di controllo prescritto dal regolamento (CEE) n. 259/93. Inoltre gli Stati membri sono obbligati a promuovere azioni legali al fine di proibire e punire il traffico illegale.

L'onorevole parlamentare comprenderà che la Commissione non può rispondere delle spedizioni di rifiuti pericolosi verso l'Ungheria da parte di Stati terzi, quali gli Stati Uniti e il Giappone.

La Commissione non è a conoscenza di progetti di costruzione, né del funzionamento, di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi e non, fuori dalla Comunità. Non è dunque al corrente delle voci relative alla costruzione di un grande impianto di incenerimento a Szálanta (Ungheria).

La Commissione si è rivolta alle autorità ungheresi al fine di ottenere ulteriori informazioni riguardo ai fatti citati dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2757/94

**di David Bowe (PSE)
alla Commissione
(21 dicembre 1994)
(95/C 139/42)**

Oggetto: Colori a olio per pittura e vernici a olio

Può la Commissione precisare se intende vietare i colori ad olio per pittura e le vernici a olio per sostituirli con prodotti a base alchidica e polimerica?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
(16 marzo 1995)**

La Commissione non intende, per il momento, sostituire i colori a olio per pittura e le vernici a olio con prodotti a base alchidica e polimerica.

I colori a olio per pittura sono commercializzati attraverso canali di distribuzione molto specifici e sono utilizzati da un gruppo di utenti assai ridotto e specializzato. Non si ritiene che i rischi, in condizioni normali, siano tali da giustificare, al momento attuale, il ritiro di tali prodotti, a vantaggio di sostituti meno conosciuti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2758/94

**di Jean Baggioni (RDE)
alla Commissione
(21 dicembre 1994)
(95/C 139/43)**

Oggetto: Apertura dei servizi di assistenza a terra alla libera concorrenza

Con l'attuazione del mercato unico il settore dei servizi di assistenza a terra è soggetto alle norme comunitarie di libera concorrenza e i servizi aeroportuali non godono più di un regime d'eccezione. Dal 1° gennaio 1993 alcune compagnie aeree hanno presentato reclamo presso la Commissione per abuso di posizione dominante da parte di taluni aeroporti europei.

In concomitanza coll'inoltro di questi reclami, la Commissione aveva elaborato un primo progetto di direttiva volto a disciplinare le norme di concorrenza in materia di servizi di

assistenza a terra per poi ritirarlo e cederne il posto a un documento di consultazione sul quale si sono pronunciate le autorità nazionali, nonché la commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo e la sezione trasporti e comunicazioni del Comitato economico e sociale. Da allora la Commissione ha allo studio un nuovo progetto di direttiva.

È vero che è difficile trovare un giusto equilibrio tra la necessità di una concorrenza libera e leale e il rischio di destabilizzare questo settore di attività con l'irruzione di operatori esterni cui non importa molto rispettare i vincoli legati alla sicurezza e che forse praticano anche un dumping sociale ed economico.

1. Può la Commissione far sapere quali sono le grandi linee di questa direttiva in corso di elaborazione?
2. Può essa precisare con quali misure intende conciliare il desiderio legittimo di aprire questo settore alla libera concorrenza e la preoccupazione costante di non creare le condizioni per una concorrenza sleale che penalizzerebbe sia gli attuali fornitori di servizi che gli utenti?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(6 marzo 1995)

1. Il 14 dicembre 1994 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dell'assistenza a terra⁽¹⁾ negli aeroporti della Comunità, basata sull'articolo 84, paragrafo 2, del Trattato CEE. Detta proposta mira ad aprire il mercato dell'assistenza a terra, senza peraltro trascurare la sicurezza, lo spazio e la capacità degli aeroporti. Essa comprende inoltre misure aggiuntive volte a garantire l'apertura del settore alla concorrenza, in conformità con i criteri di sicurezza e le considerazioni ambientali, e permette agli Stati membri di assoggettare i prestatori di servizi a norme che possano garantire il buon funzionamento degli aeroporti.

2. Per quanto riguarda la concorrenza leale, il mercato dell'assistenza a terra, così come tutte le altre attività economiche, resterà soggetto alle norme comunitarie sulla concorrenza. Inoltre gli Stati membri potranno continuare ad introdurre misure specifiche atte a garantire il rispetto di tutti i regolamenti e di tutte le disposizioni legali che governano l'assistenza a terra, purché si conformino alle norme del Trattato CEE.

(1) Doc. COM(94) 590 finale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2764/94

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(21 dicembre 1994)

(95/C 139/44)

Oggetto: Riconoscimento dei titoli dei cittadini dell'Unione negli Stati membri

Numerose direttive hanno trattato il problema dell'equivalenza dei titoli e del riconoscimento dei diplomi, allo scopo di rendere effettiva la libera circolazione dei lavoratori. Anche se non si può applicare nessuna direttiva, gli Stati membri sono obbligati a prendere in considerazione i titoli ottenuti da cittadini dell'Unione in altri Stati membri. Se esiste un'equivalenza, il titolo deve essere riconosciuto senza problemi; se tale equivalenza è parziale, le autorità nazionali hanno il diritto di chiedere all'interessato di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche richieste.

In questo secondo caso, chi stabilisce come devono essere dimostrate tali conoscenze presumibilmente acquisite: lo Stato membro in questione o la Commissione?

Secondo quali procedure deve essere effettuata detta dimostrazione?

Esistono garanzie sufficienti che non vengano attuate discriminazioni sulla base della cittadinanza?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(9 febbraio 1995)

L'interrogativo sollevato dall'onorevole parlamentare si riferisce agli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 52 del Trattato CEE, interpretato dalla Corte di giustizia nella causa C-340/89 Vlassopoulou⁽¹⁾. La Corte ha statuito nella sentenza che l'articolo 52 fa obbligo agli Stati membri di istituire una procedura in cui si prendano in considerazione, per l'accesso alle attività professionali regolamentate, i diplomi acquisiti in altri paesi della Comunità.

Se a seguito del confronto emerge una corrispondenza solo parziale fra le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma estero e quelle richieste dalla normativa nazionale, lo Stato membro ospitante è legittimato ad esigere che l'interessato dimostri di aver conseguito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta allo Stato membro ospitante decidere quale forma debba rivestire la prova dell'acquisizione delle conoscenze e delle qualifiche mancanti.

Questa situazione può essere raffrontata con quella vigente nell'ambito del sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali (istituito dalla direttiva 89/48/CEE⁽²⁾ del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni e dalla

direttiva 92/51/CEE⁽³⁾ del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE) in cui, qualora si rilevi una differenza sostanziale tra la formazione e l'istruzione del migrante e quelle richieste per l'accesso alla stessa professione nello Stato membro ospitante, al migrante va offerta, in linea generale, la scelta fra una prova attitudinale e un tirocinio di adattamento, entrambi i quali sono definiti dalle direttive comunitarie.

La Commissione non è al corrente delle procedure applicate dagli Stati membri nei casi di applicazione della giurisprudenza della Corte, dal momento che queste sono di norma decise caso per caso. Va sottolineato che con l'entrata in vigore, il 18 giugno 1994, della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, resta solo un numero limitato di casi che esulano dal campo di applicazione delle direttive.

Risulta dalla stessa sentenza Vlassopoulou che tutte le decisioni delle autorità degli Stati membri ospitanti devono essere motivate e sono passibili di controllo giurisdizionale della loro legalità valutata alla luce del diritto comunitario. A giudizio della Commissione questo requisito offre una tutela soddisfacente contro la discriminazione basata sulla nazionalità.

⁽¹⁾ Raccolta 1991, I-2357.

⁽²⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2767/94

di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE)

alla Commissione

(21 dicembre 1994)

(95/C 139/45)

Oggetto: Etichetta ecologica europea

Può la Commissione far sapere quali categorie di prodotti, oltre alle lavatrici e alle lavastoviglie, saranno prossimamente oggetto della concessione dell'etichetta ecologica europea?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(9 febbraio 1995)

Il 14 novembre 1994 la Commissione ha adottato una decisione che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per la carta da cucina, la carta igienica e gli ammendamenti⁽¹⁾ e il 28 giugno 1993 ha adottato una decisione analoga per le lavatrici e le lavastoviglie⁽²⁾.

I lavori sono ad uno stato avanzato per quanto riguarda i criteri ecologici relativi a detersivi, pitture e vernici, carta

fine, materiali isolanti, lampadine, materie tessili, lacche per capelli e frigoriferi. Si auspica che tali criteri saranno adottati nel corso dell'anno 1995.

Si stanno prendendo in esame altri gruppi di prodotti, fra cui calzature, mattonelle di ceramica, shampoo, batterie, prodotti per la pulizia della casa, agenti di accrescimento e deodoranti. Gli Stati membri hanno richiesto alla Commissione di includere nel progetto un'altra dozzina di gruppi.

⁽¹⁾ GU n. L 364 del 31. 12. 1994.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 7. 8. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2779/94

di Marie-France Stirbois (NI)

al Consiglio

(5 gennaio 1995)

(95/C 139/46)

Oggetto: Effetto giuridico del passaggio all'ECU sulle obbligazioni

Considerando che numerosi contratti (prestiti indicizzati, contratti di locazione, vendite. . .) sono caratterizzati da un riferimento alla moneta avente corso legale;

considerando che il passaggio all'ECU non può essere assimilato a un avvenimento di forza maggiore;

considerando pertanto che numerosi giuristi ritengono che secondo il diritto in questo caso dovrebbe esserci novazione o estinzione dell'impegno originario e pertanto o una nuova base di riferimento accettato dalle due parti o la scomparsa dell'impegno;

Può il Consiglio per ogni Stato membro:

1. Valutare il numero di contratti che potrebbero essere interessati da questa misura?
2. Valutare il costo delle procedure necessarie?
3. Far sapere quali soluzioni propone per risolvere questo problema?

Risposta

(31 marzo 1995)

Il problema della conversione delle monete nazionali nella moneta unica è già stato ricordato in una raccomandazione e in una nota esplicativa della Commissione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾.

Il Consiglio è consapevole degli obblighi derivanti dall'articolo 109 L, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea; sinora, tuttavia, la Commissione non gli ha sottoposto altri documenti. Pertanto a questo stadio non è ancora possibile

fornire indicazioni circa il metodo e le modalità che potranno essere scelti per effettuare tale conversione.

(¹) GU n. C 130 e GU n. L 121 del 12. 5. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2785/94

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(9 gennaio 1995)

(95/C 139/47)

Oggetto: Minaccia per l'occupazione e per le persone con mobilità ridotta

Il Parlamento ha già espresso la sua preoccupazione per la carenza di misure sociali di accompagnamento alla liberalizzazione dei servizi di trasporto, considerandola una minaccia per l'occupazione e per le persone con mobilità ridotta.

Il Consiglio ha già incaricato la Commissione di elaborare programmi d'informazione e di ricerca in questo settore.

Quali azioni ha intrapreso finora la Commissione in seguito a tale incarico?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1995)

La Commissione ha completato il suo programma di azione sull'accessibilità dei trasporti pubblici (¹) con un elenco di priorità (²), redatto su richiesta del Consiglio. I programmi di informazione e di ricerca ricoprono una posizione importante nell'elenco, al pari delle norme.

La Commissione sta finanziando tre progetti relativi ad un servizio di informazione sui trasporti destinato ai disabili, nella prospettiva della costituzione di un servizio internazionale di informazione. I disabili partecipano in ampia misura a questi progetti pilota.

Numerosi programmi di ricerca sull'accesso ai trasporti per le persone con mobilità ridotta sono già in corso o quasi terminati, in particolare l'azione di ricerca Cost 322 sugli autobus a pianale ribassato e sulle applicazioni telematiche destinate agli anziani (Eddit) ed ai guidatori disabili (Telaid), nonché sette progetti nel settore dei trasporti avviati nel quadro dell'azione pilota del programma Tide (tecnologia per l'integrazione socioeconomica dei disabili e degli anziani). Il quarto programma quadro di ricerca prevede numerosi temi che riguardano i trasporti di persone con mobilità ridotta ed i trasporti delle persone.

Anche l'attuazione del Libro bianco sullo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti (³) contempla la costituzione di una rete di cittadini, con particolare riguardo all'interoperabilità dei trasporti ed al miglioramento dell'accessibilità dei trasporti pubblici. La Commissione, come ha fatto sapere al Parlamento, pubblicherà nel corso dell'anno una comunicazione sul concetto di rete di cittadini.

(¹) Doc. COM(93) 433 del 26. 11. 1993.

(²) Doc. SEC(94) 1590 del 10. 10. 1994.

(³) Doc. COM(92) 494 del 2. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2790/94

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(9 gennaio 1995)

(95/C 139/48)

Oggetto: Salvaguardia delle sculture del Partenone ospitate al British Museum

Il direttore dell'ufficio stampa del British Museum ha ammesso che il 31 ottobre 1994, dopo una forte pioggia, è stata notata una fuga d'acqua dal soffitto della sala in cui sono esposte le sculture del Partenone. Tale circostanza non è un caso isolato, dato che sono circolate voci circa ingenti danni causati dall'umidità in un'altra sala contenente bassorilievi assiri. Come è naturale, le autorità greche sono fortemente preoccupate per i pericoli che incombono sulle sculture del Partenone, mentre il ministro greco per la Cultura ha proposto al British Museum di accettare l'aiuto degli archeologi greci e dei conservatori del Museo dell'Acropoli per cercare di affrontare efficacemente il problema.

Può la Commissione dire se condivide le preoccupazioni delle autorità greche, dato che le sculture del Partenone sono considerate parte importantissima del patrimonio comune europeo?

Intende essa chiarire quali sono le reali dimensioni del problema causato dalle fughe d'acqua nella sala in cui è custodito questo tesoro culturale comune unico nel suo genere?

Quali idee essa ha circa la promozione di programmi comuni di conservazione, esposizione e custodia di tale tesoro da predisporre d'intesa tra lo Stato membro d'origine (Grecia) e lo Stato membro ospitante (Regno Unito)?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(22 febbraio 1995)

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare, secondo cui i fregi del Partenone, di valore

inestimabile, costituiscono parte integrante del patrimonio culturale comune europeo.

È in questa ottica che essa sin dal 1983 ha assicurato dei contributi annuali per i lavori di conservazione e restauro effettuati sui monumenti dell'Acropoli ad Atene.

La Commissione non è per contro in possesso di alcuna informazione ufficiale relativa all'incidente in questione.

Essa è comunque pronta ad incoraggiare qualsiasi iniziativa di cooperazione proposta congiuntamente dalle autorità competenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2792/94

di Magda Aelvoet (V)
alla Commissione
(11 gennaio 1995)
(95/C 139/49)

Oggetto: Responsabilità delle banche nella concessione di prestiti

Sembra che la Commissione stia preparando una direttiva che attribuisce responsabilità per danni all'ambiente alle banche che accordano prestiti ad industrie inquinanti.

A che punto è la situazione per quanto concerne tale iniziativa?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**
(14 febbraio 1995)

La Commissione non sta preparando alcuna direttiva di questo tipo. In seguito ai numerosi commenti provocati dalla pubblicazione del Libro verde della Commissione che propone rimedi per i danni all'ambiente ⁽¹⁾, la Commissione sta esaminando varie opzioni per mettere a punto un sistema comunitario sulla responsabilità ambientale. Ciò è coerente con la richiesta del Parlamento (risoluzione del 20 aprile 1994), che invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva sulla responsabilità civile nei confronti dei (futuri) danni all'ambiente. L'obiettivo generale di tale direttiva sarà quello di far pagare a colui che inquina il danno che provoca e, così facendo, sollecitare le parti potenzialmente responsabili a prendere misure atte a prevenire il danno. In questo modo saranno attuati i principi del «chi inquina paga» e dell'azione preventiva, entrambi fissati dal Trattato sull'Unione europea.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 47 final.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2793/94

di Nel van Dijk (V)
alla Commissione
(11 gennaio 1995)
(95/C 139/50)

Oggetto: Regolamentazione Maribel-bis in Belgio

È a conoscenza la Commissione della cosiddetta regolamentazione Maribel-bis applicata in Belgio?

Che cosa comporta tale regolamentazione?

La Maribel-bis accorda riduzioni sui premi di assicurazione sociale dei datori di lavoro nell'ambito dei cosiddetti «settori aperti» dell'economia?

Quali sono le conseguenze di tale regolamentazione sui costi salariali per singolo lavoratore, e qual è l'importo complessivo delle riduzioni?

Ove essa si applichi esclusivamente alle imprese più esposte alla concorrenza internazionale, tale regolamentazione non è in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 92 del Trattato sull'Unione europea relative agli aiuti di Stato suscettibili di falsare la concorrenza?

Intende la Commissione intervenire contro la Maribel-bis?

Il governo olandese, alla cui attenzione la Seconda Camera ha richiamato la regolamentazione in parola ⁽¹⁾, ha sottoposto alla Commissione il quesito circa la compatibilità di tale regolamentazione con l'articolo 92?

È al corrente la Commissione dell'appoggio manifestato dall'organizzazione Koninklijk Nederlands Vervoer all'introduzione di una regolamentazione analoga nei Paesi Bassi, qualora la Commissione stessa non blocchi il governo belga ⁽²⁾?

Conviene la Commissione che la Maribel-bis, soprattutto nel caso in cui essa venga adottata da altri Stati membri ed applicata al trasporto merci per conto terzi su strada, minaccia di favorire tale settore a scapito di altri modi di trasporto e contrasta con l'obiettivo di internalizzare i costi esterni dei trasporti stessi?

⁽¹⁾ Interrogazioni scritte del deputato Tommel, Supplemento agli Atti della Seconda Camera, 1993-1994, nn. 282 e 386.

⁽²⁾ Vedasi *Nieuwsblad Transport* del 12/14. 11. 1994.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**
(3 marzo 1995)

Tramite l'Osservatorio dell'occupazione le autorità nazionali informano regolarmente la Commissione circa le rispettive misure di politica dell'occupazione.

Il piano Maribel II, avviato a partire dal 1° gennaio 1994, ha lo scopo di promuovere l'occupazione in Belgio e la competitività dell'economia belga. Esso prevede riduzioni delle ritenute sociali a carico dei datori di lavoro, di maggiore entità per le imprese operanti nei settori esposti alla concorrenza internazionale che per le imprese operanti al riparo da tale concorrenza.

Trattandosi dei trasporti, risulta dalle informazioni di cui dispone la Commissione che il piano Maribel II copre anche i trasporti internazionali di merce su strada. Il trasporto nazionale, il trasporto ferroviario o fluviale e il trasporto di viaggiatori sono esclusi dal suddetto piano.

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme del Trattato CEE in materia di aiuti statali, il primo piano Maribel, che aveva varato un provvedimento a carattere generale e automatico, non costituiva un aiuto statale ricadente sotto l'applicazione dell'articolo 92 del Trattato CEE. Per quanto riguarda il piano Maribel II, che prevede un aumento delle riduzioni applicate alle ritenute di sicurezza sociale presso i datori di lavoro a favore delle imprese che esercitano precipuamente la propria attività in uno dei settori più esposti alla concorrenza internazionale, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità belghe e, alla luce di queste, sta attualmente esaminando la compatibilità di tale provvedimento con le norme del Trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2798/94

di Mair Morgan (PSE)

alla Commissione

(11 gennaio 1995)

(95/C 139/51)

Oggetto: Donne e Leader II

In base al terzo programma d'azione sull'uguaglianza di opportunità le istituzioni dell'Unione europea sono tenute a garantire che l'insieme delle politiche e dei programmi tenga conto degli interessi delle donne, soprattutto in relazione al mercato del lavoro.

La risoluzione del Parlamento europeo su Leader II chiedeva fra l'altro la creazione di una specifica linea di bilancio al fine di promuovere progetti per le donne e rispecchiare la politica comunitaria relativa all'uguaglianza di opportunità. In essa veniva altresì espresso l'auspicio che le autorità competenti dessero la priorità a progetti che prevedono iniziative a sostegno delle donne.

Gli orientamenti di applicazione nel quadro dell'iniziativa comunitaria per lo sviluppo rurale, Leader II, non fanno alcun riferimento alle donne o alla possibilità di garantire che le donne e gli uomini usufruiscano su un piano di parità delle operazioni finanziate nell'ambito di Leader II.

Quali misure intende adottare la Commissione per garantire che le donne e gli uomini beneficino equamente dei progetti transnazionali e locali attuati nell'ambito di Leader II?

In particolare, quali misure intende adottare la Commissione per tener conto del principio di parità fra uomini e donne nei suoi negoziati con gli Stati membri relativi ai programmi presentati dalle autorità competenti responsabili della gestione di Leader?

Quali misure intende adottare la Commissione per garantire che la rete europea per lo sviluppo rurale (rete Leader) tenga conto delle esigenze degli interessi specifici delle donne in ambito rurale?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(10 febbraio 1995)

In applicazione dei regolamenti dei fondi strutturali e delle disposizioni adottate per l'attuazione delle iniziative comunitarie, tutte le decisioni relative alla selezione dei gruppi locali beneficiari dell'iniziativa Leader saranno prese dai cofinanziatori nazionali, senza il diretto intervento della Commissione.

La Commissione vigilerà affinché i programmi quadro regionali presentati, nonché i criteri di selezione dei beneficiari, non soltanto non contengano alcuna discriminazione contraria al principio della parità di opportunità tra uomini e donne sul mercato dell'occupazione, ma contribuiscano, come prevedono i regolamenti dei fondi strutturali, al perseguimento di questo obiettivo della Comunità.

L'Osservatorio dell'innovazione e dello sviluppo rurale in Europa, che si occuperà di inserire i vari beneficiari del programma e gli altri attori interessati dallo sviluppo rurale, avrà come compito principale quello di valutare e di far conoscere le iniziative innovatrici prese concretamente dalle donne e dagli uomini in ambito rurale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2800/94

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(11 gennaio 1995)

(95/C 139/52)

Oggetto: Sostegno dell'Unione europea allo sviluppo di progetti pilota per la tutela dei centri storici

Alcune città dell'Unione, segnatamente quelle dotate di un centro storico di particolare significato urbanistico e bellezza paesaggistica, stanno mostrando interesse per un progetto pilota inteso alla rimozione di tutti i cavi elettrici, telefonici e telegrafici sospesi e delle antenne di ogni tipo.

Sembra che si sia previsto di realizzare tale progetto pilota a Toledo (Spagna) per sopprimere ogni tipo di cavi che deturpano la bellezza di questa incomparabile città imperiale della Castiglia.

Visti i costi del progetto, che ammontano a 7 miliardi di PTA, può la Commissione far sapere se intende effettuare uno sforzo significativo per parteciparvi, rendendone così possibile l'ulteriore applicazione ad altre città dell'Unione, come Santiago de Compostela, che attende altresì di veder messo nuovamente in valore il suo impareggiabile centro antico, orgoglio dell'urbanistica storica della nostra Unione, grazie ad un progetto simile a quello previsto a Toledo?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(16 febbraio 1995)

Nel quadro della sua azione di conservazione del patrimonio architettonico, la Commissione sovvenziona i progetti di restauro e di conservazione che soddisfino le esigenze del suo programma «Sovvenzione di progetti-pilota per la conservazione del patrimonio architettonico europeo», che ogni anno focalizza l'attenzione su un tema diverso.

Il tema prescelto per il 1995 è la conservazione dei monumenti religiosi ⁽¹⁾. Di conseguenza la Commissione si rammarica di dover informare l'onorevole parlamentare che, in vista delle regole che disciplinano il programma, la proposta in questione non può rientrare nel quadro dell'azione per il 1996.

⁽¹⁾ GU n. C 283 dell'11. 10. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2804/94

di Honório Novo (GUE/NGL)

alla Commissione

(11 gennaio 1995)

(95/C 139/53)

Oggetto: Valutazione d'impatto ambientale dell'autostrada tra o Freixo e os Carvalhos

È in via di costruzione il ponte del Freixo, che collega le città di Porto e Gaia, in Portogallo, e contemporaneamente si stanno costruendo gli assi di collegamento autostradale (IP1), sul lato sud, fra questo stesso ponte e la cittadina dos Carvalhos, tutte opere cui partecipa finanziariamente l'Unione europea.

La legislazione comunitaria riguardante questo tipo di opere impone che in via preventiva venga effettuata una valutazione d'impatto ambientale (VIA) con un periodo di consultazione pubblica prima dell'approvazione. È avvenuto però che la VIA sia stata resa nota soltanto a metà del 1994, quando le opere di costruzione del tratto autostradale in questione erano state avviate già da oltre un anno.

Può la Commissione far sapere se:

1. ritiene valida una valutazione d'impatto ambientale che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, è stata resa pubblica soltanto dopo l'inizio della costruzione del nuovo tratto della IP1 fra o Freixo e la cittadina dos Carvalhos e senza alcuna discussione pubblica;
2. qualora tale valutazione fosse formalmente invalidata, quali misure la Commissione intende imporre al governo portoghese affinché risarcisca i danni causati alla popolazione e all'ambiente dalla mancata effettuazione di una vera valutazione d'impatto ambientale?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(1° marzo 1995)

La Commissione non è a conoscenza di irregolarità commesse in occasione della valutazione d'impatto ambientale svolta in merito all'autostrada IP1 tra Freixo e Carvalhos.

Poiché dalle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare risulta che la consultazione pubblica sarebbe stata effettuata un anno dopo l'inizio dei lavori, la Commissione si è rivolta alle autorità portoghesi per avere informazioni più dettagliate in proposito.

Questo fatto costituirebbe infatti una violazione della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾, in base alla quale il pubblico deve esprimere il proprio parere prima dell'avvio di un progetto.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2808/94**di Ulrich Stockmann (PSE)****alla Commissione***(11 gennaio 1995)**(95/C 139/54)*

Oggetto: Finanziamento di misure nel settore dell'infrastruttura di trasporto nel Land Sassonia-Anhalt

Il 3 luglio 1993 è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 1738/93 ⁽¹⁾ del Consiglio del 25 giugno 1993 relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato interno.

Si invita la Commissione a comunicare:

1. Quali mezzi finanziari in applicazione di questo programma d'azione abbia ricevuto il Land Sassonia-Anhalt negli anni 1993 e 1994.
2. Quale sostegno finanziario abbia ricevuto il Land Sassonia-Anhalt negli anni 1993 e 1994 mediante stanziamenti del Fondo regionale a favore dell'infrastruttura di trasporto.
3. Se e quanti fondi dell'FESR la Commissione si propone di utilizzare nei nuovi Länder per il futuro finanziamento di progetti selettivi di reti transeuropee.

⁽¹⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 4.

**Risposta data dal sig. Kinnoek
a nome della Commissione**

(22 febbraio 1995)

Nel quadro del programma di azione sull'infrastruttura da trasporto (linea di bilancio B5-700), tutte le richieste di sostegno finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune e le conseguenti decisioni della Commissione fanno riferimento agli Stati membri interessati e non a regioni specifiche. A tale proposito il Land Sassonia-Anhalt non ha ricevuto finanziamenti diretti.

I seguenti progetti di infrastruttura di trasporto in Germania hanno tuttavia ricevuto un sostegno finanziario nel periodo 1993-1994 (linea di bilancio B5-700) sulla base del regolamento (CEE) n. 1738/93 del Consiglio del 25 giugno 1993, relativo all'attuazione di un programma di azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti.

(in MECU)

Anno	Progetti	Sostegno
1993	Frontiera olandese Emmerich-Oberhausen-collegamento Colonia: miglioramento per l'alta velocità	20
1993	Studio per la sezione tedesca del canale Twente-Mittelland	0,1
1994	Studio di fattibilità per il terminale ferroviario/stradale di Kassel	0,025
1994	Terminale ferroviario/stradale di Grossbeeren	5
1994	Terminale ferroviario/stradale Lipsia-Halle	7,665
1994	Terminale ferroviario/stradale Magdeburg Rothensee	2,75
1994	Terminale ferroviario/stradale di Basel (Weil am Rhein)	8
1994	Terminale ferroviario/stradale Kornwestheim	1
1994	Centro di servizio logistico ferroviario a Weil am Rhein	1
1994	MEGA Compound Center — Port Neuss	1,25

Né il quadro di sostegno comunitario per il 1991-1993, né il quadro di sostegno comunitario 1994-1999 (entrambi concordati tra la Commissione e le autorità tedesche) prevedono finanziamenti del FESR nel campo dell'infrastruttura di base, compresa l'infrastruttura di trasporto. Di conseguenza, negli anni 1993-1994, il FESR non ha cofinanziato l'infrastruttura di trasporto, a parte alcune strade secondarie di accesso a siti industriali.

Nel quadro di sostegno comunitario 1994-1999 non è stato previsto un cofinanziamento del FESR a favore delle reti transeuropee (TEN).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2809/94**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)****alla Commissione***(11 gennaio 1995)**(95/C 139/55)*

Oggetto: Smaltimento di fanghi contenenti piombo

In Grecia operano numerose industrie e fabbriche che producono rifiuti pericolosi senza disporre delle indispensabili infrastrutture per la loro raccolta o inertizzazione. L'accumularsi di simili rifiuti e il loro smaltimento che spesso volte avviene in maniera sbrigativa o indesiderata ha già provocato gravi problemi nel paese. Di recente è stato tra l'altro denunciato il problema delle raffinerie di petrolio che producono enormi quantità di fanghi contenenti piombo estremamente pericolosi per la salute pubblica e l'ambiente.

Poiché i fanghi contenenti piombo vengono raccolti negli stessi siti industriali senza nessuna garanzia per la sicurezza attuale e futura di questo tipo di smaltimento e visto che non esiste alcuna struttura centralizzata incaricata della gestione e dello smaltimento degli stessi, può la Commissione dire quali provvedimenti intende prendere per far sì che la Grecia applichi di fatto la direttiva relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e quali finanziamenti prevede eventualmente di erogare nell'immediato futuro ai fini di uno smaltimento centralizzato e sicuro dei fanghi contenenti piombo?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**
(1° marzo 1995)

La direttiva 78/319/CEE ⁽¹⁾ obbliga gli Stati membri ad elaborare programmi per l'eliminazione dei rifiuti pericolosi. Questi programmi devono elencare i luoghi di deposito adeguati all'eliminazione da tali rifiuti. Essi devono essere pubblicati, comunicati alla Commissione e costantemente aggiornati.

L'obbligo a carico della Grecia esiste fin dalla sua adesione alla Comunità. Fino ad oggi la Commissione non ha ancora ricevuto dalle autorità greche alcun programma ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 78/319/CEE.

È opportuno sottolineare che il fondo di coesione istituito ai sensi dell'articolo 130 D del Trattato CEE consente alla Grecia di ottenere un notevole sostegno per finanziare progetti in materia di ambiente. Di conseguenza potrebbe essere concesso un sostegno finanziario per la creazione di una rete di impianti per il trattamento di rifiuti pericolosi, se le autorità greche presentassero una richiesta in tal senso.

A partire dal 27 giugno 1995 la direttiva 78/319/CEE sarà sostituita dalla direttiva 91/689/CEE ⁽²⁾. Anche l'articolo 6 di questa direttiva prevede l'obbligo di stabilire un programma di gestione dei rifiuti pericolosi.

La Commissione sta attualmente elaborando un questionario sull'applicazione della direttiva, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE, modificata dalla direttiva 94/31/CE ⁽³⁾, relativa ai rifiuti pericolosi. Gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva in base a tale questionario.

Inoltre l'articolo 8, paragrafo 3, richiede agli Stati membri di fornire alla Commissione le informazioni specifiche relative agli impianti o alle imprese che effettuano l'eliminazione o il recupero dei rifiuti pericolosi.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2811/94

di James Nicholson (PPE)

alla Commissione

(22 dicembre 1994)

(95/C 139/56)

Oggetto: Libro bianco su crescita, competitività e occupazione

Il livello inaccettabilmente elevato di disoccupazione riscontrabile in tutto il territorio dell'Unione europea è stato riconosciuto dalla Commissione quale problema che esige un'attenzione immediata. Il Libro bianco della Commissione su crescita, competitività, occupazione delinea una strategia per combattere tale fenomeno, strategia che è stata successivamente appoggiata in occasione della recente riunione del Consiglio europeo svoltasi ad Essen, in Germania. Alla luce di tali fatti intende la nuova Commissione applicare il massimo impegno alla realizzazione di questo Libro bianco che si propone di dimezzare l'attuale tasso di disoccupazione entro l'anno 2000?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(17 marzo 1995)

La Commissione ha riconosciuto la necessità di creare 15 milioni di posti di lavoro, allo scopo di dimezzare il tasso di disoccupazione, per sottolineare l'entità e la gravità del problema e la natura degli sviluppi e delle scelte da compiere per risolverlo in modo efficace. La Commissione si adopererà al massimo per raggiungere questo scopo e, assieme al Consiglio, si troverà in una posizione di maggior vantaggio a seguito della riunione di Essen. Ciò è dovuto al fatto che i capi di Stato e di governo, oltre a ribadire le priorità del Libro bianco, hanno avviato un processo destinato a ravvicinare gli interventi nel settore degli affari sociali e le azioni dei Consigli Ecofin, identificando modalità per valutare i progressi compiuti per quanto riguarda le modifiche e la creazione di posti di lavoro. Non c'è alcun dubbio che, nella lotta contro la disoccupazione, il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione ⁽¹⁾, approvato nel Consiglio europeo di Bruxelles, presenti un carattere innovatore in termini di strategia. Nondimeno anche il Consiglio di Essen presenta queste caratteristiche, grazie all'accordo su una procedura di cooperazione nella Comunità, per un continuo controllo e aggiornamento, negli Stati membri, della situazione relativa al conseguimento di un più elevato livello di occupazione con l'attuazione delle strategie indicate prima.

Recentemente la Commissione ha fatto pervenire al Parlamento e al Consiglio ⁽²⁾ una comunicazione relativa al modo in cui intende porre in pratica le conclusioni del Consiglio di Essen.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 700 def.

⁽²⁾ Doc. COM(95) 74.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2814/94**di Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione***(11 gennaio 1995)**(95/C 139/57)*

Oggetto: Risorse idriche e energia rinnovabile nei progetti di cooperazione scientifica e tecnica nell'ambito dell'iniziativa Avicenne

Può la Commissione fornire informazioni sui progetti relativi alle risorse idriche e alle fonti di energia rinnovabili nell'ambito dell'iniziativa Avicenne, indicando l'importanza che rivestono questi due settori nel contesto della cooperazione scientifica e tecnica con i paesi terzi mediterranei, i paesi e i centri che partecipano ai progetti per ciascuno di essi, nonché gli importi destinati ai progetti?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(17 febbraio 1995)

Nel 1994 quindici progetti di ricerca sono stati scelti per un finanziamento nel quadro dell'iniziativa Avicenne 1994, di cui cinque nel settore del trattamento e della riutilizzazione delle acque di scarico, tre nel settore delle fonti di energia rinnovabili e cinque nel settore del trattamento delle acque di scolo e delle fonti di energia rinnovabili.

I partecipanti a questi progetti hanno sede in tutti i paesi terzi mediterranei, che possono essere presi in considerazione nel quadro dell'iniziativa Avicenne, nonché nella maggior parte degli Stati membri della Comunità. L'elenco completo viene trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2821/94**di Giovanni Burtone (PPE)****alla Commissione***(11 gennaio 1995)**(95/C 139/58)*

Oggetto: Attività professionale e remunerazione dei medici in formazione specialistica postlaurea

L'attuazione in Italia della direttiva 93/16/CEE ⁽¹⁾ che modifica la direttiva 82/76/CEE ⁽²⁾, a sua volta recante modifica delle direttive 75/362/CEE ⁽³⁾ e 75/363/CEE ⁽⁴⁾ relative tra l'altro all'attività e alla formazione dei medici specialisti, avvenuta con il decreto legislativo 257/91, dà adito a molti dubbi. Infatti, mentre l'articolo 5, comma 1 di detto decreto inibisce per tutta la durata della formazione a tempo pieno l'esercizio di attività libero professionali esterne alle strutture in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale, la direttiva 93/16/CEE all'articolo 25,

comma 2, prevede espressamente la compatibilità di un'attività professionale remunerata a titolo privato con la formazione specialistica.

L'allegato I, punto 2 della direttiva afferma inoltre chiaramente che la formazione specialistica a tempo pieno e a tempo ridotto fanno oggetto di adeguata remunerazione. A questo effetto il decreto legislativo 257/91 stabilisce in realtà solo la corresponsione di «borse di studio» di entità molto inferiore al trattamento economico riservato ai medici di pari qualifica appartenenti al SSN. È escluso anche ogni trattamento previdenziale, di tutela in caso di malattia, gravidanza, puerperio, ecc.

Ciò premesso si chiede alla Commissione:

1. se non ritenga che il decreto legislativo 257/91 violi, per la parte in oggetto, le disposizioni comunitarie di riferimento;
2. se un'eventuale attività privata non possa costituire una valida integrazione alla «borsa di studio», tale da consentire un'adeguata remunerazione;
3. quali iniziative intende assumere per assicurare la corretta applicazione del diritto comunitario nel caso in questione da parte dell'Italia.

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 14.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(14 febbraio 1995)

Il decreto legislativo italiano 257/91 prevede esplicitamente all'articolo 1, paragrafo 1, che la formazione di specialista è una formazione a tempo pieno. Non è quindi opponibile l'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva «medici» poiché tale articolo riguarda unicamente la formazione a tempo ridotto.

La formazione a tempo pieno deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 24, paragrafo 2 e le caratteristiche specificate all'allegato I della direttiva. Conformemente a tali condizioni «lo specialista in via di formazione deve dedicare a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti». È quindi di proposito che il Consiglio ha previsto l'incompatibilità di un'attività professionale privata con una formazione di specialista a tempo pieno.

Infine, per il 1991, primo anno d'applicazione del decreto legislativo 257/91, la borsa di studio ammontava a LIT 21 500 000, cifra considerata dalla Commissione conforme alla condizione di «remunerazione adeguata» prevista dalla

direttiva medici. Pertanto la Commissione risponde negativamente alle domande 1 e 2 e la domanda 3 è priva di oggetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2824/94

di **Amedeo Amadeo (NI)**
alla Commissione
(11 gennaio 1995)
(95/C 139/59)

Oggetto: Incremento del contributo 1994/1995 delle risorse proprie per l'Italia

Una stima relativa al sistema delle risorse proprie, effettuata dopo il vertice di Edimburgo nel dicembre 1992, aveva previsto un aumento globale per l'Italia di 1 617 000 ECU. La Commissione ha recentemente effettuato un'altra stima che, al contrario, ridurrebbe il contributo per l'Italia portandolo dalla quota prevista a 1 192 000 ECU.

Pur considerando che tale riduzione dovrebbe tener conto delle proiezioni al 1995 del livello dei prezzi, delle previsioni PNL e dei prelievi IVA e avanzando alcune perplessità sull'ammontare del taglio previsto, si chiede alla Commissione di poter conoscere in dettaglio i calcoli esatti che hanno portato alla importante riduzione del contributo originariamente previsto per l'Italia.

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**
(23 febbraio 1995)

Dopo il Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 la Commissione aveva proceduto a una stima dell'incidenza sui contributi relativi alle risorse proprie basandosi sulla spesa e le previsioni disponibili per la base IVA e il PNL, ai prezzi e tassi di cambio 1992.

Più recentemente sono state effettuate delle stime sulla base dei prezzi e tassi di cambio 1995, che hanno portato a cifre di spesa maggiori.

La quota dell'Italia rispetto all'IVA totale è così scesa dello 0,5 % rispetto alle cifre precedenti, mentre la sua quota PNL è scesa dell'1 %. Di conseguenza, nonostante l'aumento della spesa, le stime finali relative ai contributi addizionali per l'Italia, sulla scorta dei cambiamenti nel sistema delle risorse proprie per il periodo 1995-1999, si sono rivelate inferiori alle stime iniziali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2825/94

di **Amedeo Amadeo (NI)**
alla Commissione
(11 gennaio 1995)
(95/C 139/60)

Oggetto: Sistema aeroportuale europeo

Gli 11 progetti prioritari di reti transeuropee scelti a Corfu hanno trovato e trovano fattori finanziari, tecnici e amministrativi che ne ostacolano la realizzazione.

In riferimento al progetto n. 10 aeroporto Malpensa (MI-Italia) gradirei sapere dalla Commissione a che punto è la realizzazione del progetto?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**
(1° marzo 1995)

Nell'ambito dei lavori del gruppo Christophersen, nel 1994 sono stati organizzati due seminari sul progetto aeroporto Malpensa che hanno consentito di risolvere una serie di annosi problemi.

Il Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 ha ribadito la priorità del progetto aeroporto Malpensa.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il progetto, compresi i collegamenti tra l'aeroporto e le reti stradale e ferroviaria, procede come previsto. Nel dicembre del 1994 la Banca europea per gli investimenti ha concesso un prestito per l'avviamento finanziario del progetto Malpensa. Inoltre, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1738/93 del Consiglio, del 25 giugno 1993 ⁽¹⁾, la Commissione attualmente cofinanzia, sul bilancio del 1994, tre studi di fattibilità sui collegamenti tra l'aeroporto e la rete stradale.

⁽¹⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2828/94

di **Cristiana Muscardini (NI)**
alla Commissione
(11 gennaio 1995)
(95/C 139/61)

Oggetto: Potenziamento degli assi ferroviari

Il Consiglio europeo di Essen ha constatato che i progetti prioritari nel settore dei trasporti sono già avviati o lo saranno tra poco.

Come è noto alla Commissione, gli assi ferroviari Nord-Sud tra Genova e Milano ed Est-Ovest tra Genova e Nizza potenziano ed adeguano, con il passaggio all'alta velocità, il sistema portuale ligure già classificato come «in crescita» dalla direzione generale delle Politiche regionali dell'Unione.

Può la Commissione far conoscere per quali ragioni questi due progetti sono stati esclusi fin dal Consiglio europeo di Corfù dall'elenco dei progetti prioritari nel settore dei trasporti?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1995)

Il Consiglio europeo di Bruxelles ha invitato il gruppo Christophersen, un gruppo di rappresentanti personali dei Capi di Stato e di governo, a coordinare e promuovere le azioni degli Stati membri volte all'attuazione dei progetti di interesse comune. Al fine di accelerare il completamento delle reti transeuropee, il gruppo è stato incaricato di individuare dei progetti prioritari (tra i 26 progetti relativi ai trasporti e una serie di progetti relativi alle telecomunicazioni e al settore dell'energia compresi nel «Libro bianco: crescita, competitività e occupazione»). Conformemente al compito affidatogli, il gruppo ha selezionato vasti progetti infrastrutturali, molti dei quali relativi a zone di frontiera, che si prospettavano di rapida realizzazione e per i quali si poteva pensare a forme di collaborazione tra i settori pubblico e privato. Tutti questi progetti sono inclusi nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽¹⁾.

L'obiettivo era di esaminare questi progetti in maniera tale da poter trarre delle conclusioni di carattere generale per quanto riguarda la rapida attuazione di qualsiasi altro progetto relativo alla rete transeuropea dei trasporti. Il gruppo Christophersen ha pertanto accordato particolare attenzione alla definizione di criteri di selezione per i progetti prioritari e ne ha tenuto conto al momento della valutazione delle proposte di progetto. È stata prestata particolare attenzione agli aspetti già citati (dimensioni del progetto, possibilità di partecipazione del settore privato e stato di avanzamento), nonché alla fattibilità economica e al possibile contributo alla competitività e alla coesione economica e sociale. Si è voluto anche preservare un certo equilibrio, sia per quanto riguarda i diversi modi di trasporti che le regioni interessate, poiché i progetti prioritari sono stati considerati progetti «pilota».

Nel dicembre del 1994, al termine dei suoi lavori, il gruppo ha presentato un elenco di 35 progetti prioritari relativi al territorio comunitario e 7 progetti relativi ai collegamenti tra la Comunità e i paesi terzi. Su 35 progetti, 9 riguardano anche l'Italia che, inoltre, è coinvolta in un progetto relativo ad un collegamento tra la Comunità e l'Europa centrale e orientale.

Tutti i progetti inclusi nell'elenco sono stati formalmente proposti dal gruppo Christophersen. Tuttavia nessuno dei

progetti citati dall'onorevole parlamentare era tra quelli presentati dalle autorità italiane. Pertanto essi non sono stati inseriti nell'elenco dei progetti prioritari prima o dopo il vertice di Corfù. Solo le autorità italiane possono fornire i motivi circa la loro decisione di non presentare il progetto Milano-Genova-Milano.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 106 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2835/94

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

alla Commissione

(11 gennaio 1995)

(95/C 139/62)

Oggetto: Carattere complementare degli aiuti FSE

Nella relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 1993 al paragrafo 8.21 a) ⁽¹⁾ si legge che

«in alcuni paesi, gran parte degli aiuti FSE rappresenta in realtà un rimborso di spese già effettuate dalle amministrazioni nazionali per i programmi la cui pianificazione ed esecuzione sono poco influenzate dal FSE».

In questa osservazione della Corte dei conti viene subito messo in discussione l'intero sistema del finanziamento «complementare» a titolo del FSE.

Intende la Commissione riflettere seriamente su tale considerazione in molti casi corretta e, in caso affermativo, ha già qualche idea in merito a quali potrebbero essere le misure idonee a garantire il carattere complementare degli aiuti del FSE?

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 24. 11. 1994, pag. 143.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(17 febbraio 1995)

Il carattere complementare degli aiuti del Fondo sociale europeo (FSE) è espresso con il principio della complementarità (articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽¹⁾). Questo significa che, per i programmi relativi al periodo 1994-1999, i comitati di controllo dovranno essere informati, mediante relazioni periodiche, circa l'utilizzazione di fondi FSE a carattere complementare.

Il fatto che in alcuni Stati membri il finanziamento del Fondo sociale sia destinato a cofinanziare progetti regionali o nazionali non comporta necessariamente il mancato rispetto del principio di complementarità. Per il periodo 1990-1993 è stata intrapresa un'operazione di controllo dell'osservanza

del principio in questione. Per quanto riguarda il periodo 1994-1999, sia il principio stesso che i metodi di controllo figurano nei documenti programmatici.

(¹) GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2838/94

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

alla Commissione

(11 gennaio 1995)

(95/C 139/63)

Oggetto: Euroqualification

Può la Commissione fornire una panoramica dell'attività del programma «Euroqualification» da quando esso è stato lanciato?

È possibile sapere altresì come il Belgio partecipa a tale programma e quali sono le organizzazioni responsabili?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 marzo 1995)

Euroqualifica è un programma cofinanziato dagli Stati membri e dal Fondo sociale europeo (FSE) sulla linea specifica «Azioni innovatrici». Si tratta di un programma comune nel quale sono coinvolti i principali organismi nazionali responsabili delle formazioni professionali, destinate a coloro che cercano un impiego (giovani oppure disoccupati di lunga durata), obiettivo 3 e 4 del FSE.

Il programma prevede azioni di formazione destinate a preparare i beneficiari ad esercitare il loro mestiere nel quadro e nelle condizioni specifiche di un partenariato di imprese o di una mobilità professionale personale.

Il programma consente:

- un partenariato fra organismi aventi dimensioni e competenze nazionali, al fine di sviluppare sperimentazioni comuni e creare condizioni efficaci per un'ampia collaborazione permanente in materia di formazione professionale;
- la gestione della sovvenzione globale concessa dalla Commissione per la preparazione tecnica, l'attuazione di un dispositivo comune di assistenza tecnica e la realizzazione di azioni di formazione.

L'iniziativa è stata presa all'inizio dal FOREM (Belgio francofono), dall'AFPA (Francia) e dall'ENAIP (Italia). Il partenariato è stato esteso ai 12 Stati membri e a 13 organismi (due per il Belgio: il VDAB e il FOREM).

A tutt'oggi 10 Stati membri sono parti attive e due sono osservatori (Germania — Danimarca). Il Belgio francofono (FOREM) ha presentato la domanda di contributo presso la Commissione a titolo e su domanda dell'insieme delle parti attraverso il Belgio.

L'associazione senza scopo lucrativo Euroqualifica — organismo intermedio creato a questo scopo — ha ricevuto il finanziamento della Commissione sotto forma di una sovvenzione globale. Detto finanziamento è stato suddiviso per organismo, per anno e per tipo d'azione (assistenza tecnica transnazionale — assistenza tecnica nazionale — azioni di formazione). La suddivisione dei costi per Stato membro e per anno, trasmessa alle autorità del FSE degli Stati membri, è la risultante dei vari bilanci (oggetti di cofinanziamento, ad esempio attraverso la comunità fiamminga per il VDAB) determinati con i capitolati Euroqualifica.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2842/94

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

alla Commissione

(11 gennaio 1995)

(95/C 139/64)

Oggetto: Controllo della Commissione sugli aiuti dell'FSE

Reiteratamente si sostiene che i controlli della Commissione sull'utilizzo degli aiuti dell'FSE sono troppo limitati. Questo risulta ancora una volta dalla relazione della Corte dei conti per l'esercizio 1993 per quanto riguarda in particolare i nuovi «Länder» tedeschi.

Ha la Commissione qualche idea circa gli strumenti (personale, ecc.) che sarebbero necessari per poter eseguire un controllo veramente efficace su tutto il territorio dell'Unione?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 marzo 1995)

Nel 1994 la Commissione ha svolto 94 visite di controllo. I risultati saranno inseriti nella relazione annuale del Fondo sociale europeo (FSE) per il 1994. La Commissione non è tuttavia la sola responsabile dei controlli nel contesto degli accordi di partenariato. In particolare anche gli Stati membri hanno responsabilità in questo senso. Sono in procinto di essere conclusi accordi tra la Commissione e gli Stati membri allo scopo di dar corpo a tale idea ed incoraggiare la cooperazione con la Commissione.

Al fine di accrescere la sensibilità degli Stati membri vengono inoltre organizzati in questi ultimi dalla Commissione seminari di gestione e controllo finanziario dei fondi strutturali.

L'impressione generale è che fin dal 1990, tramite un maggiore coinvolgimento delle autorità regionali FSE responsabili, vi sia stato un miglioramento in sede di sorveglianza e controllo delle spese FSE.

Occorrerebbe un ulteriore rafforzamento in questo senso tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente versate in connessione con il finanziamento delle politiche strutturali e l'organizzazione di un sistema informativo nel settore.

L'impiego corretto dei fondi FSE non è soltanto questione di impiegare un maggior numero di controllori, ma riguarda in particolare procedure di gestione amministrativa e orientamento permanente e controllo dell'esecuzione da parte delle autorità coinvolte, nonché una più stretta cooperazione con le stesse. Le risorse umane disponibili per eseguire i controlli potrebbero tuttavia essere utilmente consolidate al fine di garantire una gestione soddisfacente da parte delle autorità nazionali, ivi compresi adeguati controlli e valutazioni.

Ogni anno la Commissione elabora un programma di controllo che persegue una forma di equilibrio fra le priorità e le risorse. In sede di elaborazione del programma si tiene conto del volume dei fondi implicati e delle informazioni relative al livello di affidabilità dei sistemi nazionali. Una copertura adeguata si ottiene su base pluriennale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2845/94

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

alla Commissione

(11 gennaio 1995)

(95/C 139/65)

Oggetto: Progetto di TAV belga e aiuti europei

Il progetto di TAV (Treno ad alta velocità) belga non figura nell'elenco delle iniziative prioritarie nel settore dei trasporti transeuropei.

Questo dunque significa che la Commissione ritiene in via definitiva che tale progetto non potrà beneficiare di un aiuto europeo?

Si avranno ancora delle discussioni in merito?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(10 marzo 1995)

Il progetto TGV (Treno a grande velocità) che collega Parigi, Bruxelles, Colonia, Amsterdam e Londra, e comprende le

linee da Bruxelles ai confini francese, tedesco e olandese, fa parte dell'elenco dei 14 progetti prioritari adottati dal Consiglio europeo di Essen, nel dicembre 1994.

Questo progetto ha già ricevuto un finanziamento dalla linea di bilancio per le reti transeuropee e si pensa che continuerà ad essere finanziato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2851/94

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

alla Commissione

(11 gennaio 1995)

(95/C 139/66)

Oggetto: Impiego delle lingue alla Commissione

In un pieghevole pubblicato in lingua inglese dalla DG V concernente il progetto Eures, l'indirizzo del luogo dove si terrà l'esposizione organizzata a Bruxelles sull'occupazione in Europa (European Employment Week Exhibition) è indicato esclusivamente in francese («Palais des Congrès»).

Analogamente, l'indirizzo della Commissione figura solamente in francese («Rue de la Loi»).

La Commissione deve comunque sapere che l'interrogante non è assolutamente d'accordo con questo modo di agire, volto a negare il carattere incontestabilmente bilingue di Bruxelles.

Può dire altresì la Commissione quando essa intende modificare questa politica unilaterale?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(3 marzo 1995)

Le norme per riportare l'indirizzo della Commissione a Bruxelles sulla carta intestata, di cui alla risposta all'interrogazione scritta E-2076/94 ⁽¹⁾, sono state estese in seguito alle pubblicazioni e agli stampati.

Nel caso citato dall'onorevole parlamentare, riguardante l'opuscolo Eures realizzato da un'agenzia privata e distribuito per il lancio del sistema il 17 novembre 1994, le istruzioni non erano ancora state ricevute dal prestatore di servizi al momento della realizzazione dello stampato stesso.

La Commissione vigilerà sulle norme in vigore in tale settore.

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 6. 2. 1995, pag. 56.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2852/94di **Concepció Ferrer (PPE)**

al Consiglio

(21 dicembre 1994)

(95/C 139/67)

Oggetto: Necessità di azioni a favore dei minorati mentali

Considerando che i minorati mentali appartengono ad una delle categorie più svantaggiate dell'Unione europea e che in molti casi non esistono per essi normative adeguate,

considerando che il Parlamento europeo ha adottato in data 16 settembre 1992 una risoluzione sui diritti dei minorati mentali, conosciuta come risoluzione Schmidbauer,

il Consiglio pensa di rivolgere una raccomandazione agli Stati membri indicando le misure necessarie per dare seguito alla risoluzione suddetta?

Risposta

(31 marzo 1995)

La situazione estremamente difficile dei minorati mentali è ben nota al Consiglio, il quale rammenta la sua decisione del 25 febbraio 1993 che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996) ⁽¹⁾.

Spetta alla Commissione valutare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'opportunità di presentare al Consiglio una proposta di raccomandazione in materia.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2853/94di **Michl Ebner (PPE)**

al Consiglio

(21 dicembre 1994)

(95/C 139/68)

Oggetto: Libera circolazione di persone — Accordo di Schengen

Il 1° gennaio 1995 la Repubblica federale d'Austria sarà membro dell'Unione europea. Vorrei chiedere al Consiglio dell'Unione europea che cosa si propone di fare per assicurare libero movimento delle persone tra il nuovo Stato aderente e gli altri Stati, ai sensi del Trattato CEE, articolo 3, lettera C, secondo il dettato dell'articolo G, n. 3 del TUE.

Al tempo stesso si propone di invitare l'Austria a far parte dell'accordo di Schengen. Vorrei pertanto chiedere al

Consiglio dell'Unione che cosa intende fare in merito e se non sarebbe logico invitare quanto prima l'Austria ad aderire all'accordo di Schengen e sviluppare l'accordo stesso.

Risposta

(31 marzo 1995)

1. Dal 1° gennaio 1995 le disposizioni dei trattati che prevedono la libera circolazione delle persone nell'Unione europea sono applicabili ai quindici Stati membri dell'Unione europea, compresa la Repubblica d'Austria. Conformemente alle norme del Trattato CEE, è compito della Commissione controllare la corretta applicazione delle disposizioni di detto trattato.

2. Gli accordi di Schengen rientrano nella sfera di una cooperazione intergovernativa totalmente indipendente dall'Unione europea. Pertanto il Consiglio non può prendere nessuna disposizione per promuovere l'adesione dell'Austria ai suddetti accordi. Tuttavia al Consiglio consta che l'Austria già dispone dello status di osservatore agli accordi di Schengen e dovrebbe aderirvi entro l'anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2859/94di **Winifred Ewing (ARE)**

alla Commissione

(16 gennaio 1995)

(95/C 139/69)

Oggetto: Composizione dei foraggi

La Commissione potrebbe dare indicazioni specifiche sull'etichettatura dei relativi ingredienti per garantire che gli allevatori nell'UE sappiano esattamente con che cosa nutrono i loro animali? Potrebbe esaminare i prodotti forniti dai commercianti di foraggio nell'UE ed elencare i nomi delle società e degli Stati in cui tali foraggi sono stati esportati?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(17 febbraio 1995)

La Comunità ha sempre attribuito grande importanza all'efficacia e alla sicurezza di impiego dei foraggi. Infatti proprio per questo motivo l'uso e la commercializzazione degli alimenti semplici o composti per gli animali sono coperti dalle direttive 77/101/CEE ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 90/654/CEE ⁽²⁾, e 79/373/CEE ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/74/CEE ⁽⁴⁾ che riguardano, come le direttive 91/357/CEE ⁽⁵⁾, modificata dall'accordo SEE ⁽⁶⁾, e 82/475/CEE ⁽⁷⁾, modificata dalla direttiva 91/334/CEE ⁽⁸⁾, l'indicazione della composizione degli alimenti composti in modo molto dettagliato.

Inoltre la direttiva 92/87/CEE stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari⁽⁹⁾, mentre la decisione 91/516/CEE stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali⁽¹⁰⁾, modificata dalla decisione 92/508/CEE⁽¹¹⁾.

Inoltre la Commissione ha presentato al Consiglio una nuova proposta che definisce le norme di etichettatura nonché un elenco dei principali ingredienti usati o come mangimi semplici da parte degli allevatori o come materia prima da parte dei fabbricanti di mangimi composti⁽¹²⁾.

(1) GU n. L 32 del 3. 2. 1977.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990.

(3) GU n. L 86 del 6. 4. 1979.

(4) GU n. L 237 del 22. 9. 1993.

(5) GU n. L 193 del 17. 7. 1991.

(6) GU n. L 1 del 3. 1. 1994.

(7) GU n. L 213 del 21. 7. 1982.

(8) GU n. L 184 del 10. 7. 1991.

(9) GU n. L 319 del 4. 11. 1992.

(10) GU n. L 281 del 9. 10. 1991.

(11) GU n. L 312 del 29. 10. 1992.

(12) Doc. COM(94) 313 def., GU n. C 236 del 24. 8. 1994.

La Commissione non dispone di orientamenti sulla distanza minima dalla costa che devono osservare le navi che trasportano sostanze chimiche pericolose.

A seguito tuttavia delle conclusioni del Consiglio misto Ambiente/Trasporti del 25 gennaio 1993, gli Stati membri stanno individuando, sulla base di criteri forniti dalla Commissione, un elenco di aree marittime sensibili sotto il profilo dell'ambiente che devono essere protette dai rischi del traffico marittimo. Eventuali altre misure adottabili comprendono l'istituzione di una distanza di navigazione minima dalla costa nelle aree particolarmente sensibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2861/94

di Winifred Ewing (ARE)

alla Commissione

(16 gennaio 1995)

(95/C 139/71)

Oggetto: Seguito dell'Anno dei disabili

La Commissione intende fare una dichiarazione sul seguito dell'Anno dei disabili? Potrebbe fornire una relazione sui progressi registrati in ciascuno Stato membro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2860/94

di Winifred Ewing (ARE)

alla Commissione

(16 gennaio 1995)

(95/C 139/70)

Oggetto: Navi che trasportano sostanze chimiche pericolose

La Commissione dispone di direttive sulla distanza minima dalla costa che una nave da carico che trasporta sostanze chimiche rischiose deve osservare? In caso negativo intende la Commissione avanzare proposte per introdurre norme in materia?

Risposta data dal sig. Kinnoek
a nome della Commissione

(21 febbraio 1995)

Per motivi di sicurezza, le navi devono navigare nell'ambito di piani di separazione del traffico o di sistemi di rotta ove essi sono applicabili in base a norme internazionali. Nelle acque sotto la giurisdizione di uno Stato costiero, le navi devono navigare tenendo conto dei regolamenti stabiliti dall'autorità competente. In altre aree le navi alturiere devono mantenere una distanza di sicurezza rispetto alla costa secondo la buona prassi marittima, tenendo conto di tutte le circostanze locali e dei regolamenti internazionali.

Risposta data dal sig. Flynn

a nome della Commissione

(3 marzo 1995)

L'Anno internazionale dei portatori di handicap 1981 ha generato il primo programma comunitario a favore dei portatori di handicap, e successivamente Helios e Helios II; quest'ultimo proseguirà fino alla fine del 1996. Questi programmi avevano lo scopo di promuovere l'integrazione e la parità di opportunità per i portatori di handicap.

Dei recenti risultati di rilievo fa parte l'istituzione del Forum europeo dei portatori di handicap, che è uno degli organismi consultivi di Helios II. Si tratta di una struttura consultiva rappresentativa di tutta la gamma degli handicap. Tutti gli anni la Commissione sostiene anche la giornata europea dei portatori di handicap, che consegue alla decisione delle Nazioni Unite di designare il 3 dicembre come giornata annuale internazionale dei portatori di handicap. Si tratta di un'importante iniziativa che favorisce una maggior consapevolezza e interessa i movimenti europei dei portatori di handicap, il pubblico in genere e i responsabili delle politiche a tutti i livelli.

Nel quadro del programma Helios le attività di scambio e informazione, con la partecipazione di quasi 700 associati di tutta la Comunità, e 250 conferenze e seminari annuali a livello europeo ad opera di organizzazioni non governative si concluderanno con l'elaborazione delle guide Helios di

buona pratica nei settori della riabilitazione funzionale, dell'istruzione, della formazione, dell'occupazione e dell'autonomia nell'esistenza quotidiana.

Il Libro bianco sulla politica sociale adottato il 27 luglio 1994 ⁽¹⁾ dimostra l'impegno della Commissione a favore della parità di opportunità per i portatori di handicap. Esso contiene riferimenti sia all'elaborazione di un codice di buona pratica interno alla Commissione per l'impiego di portatori di handicap, sia ad uno strumento adeguato per sostenere le norme standard NU sulla parificazione delle opportunità per i portatori di handicap. Il Libro bianco afferma inoltre che in occasione della prossima revisione dei trattati occorre pensare all'eventuale introduzione di uno specifico riferimento alla lotta alla discriminazione dovuta a varie ragioni, tra le quali gli handicap.

Quest'evoluzione si accompagna ad azioni positive a livello nazionale, favorite dal Fondo sociale europeo, che finanzia programmi di formazione, da iniziative comunitarie come Horizon, che promuove l'integrazione dei portatori di handicap nel mercato del lavoro concorrenziale, e dal programma Tide, che incentiva le innovazioni tecnologiche a vantaggio dei portatori di handicap e degli anziani.

Un quadro generale della situazione dal 1981 in ciascuno degli Stati membri si può ottenere dai relativi servizi nazionali.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 333 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2865/94

di Winifred Ewing (ARE)

alla Commissione

(16 gennaio 1995)

(95/C 139/72)

Oggetto: Aiuti dell'Unione europea al riciclaggio dei rifiuti

Potrebbe la Commissione illustrare in dettaglio gli incentivi e gli eventuali aiuti finanziari che offre in supporto ai gruppi locali che si occupano del riciclaggio di rifiuti nelle aree remote e periferiche?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(6 marzo 1995)

Considerando che il riciclaggio dei rifiuti in genere provoca problemi maggiori sulle isole rispetto al continente, nel gennaio 1994 la Commissione ha iniziato un programma intitolato: «Codici di buona pratica per il riciclaggio dei rifiuti sulle isole». Il programma ha la forma di una serie di

studi coordinati dalla Commissione e si prefigge di trovare mezzi pratici che possano aiutare le autorità locali a gestire i rifiuti nelle loro isole.

I risultati degli studi saranno disponibili verso il mese di ottobre 1995. Tra i vari risultati del programma ci sarà un manuale per il riciclaggio dei rifiuti sulle isole. A quel momento si prenderà una decisione sull'eventuale seguito del programma.

La Commissione ha finanziato anche, nel quadro dello strumento finanziario per l'ambiente (Life), un certo numero di progetti di dimostrazione sul riciclaggio dei rifiuti solidi nelle isole, e in particolare nelle isole della Grecia e dell'Italia.

Infine, trattandosi di regioni estremamente periferiche, la Commissione, sulla base del progetto ambientale dei programmi Poseidom, Poseican e Poseima, ha concesso un finanziamento a favore delle azioni nel settore dei rifiuti, per studi di caratterizzazione della fattibilità per l'applicazione della legislazione sulla gestione dei rifiuti e per studi di fattibilità concernenti la raccolta selettiva e il trattamento dei rifiuti solidi (compostaggio, riciclaggio). Questi studi interessano le regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare, le isole Canarie e le Azzorre.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2866/94

di Winifred Ewing (ARE)

alla Commissione

(16 gennaio 1995)

(95/C 139/73)

Oggetto: Studio sugli effetti dell'ora legale

Dato che è stata fissata una data comune per la fine dell'ora legale nel 1996 e nel 1997, la Commissione ha ora intrapreso, come promesso, uno studio sugli effetti economici o d'altro genere dell'ora legale e fornirà tutti i dettagli sulla portata di questo studio?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(1° marzo 1995)

In linea con l'impegno assunto con il Parlamento ed il Consiglio, all'epoca dell'adozione della settima direttiva sugli accordi per l'ora legale, la Commissione ha effettivamente predisposto uno studio sull'attuazione dell'ora legale, il cui obiettivo è di avere un quadro, più completo, non solo dell'impatto dell'ora legale in quanto tale, ma anche delle ripercussioni, economiche e non, del passaggio duplice dell'ora legale, in particolare per il consumo energetico, la sanità pubblica, le condizioni di lavoro e di vita, l'agricoltura, la tutela ambientale, la sicurezza stradale, il turismo ed

il tempo libero. I risultati saranno disponibili nella seconda metà del 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2868/94

di Winifred Ewing (ARE)

alla Commissione

(16 gennaio 1995)

(95/C 139/74)

Oggetto: Requisiti di sicurezza per i fuochi d'artificio

Al momento di stabilire i requisiti di sicurezza ai quali i produttori, i distributori, i venditori all'ingrosso e al dettaglio di fuochi d'artificio dovranno conformarsi per garantire la sicurezza del consumatore europeo, i rigorosi criteri adottati in tutto il Regno Unito fungeranno da norma alla quale allineare tutti gli altri, oppure verranno ridimensionati per le pressioni esercitate da Stati membri in cui la sicurezza pubblica non ha forse mai rivestito un'importanza altrettanto elevata che nel Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(20 febbraio 1995)

L'onorevole parlamentare è certamente al corrente del fatto che le norme sono fissate dal CEN, il Comitato europeo per la standardizzazione. La conformità alle norme è volontaria ed una norma non può, di per sé, alterare il quadro normativo in vigore in uno Stato membro. Ciò può avvenire soltanto nel caso in cui una norma sia stata preparata in seguito ad un mandato della Commissione, nel contesto di una direttiva «nuovo approccio». In tal caso la norma fornisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva cui essa si riferisce. Nel caso dei fuochi d'artificio, non esiste alcuna direttiva e il CEN non ha agito in seguito a un mandato della Commissione; il CEN sarà pertanto l'unico responsabile dei risultati dei lavori di normalizzazione in materia. Il CEN svolge queste attività in maniera completamente indipendente, con la partecipazione di organismi appartenenti a tutti gli Stati membri.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la sicurezza pubblica relativa ai fuochi d'artificio può essere garantita dalle autorità nel quadro delle norme vigenti del Trattato e della legislazione secondaria applicabile, di cui fa parte la direttiva 92/59/CEE del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 228 dell'11. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2871/94

di Winifred Ewing (ARE)

al Consiglio

(16 gennaio 1995)

(95/C 139/75)

Oggetto: Jesus Mendoza, detenuto politico

Intende il Consiglio richiedere l'immediata e incondizionata scarcerazione di Jesus Alfonso Castiglione Mendoza, 40 anni, insegnante e giornalista radiofonico, condannato il 19 agosto 1994 a venti anni di prigione con la falsa accusa di aver partecipato ad un attacco del gruppo armato d'opposizione, il Partito comunista peruviano (Sentiero luminoso)?

Risposta

(28 marzo 1995)

L'interrogazione rivolta dall'onorevole parlamentare non è stata oggetto di discussioni nell'ambito del Consiglio.

L'Unione europea ribadisce l'importanza che attribuisce alla democrazia rappresentativa, allo Stato di diritto e al rispetto integrale dei diritti dell'uomo, che implicano che anche le azioni della giustizia e della polizia siano soggette alle norme elaborate conformemente a tali principi.

Se risultasse che il caso in questione richiede una presa di posizione da parte sua, essa non mancherebbe di pronunciarsi ispirandosi a queste considerazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2872/94

di Winifred Ewing (ARE)

al Consiglio

(16 gennaio 1995)

(95/C 139/76)

Oggetto: Asrat Woldeyes, detenuto politico

Intende il Consiglio sollevare il caso del detenuto politico Asrat Woldeyes, un professore di medicina di 65 anni arrestato in Etiopia nel luglio del 1993 e condannato a due anni di reclusione unicamente per la sua opposizione non violenta al governo d'Etiopia?

Risposta*(28 marzo 1995)*

L'Unione europea segue con attenzione il caso dei prigionieri politici in Etiopia, in particolare per quanto concerne i rappresentanti di partiti politici legalmente riconosciuti. Pertanto l'Unione europea è intervenuta il 24 ottobre 1994 a favore dell'AAPO, che il sig. Asrat Woldeyes presiede.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2880/94**di Undine-Uta Bloch von Blotnitz (V)****alla Commissione***(16 gennaio 1995)**(95/C 139/77)*

Oggetto: Prestiti Euratom: condizioni di erogazione e trasparenza

In sede d'esame delle richieste di prestiti Euratom, uno degli aspetti di cui tener conto è rappresentato dall'attinenza del progetto in questione con il piano energetico globale dello Stato interessato.

1. Quali Stati dell'Europa centro-orientale e dell'ex Unione Sovietica dispongono di siffatti piani energetici globali?
2. Può la Commissione mettere a disposizione del Parlamento i piani esistenti?
3. Quali sono le modalità della partecipazione del pubblico per quanto riguarda la richiesta, la concessione e l'utilizzazione di prestiti Euratom?
4. La decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione del 4 febbraio 1994 ⁽¹⁾, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, è valida anche per i documenti relativi all'erogazione di prestiti Euratom?

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 58.

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione***(6 marzo 1995)*

1. Trattandosi dei piani energetici globali, la situazione varia considerevolmente da un paese all'altro ed è in continua evoluzione. Infatti l'Ungheria e la Federazione di Russia hanno definito strategie globali interinate dai rispettivi parlamenti essendo volte a fungere da base per le decisioni future nel settore energetico. I governi delle Repubbliche Ceca e Slovacca, della Romania o della Polonia hanno anch'essi messo a punto degli approcci globali. Per i paesi in cui tali piani non esistono ancora, invece, l'assistenza tecnica internazionale, segnatamente tramite i programmi Phare, Tacis e Synergy, apporta la propria esperienza mettendola a disposizione dei governi come del resto ha raccomandato il Consiglio «Energia» nelle conclusioni

del 25 maggio 1994 sulla sicurezza nucleare nei paesi dell'Est.

2. La Commissione è pronta a mettere a disposizione del Parlamento la documentazione in parola nell'osservanza, naturalmente, della classificazione definita dal paese interessato.

3. Per tutti i prestiti, lo stadio della domanda è trattato in modo riservato. Per contro, la relazione generale sull'attività delle Comunità, pubblicata annualmente dalla Commissione, fornisce informazioni sui prestiti Euratom. Inoltre altre informazioni inerenti ai prestiti Euratom figurano nella relazione annua della Commissione al Consiglio e al Parlamento sull'attività di assunzione e di erogazione dei prestiti della Comunità.

4. La decisione 94/90/CECA, CE, Euratom dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, si applica alla comunicazione di informazioni attinenti ai dossier Euratom.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2895/94**di Hiltrud Breyer (V)****alla Commissione***(16 gennaio 1995)**(95/C 139/78)*

Oggetto: Ampliamento della Saale

1. È la Commissione a conoscenza dello studio «Produttività dell'ampliamento della Saale» effettuato dall'Istituto di ricerca economica ecologica? In caso affermativo,

- a) quali conseguenze trae la Commissione dalla conclusione di questo studio, secondo cui per ragioni di ordine economico non vanno assolutamente attuati i lavori di ampliamento?
- b) intende essa ritirare la promessa della concessione di finanziamenti comunitari vista la mancata produttività constatata?

2. Nella valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto di ampliamento della Saale si è tenuto conto della variante zero?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione***(6 marzo 1995)*

1. La Commissione non è a conoscenza dello studio menzionato dall'onorevole parlamentare.

2. Ai termini della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾, la Commissione non riceve sistematicamente gli studi

d'impatto ambientale effettuati negli Stati membri.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2898/94

di Carmen Fraga Estévez (PPE)

alla Commissione

(16 gennaio 1995)

(95/C 139/79)

Oggetto: Relazione della Commissione sul regime applicabile ai tonni destinati all'industria conserviera

La relazione della Commissione sul regime applicabile ai tonni destinati all'industria conserviera (¹) afferma, al punto III, che «attualmente l'approvvigionamento del settore della trasformazione non avviene più soltanto sotto forma di tonni interi, ma anche di filetti («loins»); quest'ultima presentazione è soggetta alla riscossione di un dazio del 24 %».

Può la Commissione indicare i quantitativi di filetto di tonno importati annualmente negli ultimi anni, la loro provenienza e in quale misura è loro applicato il regime delle preferenze generalizzate?

(¹) Doc. COM(94) 266 def.

Risposta data dalla sig.ra Bonino

a nome della Commissione

(10 febbraio 1995)

I dati relativi al periodo 1988-1992 figurano nell'allegato V.1 della relazione della Commissione sul regime applicabile ai tonni destinati all'industria conserviera.

Nel 1993 i dati disponibili sulle importazioni comunitarie di questi prodotti «loins» sono stati i seguenti:

<i>(tonnellate)</i>	
Origine	Quantitativi
Venezuela (¹)	4 266
Colombia (²)	799
Ecuador (²)	4 851
Thailandia (¹)	287

(¹) Regime generale SPG (Sistema di preferenze generalizzate).

(²) Regime speciale droga.

A decorrere dal 1994 i prodotti in questione sono quelli di cui alle sottovoci della nomenclatura combinata 1604 14 12, 1604 14 16 e 1604 19 31. Nel primo semestre del 1994 sono stati importati i quantitativi seguenti:

— «Loins» di tonni, palamite e boniti (*Sarda spp*) sotto olio vegetale (sottovoce 1604 14 12):

<i>(tonnellate)</i>	
Origine	Quantitativi
Ecuador (¹)	180
Thailandia (²)	942
Turchia	603
Maurizio	35
Madagascar	610
Filippine (²)	461
Indonesia (²)	107
Cuba (²)	142
Senegal	74
Costa d'Avorio	47
Giappone	47
Maldive (²)	16
Libia (²)	9
Slovenia	3
Marocco	4
Totale	3 280

(¹) Regime speciale droga.

(²) Regime generale SPG (Sistema di preferenze generalizzate).

— «Loins» di tonni, palamite e boniti (*Sarda spp*) non conservati o preparati sotto olio vegetale — ad esempio, cotti e congelati (sottovoce 1604 14 16):

<i>(tonnellate)</i>	
Origine	Quantitativi
Colombia (¹)	5 989
Ecuador (¹)	4 415
Thailandia (²)	786
Costa Rica (¹)	1 234
Turchia	360
Maurizio	622
Madagascar	42
Filippine (²)	144
Venezuela (²)	540
Seicelle	308
Indonesia (²)	54
Senegal	46
USA	70
Costa d'Avorio	18
Totale	14 628

(¹) Regime speciale droga.

(²) Regime generale SPG (Sistema di preferenze generalizzate).

Fino all'ottobre 1994 le importazioni effettuate nel corso dell'anno, per le sottovoci 1604 12 e 1604 16, sono ammontate a 26 251 t; sono stati importati soltanto quantitativi marginali (13 t) della sottovoce 1604 19 31 («loins» *Euthynnus pelamis*).

Nel 1995, ai sensi del regolamento che proroga, nel 1995, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90, (CEE) n. 3900/91 e (CE) n. 3282/94 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, tutti i paesi beneficiari del SPG droga avranno lo stesso regime, ivi compreso il Venezuela, e i «loins» di tonno potranno essere importati in esenzione totale dai dazi doganali e in ragione di 20 000 t.

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2901/94

di Anne André-Léonard (ELDR)

alla Commissione

(16 gennaio 1995)

(95/C 139/80)

Oggetto: Cinture di sicurezza sugli scuolabus

Ogni giorno migliaia di bambini fanno uso degli scuolabus per recarsi a scuola o partire in gita.

In caso di incidente, vi è il rischio che i bambini siano proiettati dai finestrini, con conseguenze troppo spesso mortali.

Per evidenti ragioni di sicurezza, non sarebbe opportuno rendere le cinture di sicurezza obbligatorie per gli scuolabus così come lo sono per le automobili?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(10 marzo 1995)

L'onorevole parlamentare si riferisce alle condizioni tecniche di installazione delle cinture di sicurezza negli autobus urbani, interurbani e da gran turismo e inoltre al fatto di rendere obbligatorio il loro allacciamento.

Per quanto riguarda la prima interrogazione, la Commissione sta preparando modifiche alle tre direttive, relative all'installazione delle cinture di sicurezza negli autobus urbani, interurbani e da gran turismo. Tali modifiche saranno presentate al comitato di adattamento al progresso tecnico delle direttive sui veicoli a motore e saranno basate sui risultati di un programma di ricerca finanziato dalla Commissione. È molto probabile che le modifiche riguardino

almeno l'installazione delle cinture con due punti di ancoraggio. L'obiettivo è quello di limitare il numero di incidenti mortali e di feriti a causa di incidenti in cui i passeggeri vengono proiettati fuori dai finestrini.

Se le modifiche verranno adottate, le disposizioni si applicheranno per cominciare ai nuovi tipi di veicoli e poi, dopo qualche anno, a tutti i nuovi veicoli. Esse non riguarderanno i veicoli già in circolazione, a causa dei problemi tecnici relativi all'installazione degli ancoraggi in veicoli che non sono stati concepiti a tal fine.

Nel sistema di regolamentazione comunitaria per la costruzione di veicoli, non viene fatta la distinzione tra gli autobus per adulti e gli autobus per gli scolari. Di conseguenza l'installazione delle cinture di sicurezza riguarderà tutti i veicoli senza distinzione, tranne quelli concepiti per il trasporto di passeggeri in piedi.

Per quanto riguarda l'allacciamento delle cinture di sicurezza, bisogna notare che la Commissione, per il momento, non ha alcun progetto di renderlo obbligatorio negli autobus. Una modifica della legislazione comunitaria sarebbe prematura fino al momento in cui un buon numero di autobus sia effettivamente fornito di cinture di sicurezza. Di conseguenza gli Stati membri sono liberi di proporre le normative nazionali, se lo desiderano.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3/95

di Kirsten Jensen (PSE)

al Consiglio

(23 gennaio 1995)

(95/C 139/81)

Oggetto: Situazione nel Sudan

È disposto il Consiglio a valutare se, in base a quanto riportato nel rapporto della Pax Christi «The French Connection — report on the political, economical and military collaboration between Khartoum and Paris», tutti gli Stati membri realizzano lo spirito e le intenzioni dell'embargo relativo agli armamenti, deciso dall'Unione europea nella riunione del Consiglio del 15 marzo 1994?

Risposta

(28 marzo 1995)

Come ricordato dall'onorevole parlamentare, il 15 marzo 1994 l'Unione europea ha adottato una «posizione comune definita in base all'articolo J.2 del Trattato sull'Unione europea, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan». In tale decisione è precisato quali equipaggiamenti militari l'embargo riguardi.

Il Trattato sull'Unione europea prevede che «gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserva la politica

estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati».

L'articolo 2 della suddetta decisione prevede effettivamente che gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che l'embargo sia applicabile a decorrere dal 16 marzo 1994.

Uno scambio di informazioni ha luogo nell'ambito del gruppo «Esportazioni di armi convenzionali», in stretta cooperazione con i gruppi geografici, sull'attuazione da parte degli Stati membri degli embargo decisi dall'Unione.

Finora nessun elemento permette di ritenere che alcuni Stati membri non rispettino lo spirito e le intenzioni della decisione dell'Unione europea del 15 marzo 1992 relativa al Sudan.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-6/95

di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V)

alla Commissione

(19 gennaio 1995)

(95/C 139/82)

Oggetto: Fondi UE destinati alla ricerca nel campo dell'incenerimento di fanghi residui

La Commissione dell'Unione europea appoggia i progetti nel campo del recupero dei prodotti contenenti carbonio e derivanti dal trattamento delle acque reflue. Un tipo di riciclaggio preso in esame della Commissione sembra essere la combustione di tali sostanze negli inceneritori industriali.

1. Può la Commissione far sapere nel quadro di quali programmi di ricerca sono appoggiati tali progetti?
2. In che misura sono già stati o saranno corrisposti dei finanziamenti UE, e a quali progetti sono stati o saranno destinati?
3. Può la Commissione far sapere se appoggia un corrispondente progetto pilota a Stolberg (Germania federale) e, in caso affermativo, in che misura?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(1° marzo 1995)

1. La Commissione sostiene i progetti di ricerca nel campo della valorizzazione dei residui carboniosi della depurazione delle acque di scarico nell'ambito dell'azione di

promozione, accompagnamento e seguito (Apas), approvata dal Parlamento per gli anni 1992-1994, alla linea di bilancio «Clean Coal Technology 1992-1994».

2. La Comunità, i paesi dell'EFTA e l'industria hanno contribuito rispettivamente con 12 MECU, 4 MECU e 14 MECU agli ottimi risultati ottenuti. Lo stesso tema è stato ripreso nel quarto programma quadro e continuerà nell'ambito del programma specifico Joule-Thermie.

3. Nel quadro dell'«Apas-Clean Coal Technology», è stato concesso un sostegno di 500 000 ECU ad un progetto di Berzelius-Stolberg che è stato approvato in particolare dal consiglio municipale di Colonia e si è concluso con grande successo. È stato dimostrato che nella fabbricazione del piombo destinato alle batterie per automobili, l'aggiunta di fanghi di depurazione al carbone migliorava gli scarichi e la composizione delle ceneri senza peraltro modificare la qualità del piombo. Il bilancio di CO₂ migliora così notevolmente. I metalli pesanti possono essere recuperati nelle ceneri e reintrodotti nel piombo. Il processo costituisce quindi un pozzo di metalli pesanti. L'altra soluzione, cioè il compostaggio o la dispersione nei campi, libera CO₂ e metano senza recupero del loro contenuto energetico ed introduce negli alimenti e nelle acque freatiche prodotti di decomposizione, diossine e metalli pesanti. Il progetto di Berzelius-Stolberg rappresenta quindi un enorme vantaggio per l'ambiente. La ditta Berzelius ha presentato richiesta di autorizzazione per valorizzare energeticamente tutti i fanghi di depurazione di Aquisgrana, Stolberg e dintorni. Il progetto ha anche compreso una vasta azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di informazione dei cittadini e della stampa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-8/95

di Clive Needle (PSE)

al Consiglio

(23 gennaio 1995)

(95/C 139/83)

Oggetto: Prostituzione minorile

È al corrente il Consiglio del traffico internazionale di giovani e bambini avviati alla prostituzione, che si svolge tra gli Stati membri e i paesi del sud-est asiatico, in particolare la Thailandia e le Filippine?

Di quali informazioni dispone in relazione a tale fenomeno e quali misure adotta per coordinare le normative e le azioni volte a garantire la protezione sancita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia?

Risposta

(28 marzo 1995)

L'Unione europea si rallegra per la firma, avvenuta cinque anni orsono, e per la rapida ratifica da parte di numerosi

Stati, della Convenzione sui diritti dell'infanzia, che ha rappresentato un passo avanti nello sviluppo di una rete globale di misure e di strumenti a tutela dei diritti dell'infanzia. Essa prosegue i suoi sforzi affinché la Convenzione sia firmata e ratificata dagli Stati che ancora non l'hanno firmata conformemente agli impegni assunti nella conferenza mondiale di Vienna, e affinché siano ritirate le riserve contrarie all'obiettivo della Convenzione avanzate da taluni Stati.

L'Unione europea condanna la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia che coinvolge bambini e continua ad adoperarsi affinché tutti i governi applichino la Convenzione sui diritti dell'infanzia e il piano d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia che coinvolge i bambini. Essa opera altresì attivamente in seno al gruppo di lavoro della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite che sta elaborando a tal riguardo un progetto di protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Nell'ambito della Commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU, l'Unione europea appoggia il mandato e i lavori del sig. Calcetas Santos (Portogallo), relatore speciale tematico per quanto riguarda la vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantili.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-15/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(10 gennaio 1995)

(95/C 139/84)

Oggetto: Ammende inflitte ai cementifici greci

La Commissione ha deciso di imporre ammende a numerosi cementifici europei per violazione delle regole di concorrenza, tra l'altro anche a cementifici greci. Con tale decisione che pone sullo stesso piano responsabili e vittime, la Commissione sembra non considerare che le imprese Titan e Iraklis sono state danneggiate dal cartello e che solo tali imprese hanno di fatto contribuito allo sviluppo del commercio intracomunitario del cemento. L'imputazione delle ammende non tiene conto di tutto ciò né della durata delle presunte violazioni commesse dalle imprese greche; agli 8 cementifici più importanti del cartello viene comminata un'ammenda pari in media allo 0,9% della loro cifra d'affari annua complessiva, mentre per le imprese greche vittime del cartello essa è pari al 2,14%. Visto che restano «lacune» nella decisione della Commissione e che le ammende costituiscono un onere eccessivo per i cementifici greci e soprattutto per la TITAN SA, che dovrà pagare da sola l'ammenda, si chiede alla Commissione:

1. intende sospendere la sua decisione fino alla deliberazione sulla richiesta di rinvio che sarà contenuta nel ricorso contro tale decisione presentato alla Corte di giustizia dalle società greche e, in ogni caso, intende accettare lettere di garanzia in luogo del pagamento dell'ammenda?
2. quali misure adotterà per porre fine ai metodi impropri di controllo del mercato e per eliminare gli ostacoli artificiali allo sviluppo del commercio intracomunitario del cemento? È in tale prospettiva che sono state adottate misure restrittive nei confronti della Agat-Iraklis in base alla decisione della Commissione sull'aumento del capitale sociale di tale impresa nel 1986?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(6 febbraio 1995)

1. Le decisioni della Commissione comportanti un obbligo pecuniario a carico di persone fisiche o giuridiche costituiscono titolo esecutivo conformemente all'articolo 192 del Trattato CEE. Secondo l'articolo 185 del Trattato CEE, i ricorsi proposti al Tribunale di primo grado contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia, al momento della notifica delle decisioni che comportano obblighi pecuniari, la Commissione comunica alle imprese destinatarie delle decisioni di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE che, qualora si adisca il Tribunale di primo grado o la Corte di giustizia, essa non procederà ad alcuna misura di riscossione fintantoché la causa sarà pendente davanti a detta giurisdizione, a condizione però che le imprese forniscano una garanzia bancaria a copertura del debito sia per il capitale che per gli interessi.

2. La decisione che la Commissione ha adottato il 30 novembre 1994 ⁽¹⁾ costituisce una misura volta a porre fine ai metodi abusivi di controllo dei mercati.

D'altro canto con la sua vigilanza la Commissione intende perseguire tutte le pratiche che impediscono lo sviluppo degli scambi intercomunitari di cemento e che violano le regole del grande mercato, che discendono dal Trattato CEE e più particolarmente dai suoi articoli 85 e 86.

⁽¹⁾ GU n. L 343 del 30. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-16/95**di Bernd Lange (PSE)****alla Commissione***(19 gennaio 1995)**(95/C 139/85)*

Oggetto: Carenze nella trasposizione della direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati (nella versione del 1987 — direttiva 87/101/CEE) nella Repubblica federale tedesca

Attraverso la cosiddetta «Kreislaufwirtschaftsgesetz» (legge riguardante lo smaltimento dei rifiuti), nella Repubblica federale tedesca risulta privilegiato, sotto il profilo fiscale, il trattamento degli oli usati mediante combustione anziché mediante rigenerazione. Nella Repubblica federale tedesca esistono inoltre disposizioni di legge che consentono il trattamento degli oli usati mediante combustione, ad esempio nei manufatti in cemento. Questo comporta conseguentemente in Germania un ricorso crescente al trattamento degli oli usati mediante combustione, la qual cosa è incompatibile con le disposizioni della direttiva 87/101/CEE⁽¹⁾, che considera prioritario il trattamento degli oli usati mediante rigenerazione e non mediante combustione. Reclami al riguardo sono stati presentati alla Commissione sin dal 1993, ma finora non è mai stata data risposta.

1. Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per attuare un'adeguata trasposizione della direttiva concernente l'eliminazione degli oli usati in tutti gli Stati membri dell'UE?
2. Quali provvedimenti intende adottare la Commissione nei confronti della Repubblica federale tedesca per porre fine al trattamento degli oli usati mediante combustione, ottemperando così alla direttiva?
3. Entro quale data intende la Commissione adottare tale provvedimento?
4. Quando i ricorrenti potranno finalmente avere una risposta dalla Commissione?

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 43.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(9 marzo 1995)

1. Inter alias, la Commissione ha il dovere di garantire l'applicazione delle direttive comunitarie. Tenendo presente tale obiettivo, il primo elemento necessario è la verifica dell'attuazione di tali direttive nella legislazione nazionale degli Stati membri. Allorquando constata un'inosservanza di tale obbligo da parte degli Stati membri, la Commissione apre le procedure di infrazione previste all'articolo 169 del Trattato CEE. Tale procedura è stata seguita riguardo alla direttiva 75/439/CEE, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, modificata dalla direttiva 87/101/CEE del 22 dicembre 1986.

2. Nel caso tedesco la Commissione ritiene che la Germania non abbia correttamente attuato la direttiva, che indica, all'articolo 3, paragrafo 1, che «per quanto consen-

tito dai vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione». La Commissione segue da vicino l'esame delle informazioni fornite dalle autorità tedesche in materia.

3. Come l'onorevole parlamentare senz'altro capirà, tutto il processo di determinazione e valutazione della posizione delle autorità tedesche in materia e la complessità del tema spiegano il ritardo accumulato dal momento in cui il ricorso è stato presentato alla Commissione.

4. I ricorrenti sono stati informati di tutti gli sviluppi della procedura.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-20/95**di Petrus Cornelissen (PPE) e Marianne Thyssen (PPE)****alla Commissione***(19 gennaio 1995)**(95/C 139/86)*

Oggetto: Codice di condotta per i sistemi di prenotazione tramite computer

1. È esatto che la Commissione ha in preparazione una normativa intesa a rendere obbligatoria l'imputazione finale dei costi connessi all'impiego dei sistemi di prenotazione tramite computer (regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio)⁽¹⁾ alle agenzie di viaggio?

2. La Commissione concorda che:

a) Detti costi incidono pesantemente sulla gestione delle agenzie di viaggio e che, pertanto, sotto il profilo finanziario molte piccole agenzie di viaggio non si potranno permettere di ricorrere ulteriormente ai sistemi di prenotazione mediante computer?

b) Detti costi devono gravare sulle compagnie aeree che sono le prime beneficiarie della maggiore efficienza in materia di distribuzione dei loro prodotti consentita dai sistemi di prenotazione mediante computer?

c) Questo intervento in aspetti specifici del processo di distribuzione di prodotti turistici in un ramo di attività connotato da intensa competizione è alquanto esagerato e non sembra essere nell'interesse né dei consumatori né del settore d'attività?

3. La Commissione si rende conto che una normativa tanto intrusiva è poco compatibile con una politica orientata verso il sostegno delle PMI ed una limitazione degli interventi normativi da Bruxelles?

4. Dato quanto sopra osservato, la Commissione è disposta a rinunciare a detta normativa o perlomeno a concertarsi innanzitutto in merito con il Parlamento europeo?

⁽¹⁾ GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione
(28 febbraio 1995)**

Attualmente la Commissione non sta preparando alcuna nuova normativa intesa a disciplinare la fatturazione alle agenzie di viaggio dei costi dovuti all'uso di sistemi telematici di prenotazione. Essa sta tuttavia esaminando una serie di denunce proposte da alcuni vettori e da un sistema telematico di prenotazione (CRS), secondo cui l'attuale struttura dei canoni richiesti per l'uso dei CRS viola l'articolo 10, paragrafo 1, del codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio, come modificato).

L'articolo 10, paragrafo 1 del codice stabilisce, inter alia, che il canone richiesto dal venditore del sistema debba essere equamente commisurato al costo del servizio fornito e utilizzato e che debba essere adeguatamente strutturato. Gli autori delle denunce ritengono che la prestazione di servizi CRS alle agenzie di viaggio a costi ridotti o a titolo gratuito non sia in conformità con questo articolo.

La Commissione è consapevole di quanto la questione sia delicata e, per assicurarsi che le conseguenze di qualsiasi cambiamento nell'attuale sistema di determinazione dei prezzi sia pienamente compreso, ha avviato, nel corso del 1993, una serie di consultazioni, l'ultima delle quali ha avuto luogo nel dicembre del 1994. Ad essa hanno partecipato i venditori di sistemi CRS, i vettori e l'Associazione europea delle agenzie di viaggio, i quali hanno discusso un documento che stabiliva un'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 1.

Tenuto conto della diversità e della rigidità delle opinioni espresse dai partecipanti nel corso della riunione, la Commissione ha accolto la proposta di nominare un consulente esterno incaricato di esaminare approfonditamente gli effetti e la praticabilità di una serie di opzioni che consentono l'osservanza dell'articolo 10, paragrafo 1, per quanto riguarda la strategia in materia di fatturazione dei canoni di CRS (tra le quali il mantenimento dello statu quo). Il consulente sarà assistito da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti di tutte le organizzazioni presenti alla riunione di dicembre. Finché non disporrà dei risultati dello studio, che dovrebbero essere pronti per l'estate 1995, la Commissione non intraprenderà alcuna ulteriore azione per quanto riguarda le denunce presentate.

Quando saranno disponibili le informazioni necessarie, le parti interessate, incluso il Parlamento europeo, saranno informate delle azioni che la Commissione intende intraprendere.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-21/95

**di José Apolinário (PSE)
alla Commissione
(19 gennaio 1995)
(95/C 139/87)**

Oggetto: Adeguamento dello sforzo di pesca — Portogallo (primo QCS)

In dichiarazioni rilasciate ad un settimanale portoghese, una fonte del ministero della Pesca affermava che, a causa della burocrazia di Bruxelles, sono stati approvati solo 5 progetti di costruzione di nuovo naviglio nel corso del primo QCS. Può la Commissione far sapere qual è il numero di imbarcazioni immobilizzate in Portogallo, con il finanziamento comunitario, tra il 1984 e il 1993 e quanti progetti di nuove imbarcazioni sono stati approvati (specificando anni e regioni del paese)?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
(28 febbraio 1995)**

Per quanto riguarda la prima parte dell'interrogazione, il numero di progetti di costruzione di pescherecci approvati in virtù del regolamento (CEE) n. 4028/86⁽¹⁾ nel periodo contemplato dal primo QCS (1989-1993) è di 71, di cui 14 per la regione del Nord, 8 per la regione del Centro, 23 per la regione di Lisbona e Valle del Tago, 6 per la regione dell'Algarve, 13 per la regione di Madera e 7 per la regione delle Azzorre.

Durante il periodo contemplato dalla clausola addizionale del QCS relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1991-1993) sono stati approvati 7 progetti di costruzione di pescherecci, di cui 2 per la regione del Centro, 2 per la regione di Lisbona e Valle del Tago e 3 per la regione di Madera.

Poiché il Portogallo ha aderito alla Comunità il 1° gennaio 1986, non vi sono finanziamenti in questo settore anteriori a tale data. Tuttavia per il 1986, prima dell'adozione del regolamento (CEE) n. 4028/86, sono stati finanziati a titolo del regolamento (CEE) n. 2908/83⁽²⁾ 3 progetti di costruzione di pescherecci, di cui 1 per la regione del Nord, 1 per la regione del Centro e 1 per la regione dell'Algarve, per un totale di 130 tsl e un contributo di 0,349 Mio di ECU.

Per quanto riguarda l'adattamento delle capacità, i ritiri definitivi e la costruzione di pescherecci per il periodo 1987-1993 nel quadro del regolamento (CEE) n. 4028/86, i dati relativi al finanziamento figurano nella tabelle trasmesse direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

⁽²⁾ GU n. L 290 del 22. 10. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-22/95**di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE)****alla Commissione***(10 gennaio 1995)**(95/C 139/88)*

Oggetto: Lotta contro lo spreco e l'abuso delle risorse comunitarie

Nell'ottica delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Essen in materia di lotta contro l'abuso delle

risorse comunitarie, può la Commissione quantificare le spese telefoniche annuali delle varie sedi e istituzioni comunitarie?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(10 febbraio 1995)

Nel corso degli esercizi 1993 e 1994 le spese della Commissione per telecomunicazioni sono state le seguenti:

(in milioni di ECU)

	Bruxelles		Lussemburgo		Uffici nella Comunità		Strasburgo	
	1993	1994 ⁽¹⁾	1993	1994 ⁽¹⁾	1993	1994	1993	1994 ⁽¹⁾
Comunicazioni telefoniche di servizio e fax	9,469	9,174	1,020	999	} 1,064	1,079	90	98
Abbonamenti e spese fisse dell'infrastruttura tecnica	3,159	4,249	623	597				
Totale	12,628	13,423	1,643	1,596	1,064	1,079	90	98

⁽¹⁾ Estrapolazioni delle fatture dei primi 10 mesi.

L'evoluzione delle spese fra questi due esercizi è il risultato netto dell'incidenza di diversi fattori che agiscono in senso opposto:

- da un lato sono state realizzate economie strutturali grazie alla riduzione delle linee internazionali, del controllo delle spese di telecomunicazioni e in seguito a riduzioni tariffarie applicate dagli operatori pubblici;
- dall'altro, è stato constatato un uso più intensivo dei mezzi di telecomunicazione e del fax in particolare, nonché un'estensione delle attività della Commissione ai quattro paesi candidati all'adesione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-23/95**di Freddy Blak (PSE)****alla Commissione***(19 gennaio 1995)**(95/C 139/89)*

Oggetto: Libera circolazione dei cittadini

È in grado la Commissione di spiegare per quali ragioni la Germania può attendere fino al 1996 per modificare le norme al fine di tener conto delle persone domiciliate in due paesi (cfr. articolo sul *Berlingske Tidende* del 18 gennaio 1994)?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(16 marzo 1995)

La direttiva 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980 ⁽¹⁾ contiene disposizioni sull'uso delle patenti di guida nella Comunità. In particolare l'articolo 8 stabilisce:

«Gli Stati membri prevedono che, se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro, acquista la residenza normale in un altro Stato membro, la patente rimane ivi valida al massimo nell'anno successivo all'acquisizione della residenza. Entro tale termine, su richiesta del titolare e dietro consegna della patente, lo Stato in cui il titolare ha acquisto la normale residenza gli rilascia una patente (di modello comunitario) per la(e) categoria(e) corrispondente(i) senza imporgli le condizioni di cui all'articolo 6.»

cioè in pratica senza dover superare un nuovo esame pratico e teorico.

Ai sensi della direttiva, per residenza «normale», si intende il luogo dove una persona vive abitualmente, cioè per almeno 185 giorni in ogni anno civile, a causa dei suoi legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a causa di legami personali che attestano stretti collegamenti tra detta persona e il luogo dove essa vive.

La residenza normale di una persona avente legami professionali in un luogo diverso rispetto ai legami personali (e che quindi vive alternativamente in luoghi diversi situati in due o

più Stati membri) è tuttavia considerata il luogo dove si trovano i legami personali, a condizione che detta persona vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non deve essere soddisfatta se la persona vive in uno Stato membro per svolgere un compito di durata definita. La frequenza universitaria o scolastica non significa il trasferimento della residenza normale.

Una nuova direttiva concernente la patente di guida, 91/439/CE⁽²⁾, prevede il riconoscimento reciproco delle patenti senza uno scambio obbligatorio. La direttiva entrerà in vigore in tutti gli Stati membri, Germania compresa, soltanto a partire dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-28/95

di Ria Oomen-Ruijten (PPE)

alla Commissione

(19 gennaio 1995)

(95/C 139/90)

Oggetto: Direttiva sugli additivi alimentari ad eccezione dei coloranti e edulcoranti

1. È la Commissione europea al corrente dei problemi incontrati dall'industria degli alimenti naturali e dietetici con riferimento alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi alimentari ad eccezione dei coloranti e edulcoranti?

2. Risponde a verità che non vi è stata alcuna concertazione con gli operatori del settore?

3. È la Commissione disposta ad impegnarsi a farlo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(14 febbraio 1995)

1. Sì. La Commissione è al corrente di alcune questioni, sollevate dagli operatori economici del settore degli alimenti dietetici, durante o dopo l'adozione definitiva della direttiva del Parlamento e del Consiglio, relativa agli additivi alimentari, esclusi i coloranti e gli edulcoranti.

2. No. Nell'elaborazione della proposta di direttiva, le organizzazioni professionali sono state consultate regolarmente. Sono inoltre state consultate le organizzazioni socio-professionali rappresentate nel comitato consultivo per i prodotti. Per tener conto degli sviluppi industriali più recenti e dell'evoluzione scientifica, la Commissione ha intenzione di proporre presto una modifica della direttiva. In tale occasione essa procederà alle consultazioni abituali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-40/95

di Giles Chichester (PPE)

alla Commissione

(25 gennaio 1995)

(95/C 139/91)

Oggetto: Carburanti ossigenati

1. In riferimento ai progetti relativi ai limiti delle emissioni dei gas di scappamento delle automobili entro il 2000, la Commissione ha esaminato l'alternativa immediata dei composti ossigenati nella benzina, che costituisce un attacco economico ed efficace al monossido di carbonio e agli idrocarburi incombusti? Stati membri come la Francia hanno preso l'iniziativa in materia e paesi di nuova adesione come la Finlandia hanno imposto l'uso quasi totale di carburanti ossigenati.

2. Fino a che punto la Commissione considera che la benzina ossigenata, più pulita, sia una soluzione immediata ai problemi dell'ambiente e della salute nei settori dell'energia e dei trasporti?

3. In ottobre la Commissione ha segnalato al Consiglio dei ministri dell'Ambiente un totale di 3 000 casi di inquinamento atmosferico urbano accaduti la scorsa estate. In vista del probabile ulteriore peggioramento delle condizioni dello smog nel periodo invernale, può la Commissione promuovere una soluzione immediata rispetto all'inquinamento da ozono a basso livello sotto la forma dei carburanti ossigenati e autorizzare l'uso sul piano regionale di tali carburanti prima di procedere all'armonizzazione delle disposizioni legislative in materia?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(8 marzo 1995)

La direttiva 85/536/CEE⁽¹⁾ sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione permette la produzione, la commercializzazione e la libera circolazione di benzina contenente una determinata percentuale di composti ossigenati elencati all'allegato di questa direttiva. Inoltre gli Stati membri possono consentire livelli più elevati di composti ossigenati, a condizione che queste benzine miscelate siano chiaramente contrassegnate al distributore. Nell'ambito di questa direttiva e sempre che non provochino ostacoli al mercato interno, gli Stati membri possono promuovere l'uso di composti ossigenati nella benzina.

Relativamente alla nuova legislazione sulle disposizioni atte a ridurre le emissioni dei veicoli a motore entro e non oltre l'anno 2000 — come enunciato nella direttiva 94/12/CEE⁽²⁾ — la Commissione sta preparando la base tecnica e scientifica per la suddetta legislazione.

A questo scopo, nel 1992, la Commissione ha avviato il programma europeo Auto-oil attuato in collaborazione con le industrie automobilistiche e petrolifere. Una delle disposizioni da esaminare, per i suoi effetti sulle emissioni dei veicoli e sulla qualità dell'aria è il miglioramento della qualità della benzina. Vari composti della benzina compresi i composti ossigenati vengono attualmente esaminati.

Nello stesso tempo si sta effettuando l'analisi costi/efficacia di tutte le disposizioni prese per ridurre le emissioni degli autoveicoli comprese una migliore tecnologia delle autovetture, il controllo della qualità della benzina e la manutenzione. I risultati di questa analisi saranno disponibili nei prossimi mesi e su questa base la Commissione deciderà la natura e la portata di qualsiasi futura direttiva sulla qualità, che eventualmente proporrà.

La Commissione è preoccupata dell'enorme problema dell'ozono registrato nel 1994. Ritiene che i risultati del programma «Auto-oil» aiuteranno a trovare misure efficaci per quanto riguarda i costi e a ridurre il numero e la gravità degli episodi di inquinamento in futuro.

(¹) GU n. L 334 del 12. 12. 1985.

(²) GU n. L 100 del 19. 4.1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-50/95

di Phillip Whitehead (PSE)

alla Commissione

(30 gennaio 1995)

(95/C 139/92)

Oggetto: Direttiva 91/338/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Il governo dei Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione, a norma dell'articolo 100 A dell'Atto unico europeo, la dispensa dall'applicazione della direttiva 91/338/CEE (¹) sul suo territorio, in modo da poter continuare ad applicare la legislazione nazionale sulla commercializzazione e sull'uso di pigmenti a base di cadmio. Vuole la Commissione far sapere quale sia stata la decisione adottata in seguito all'esame di tale richiesta e fornire le ragioni della sua decisione?

(¹) GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 59.

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(8 marzo 1995)

La Commissione ha effettuato un esame approfondito della richiesta dei Paesi Bassi di applicare le norme nazionali sul cadmio al posto della direttiva 91/338/CEE. Essa non ha per ora preso alcuna decisione.

La Commissione si è adoperata per ottenere un risultato definitivo in merito alla prima notifica presentata in base all'articolo 100 A del Trattato CEE dalla Germania sul pentaclorofenolo (PCP). Una prima decisione in materia, presa il 2 dicembre 1992, è stata annullata dalla Corte di giustizia il 17 maggio 1994. La Commissione ha preso una seconda decisione (94/783/CE) al riguardo il 14 settembre 1994 che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 9 dicembre 1994 (¹).

La Commissione tratterà prossimamente in modo formale la richiesta olandese concernente il cadmio.

(¹) GU n. L 316 del 9. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-51/95

di Ria Oomen-Ruijten (PPE)

alla Commissione

(30 gennaio 1995)

(95/C 139/93)

Oggetto: Armi giocattolo proibite: mancata osservanza da parte del legislatore belga della direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli

1. È al corrente la Commissione dei fatti esposti nel corso del programma Tros «Deadline» del 25 novembre 1994 secondo cui armi giocattolo, proibite nei Paesi Bassi, possono essere invece acquistate liberamente in Belgio?

2. Può la Commissione precisare in che misura il legislatore belga ha rispettato l'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva concernente la sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE) (¹)?

3. Può la Commissione fornire gli ultimi dati in merito alla situazione per quanto concerne le discussioni con i rappresentanti degli Stati membri su questioni quali la clausola di salvaguardia, i controlli applicati dalle istanze nazionali e il coordinamento tra tali istanze (confronta anche risposta della Commissione all'interrogazione scritta dell'on. Christine Oddy (S) n. 170/93) (²)?

4. Quali passi intende compiere la Commissione per imporre al legislatore belga l'adozione di misure che impediscano la vendita di armi giocattolo nei negozi di giocattoli, così da conformare la legislazione nazionale belga al dettato della direttiva europea?

(¹) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

(²) GU n. C 202 del 26. 7. 1993, pag. 13.

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(3 marzo 1995)

La Commissione vorrebbe precisare che la trasmissione Deadline diffusa il 24 novembre 1994 sul programma Tros si riferiva alle imitazioni fedeli di armi da fuoco e non alle imitazioni giocattolo delle stesse. Le imitazioni fedeli di armi da fuoco sono escluse dal settore d'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli per motivi di ordine pubblico.

La Commissione è a conoscenza del fatto che la situazione giuridica delle imitazioni fedeli delle armi da fuoco reali non è la stessa negli Stati membri, e in particolare che tali imitazioni sono vietate nei Paesi Bassi, mentre la loro vendita è autorizzata in Belgio.

La Commissione invita l'onorevole interrogante a basarsi sulla risposta da essa data all'interrogazione orale H-769/94 dell'onorevole Chanterie che ha costituito oggetto di una discussione nel corso della tornata di gennaio 1995 (¹).

(¹) *Dibattiti del Parlamento europeo* (gennaio 1995).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-54/95

**di José Apolinário (PSE)
alla Commissione**

(30 gennaio 1995)

(95/C 139/94)

Oggetto: Secondo QCS — Portogallo, IFOP

Il 19 dicembre 1994 nella sua risposta ad una interrogazione scritta che ho presentato alla Commissione (E-2472/94) (¹), quest'ultima non ha chiarito la situazione dei trasferimenti finanziari relativi all'IFOP.

Chiedo pertanto alla Commissione di fornirmi informazioni precise sui contributi comunitari trasferiti al Portogallo nell'ambito dell'IFOP (date e importi) nel corso dell'anno 1994.

(¹) GU n. C 81 del 3. 4. 1995, pag. 36.

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1995)

Per il 1994, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno II (1994-1999), in virtù del regolamento (CEE) n. 3699/93 (¹) sono stati trasferiti al Portogallo tre contributi per un totale di 14 041 000 ECU.

— Programma operativo Portogallo — ammodernamento dell'economia/sottoprogramma pesca: 24 giugno 1994: 11 885 500 ECU

— Programma operativo Azzorre (Pedraa II) — misura pesca: 16 dicembre 1994: 1 507 500 ECU

— Programma operativo Madera (Popram II) — misura pesca: 16 dicembre 1994: 648 000 ECU.

(¹) GU n. L 346 del 31. 12. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-56/95

**di José Apolinário (PSE)
alla Commissione**

(30 gennaio 1995)

(95/C 139/95)

Oggetto: Termini di trasferimento dei contributi comunitari ai destinatari nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno

Nell'ambito del quadro comunitario di sostegno — Portogallo (1994-1999) è risaputo che tanto per quanto riguarda il sostegno alle scuole professionali, tanto per quanto riguarda il Pamaf, lo Stato membro non ha proceduto al trasferimento dei contributi comunitari ai destinatari nel termine di tre mesi, secondo quanto stabilito dal testo del QCS.

Quali iniziative ha adottato la Commissione per porre rimedio a tale situazione?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(3 marzo 1995)

La Commissione, nell'ambito del seguito dato ai programmi operativi e alle udienze conoscitive effettuate presso i sistemi nazionali di gestione dei programmi stessi, concede un'attenzione particolare al rispetto, da parte degli Stati membri, dei termini di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

Per quanto riguarda le scuole professionali, le autorità nazionali hanno informato la Commissione, in data 6 dicembre 1994 (1ª riunione del comitato del controllo del QCS II — 1994-1999), che non si constatavano ritardi di pagamento nell'ambito delle azioni del QCS II.

Per quanto riguarda il Pamaf (programma di supporto alla modernizzazione dell'agricoltura e delle foreste), alcune lentezze nella procedura di approvazione dei provvedimenti legislativi e amministrativi di attuazione del programma a livello nazionale hanno implicato ritardi a livello dell'accettazione delle candidature. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, nel frattempo tali ritardi sono stati recuperati.

Invece, per quanto riguarda i ritardi a livello dei pagamenti di cui si occupa l'interrogazione dell'onorevole parlamentare, le autorità nazionali hanno informato la Commissione che l'esecuzione finanziaria del QCS II per il periodo 1994-1999 non registra nessuna difficoltà.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-71/95

di Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 139/96)

Oggetto: Centrale nucleare di Mochovce, nella Repubblica slovacca

1. Gli impianti di sicurezza (sistema di localizzazione degli incidenti, colonna a gorgogliamento/condensazione) nella centrale nucleare di Mochovce non soddisfano i requisiti di sicurezza della Germania federale. Inoltre manca un secondo strato protettivo. Come valuta la Commissione questi fatti?

2. Verrà chiesto il parere di un gruppo di esperti su queste carenze strutturali?

3. In caso affermativo, chi o quale istituzione effettuerà queste ispezioni?

Qual è la composizione di questo comitato di esperti?

4. In base a quali criteri dovrebbe o dovrà un tale gruppo valutare gli impianti strutturali esistenti?

5. Qual è il rapporto esistente fra gli stanziamenti destinati ai risparmi energetici e alle energie rinnovabili e gli stanziamenti per ristrutturare la centrale nucleare di Mochovce?

6. Nell'audizione e nello studio di impatto ambientale è stata considerata l'opzione zero?

7. Nella valutazione di Mochovce si è tenuto conto del fatto che i risparmi energetici e le misure volte ad aumentare l'efficienza energetica nella Repubblica slovacca rendono superflui ulteriori lavori alla centrale nucleare?

8. Chi e come ha calcolato l'impatto del risparmio energetico e delle misure per aumentare l'efficienza energetica? Quali proposte sono state fatte al proposito?

9. Perché la Commissione non si adopera maggiormente per promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili?

10. Quali contratti di esportazione di elettricità sono già stati inseriti per quanto riguarda Mochovce e quali sono programmati?

11. Quale percentuale dell'energia prodotta a Mochovce è destinata all'esportazione?

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione**

(24 marzo 1995)

1. Le norme utilizzate in Germania sono imposte dalle autorità tedesche per le centrali nazionali. Non si applicano ad altri paesi. Tuttavia, sono state prese in considerazione da Riskaudit nella sua valutazione del progetto Mochovce.

Il reattore è dotato del bubble condenser che funziona come secondo involucro protettore.

La Commissione ha fatto valutare questa situazione da esperti di alto livello dell'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) e della Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS), a giudizio dei quali, purché sia tenuto conto delle loro raccomandazioni, la funzione di confinamento sarà assicurata.

2. Le misure proposte per l'adeguamento alle norme di Mochovce sono state valutate separatamente dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e da Riskaudit/IPSN-GRS International.

Inoltre è stato consultato il gruppo di esperti tecnici Phare/Tacis, come prevede la procedura Euratom.

3. Riskaudit e l'AIEA emettono pareri di esperti indipendenti.

Riskaudit, in particolare, ha operato nel quadro di un contratto stipulato con la Commissione e ha presentato una relazione che è stata discussa dal gruppo di esperti Phare/Tacis e accettata dalla Commissione.

4. Gli esperti di IPSN e GRS hanno condotto la loro analisi di sicurezza sulla base di:

— la conoscenza acquisita da IPSN e GRS delle insufficienze dei VVER (reattori ad acqua pressurizzata di concezione russa) rispetto agli standard e alla prassi di sicurezza dell'Europa occidentale;

— la documentazione tecnica disponibile relativa a Mochovce;

— il «safety improvement report» che presenta la serie delle misure proposte per l'adeguamento alle norme di sicurezza di Mochovce;

— sopralluoghi;

— discussioni tecniche.

La qualità dei lavori realizzati è stata in un primo tempo controllata dalla Electricité de France (EDF). Le relazioni di ispezione e audit dell'EDF sono state valutate da Riskaudit.

5. Il finanziamento necessario all'ammodernamento di Mochovce ammonta a 1 450 milioni di DM (\pm 745 MECU). La Commissione prevede di concedere un prestito di 370 milioni di DM (\pm 190 MECU).

Il programma Phare ha, nel 1991, concesso alla Slovacchia aiuti per un importo di 8,71 milioni di ECU per il settore dell'energia non nucleare. Tali aiuti sono diretti anche alla promozione delle energie rinnovabili, come la geotermia, all'interconnessione delle reti energetiche europee, all'attuazione di una politica energetica fondata sulla domanda, alla riforma delle tariffe dell'energia, alla riabilitazione ambientale degli impianti energetici e alla ristrutturazione del settore energetico.

Se si tiene conto del contributo a favore della Slovacchia dei programmi multipaese, il totale degli aiuti Phare nel settore dell'energia non nucleare a questo paese è superiore a 11 MECU.

La Slovacchia ha anche partecipato, nel quadro del programma Joule II (energia non nucleare) del 3° programma quadro (di cui fa parte integrante la ricerca sui risparmi di energia), a 9 progetti per un importo complessivo di 415 000 ECU.

Si noti che l'intervento Euratom a favore di Mochovce avverrebbe sotto la forma di un prestito, mentre i finanziamenti Phare anzidetti corrispondono a doni (aiuti).

6. La decisione di realizzare il progetto spetta in ultima istanza alle sole autorità slovacche. L'opzione zero (non-realizzazione del progetto) è stata esaminata, ma non appare realistica, considerata la domanda futura di elettricità.

7, 8 e 9. I possibili risparmi di energia in Slovacchia sono stati presi in considerazione da Putnam, Hayes & Bartlett, il consulente indipendente che ha redatto la «least cost analysis» che costituisce la giustificazione economica del progetto Mochovce.

Le previsioni della domanda di elettricità prendono in considerazione rilevanti risparmi di energia risultanti da aumenti delle tariffe e da mutamenti tecnologici dovuti ad un'importante ristrutturazione economica comportante una riduzione del 50 % dell'intensità energetica dell'elettricità nell'industria.

A questi risparmi nell'industria si aggiunge una quota più limitata di risparmi attribuibili al «Demand Side Management» (DSM). In particolare è stato chiesto al consulente di esaminare se i programmi di DSM avrebbero evitato la

necessità di aggiungere nuove capacità in sostituzione dei reattori di Bohunice — V1.

La relazione considera le seguenti opzioni, integrate in una pianificazione a lungo termine:

Opzione di generazione da impianti di base load:

- completamento di Mochovce,
- cicli combinati a gas,
- centrali a carbone e a lignite,
- gassificazione e letto fluidizzato,
- nuovi impianti nucleari.

Altre opzioni di generazione:

- turbine a gas per la domanda di punta,
- utilizzazione più intensa degli impianti esistenti,
- cicli combinati calore ed elettricità,
- importazioni di elettricità,
- varie combinazioni, anche con opzioni di base load,
- conversione di Mochovce al gas.

Opzioni di demand side:

- risparmi di energia (illuminazione, motori, apparecchiature) e migliori rendimenti,
- modifica del carico,
- cogenerazione industriale,
- sostituzione del consumo elettrico con il gas o il carbone.

10 e 11. Il progetto Mochovce non aumenta a lungo termine la capacità di produzione di elettricità della Slovacchia. Tuttavia, durante un breve periodo tra l'entrata in funzione di Mochovce e la chiusura di Bohunice V1, si avrà una lieve eccedenza di elettricità esportabile, che diventerà marginale oltre l'anno 2000.

A partire dall'entrata in funzione di Mochovce, è prevista una potenza esportabile di 200 MWatt fino al 1999, di 50 MWatt dal 2000 al 2011 e di 30 MWatt dal 2012 al 2015. L'esportazione di elettricità connessa al funzionamento di Mochovce corrisponde a meno del 5 % della produzione totale della centrale di Mochovce nel corso della sua esistenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-77/95**di Jürgen Schröder (PPE)****alla Commissione***(8 febbraio 1995)**(95/C 139/97)*

Oggetto: Fondi strutturali e libero Stato della Sassonia

Per il periodo 1994-1999 il libero Stato della Sassonia, essendo una regione che rientra nell'obiettivo 1 della politica di aiuti strutturali dell'Unione europea, percepisce aiuti finanziari dal FESR, dall'FSE e dal FEAOG. Può la Commissione precisare:

1. A quanto ammonta, o ammonterà, l'aiuto complessivo erogato al libero Stato di Sassonia e ai suoi organi nell'ambito del FESR, del FSE e del FEAOG-Garanzia negli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, precisando quanto ha percepito o percepirà da ciascun fondo in ciascun esercizio finanziario?
2. Come vengono ripartiti gli aiuti annuali stanziati, sia nominalmente che in percentuale, in relazione alle priorità di aiuti stabilite nei programmi operativi?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies**a nome della Commissione***(29 marzo 1995)*

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-80/95**di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE)****alla Commissione***(8 febbraio 1995)**(95/C 139/98)*

Oggetto: Rete per l'applicazione del quinto programma d'azione per l'ambiente

Può la Commissione ampliare e concretizzare la risposta data alla mia interrogazione scritta E-2535/94 ⁽¹⁾ relativa al metodo di lavoro e ai risultati della rete per l'applicazione, o rete informale per l'esecuzione della legislazione in materia di ambiente, dopo la sessione plenaria svoltasi nel giugno 1994 ad Atene? Può inoltre la Commissione spiegare perché le riunioni della rete si svolgono ogni volta in un luogo diverso?

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 27. 3. 1995, pag. 53.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione***(1° marzo 1995)*

La rete per l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente è una rete informale che associa la Commissione e gli Stati membri per scambi di informazioni e di esperienze. Questa rete svolge la propria attività nel quadro dell'attuazione del quinto programma quadro e sulla base dei lavori avviati nel quadro della cosiddetta rete di «Chester». La rete prevede due riunioni plenarie all'anno, presiedute congiuntamente dalla Commissione e dallo Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio, che si tengono in questo Stato membro su suo invito. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le relazioni dei gruppi di lavoro presieduti dalla Commissione e dagli Stati membri, nonché questioni di carattere generale connesse all'organizzazione della rete ed all'attuazione della legislazione.

I gruppi di lavoro sono attualmente i seguenti:

- gruppo 1, presieduto dalla Germania, relativo agli aspetti tecnici connessi alle autorizzazioni per gli impianti industriali;
- gruppo 2, presieduto dalla Commissione, sull'attuazione delle direttive relative all'inquinamento industriale;
- gruppo 3, presieduto dalla Danimarca, relativo alle ispezioni;
- gruppo 4, presieduto dai Paesi Bassi, che organizza scambi di ispettori tra Stati membri;
- gruppo ad hoc, presieduto dai Paesi Bassi, relativo al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Questi gruppi si riuniscono due volte all'anno e presentano le loro conclusioni in occasione delle riunioni plenarie, nel corso delle quali vengono adottati i loro programmi di lavoro.

Dopo due anni di funzionamento della rete su base informale, è stato deciso che la Commissione presenti una relazione alla fine del 1995 e che, sulla base di questa relazione, sia presa una decisione sull'opportunità di ufficializzare la rete.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-91/95**di Anita Pollack (PSE)****alla Commissione***(8 febbraio 1995)**(95/C 139/99)*

Oggetto: Strategia nei confronti dell'Asia: gemellaggi di città

Nella comunicazione «Verso una nuova strategia nei confronti dell'Asia» ⁽¹⁾, la Commissione ha espresso il suo

appoggio al gemellaggio e agli scambi culturali con città dei paesi asiatici.

Può dire la Commissione se, al fine di contribuire a tali iniziative, verranno resi disponibili aiuti finanziari?

(¹) Doc. COM(94) 314 def.

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(3 marzo 1995)

La comunicazione «Verso una nuova strategia nei confronti dell'Asia» cita la cooperazione a livello decentrato come uno degli strumenti atti a migliorare la presenza della Comunità in quella parte del mondo, ed individua nel gemellaggio di città e negli scambi culturali importanti attività intese ad ovviare alla mancanza di conoscenza e di comprensione reciproca. La cooperazione suddetta deve intendersi come riguardante non solo le amministrazioni comunali, ma anche le autorità provinciali e regionali (autorità locali).

Non esiste finora alcuna linea di bilancio specifica al sostegno del gemellaggio di città, né è stato effettuato in Asia alcun finanziamento attraverso autorità locali europee. Alcune particolari attività sono state tuttavia realizzate grazie alla linea di bilancio B-73001 (cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia), sulla base dell'interesse reciproco. L'esempio più recente è il programma di cooperazione a livello municipale varato nel 1993 allo scopo di trasferire verso le città asiatiche le conoscenze, connesse alla pianificazione e alla gestione, già sperimentate dalle città europee in campo urbanistico e ambientale.

Per il momento la Commissione non prevede di istituire alcuna linea di bilancio specifica a sostegno delle relazioni tra città ed autorità locali europee ed asiatiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-94/95

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 139/100)

Oggetto: Sovvenzioni a favore di un progetto nella regione del Pa Nam in Tibet

Può la Commissione confermare che essa intende accordare un finanziamento di 7,6 MECU a favore di un progetto agricolo nella regione del Pa Nam in Tibet?

In caso affermativo, può la Commissione indicare sulla base di quali criteri è stato autorizzato il finanziamento di tale progetto? Pare che nessuna ONG operante nella regione partecipi all'esecuzione del progetto e, stando alle voci, il progetto sarebbe contrario alle abitudini di vita e alimentari delle popolazioni tibetane interessate.

Sa la Commissione che tale progetto è sostenuto principalmente dal governo cinese e si inquadra nella sua politica nei confronti del Tibet?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(6 marzo 1995)

Il progetto per lo sviluppo rurale nella regione del Pa Nam è stato approvato dalla Commissione l'11 novembre 1994, dopo aver ricevuto il sostegno unanime di tutti gli Stati membri in occasione del comitato PVS-ALA del 19 ottobre 1994.

Il progetto è stato selezionato e elaborato, da un lato, in considerazione del suo impatto positivo sull'incremento della produzione agricola e, dall'altro, al fine di rispondere all'urgente bisogno di miglioramento delle infrastrutture sociali in settori quali la sanità, l'approvvigionamento idrico e l'istruzione.

Gli esperti che hanno condotto lo studio preliminare relativo al progetto hanno avuto, in ogni fase dello studio, contatti e colloqui con organizzazioni non governative europee (ONG) operanti in Tibet per discutere dei rispettivi progetti e esperienze. Gli esperti che si sono occupati dell'elaborazione e della valutazione dei progetti delle ONG hanno anche partecipato all'elaborazione delle componenti relative alle infrastrutture sociali nell'ambito del progetto per la regione del Pa Nam.

Durante la messa a punto del progetto, la Commissione ha tenuto ampiamente conto delle abitudini di vita e alimentari delle popolazioni tibetane interessate. In ogni fase della preparazione del progetto sono stati infatti interpellati, in un clima aperto, numerosi abitanti della regione, i quali hanno mostrato chiaramente un marcato interesse per il progetto.

È stata la Commissione stessa a selezionare il progetto tra numerose altre proposte avanzate dalle autorità cinesi. Il progetto non si sostituisce ad investimenti cinesi, ma affronta piuttosto tutta una serie di problemi importanti e che non ricevono la dovuta attenzione, quali la valorizzazione del territorio, la formazione, un utilizzo più razionale delle risorse idriche e l'istituzione di gruppi di utenti e organizzazioni sia nel settore dell'agricoltura che in quello delle infrastrutture sociali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-96/95

di Philippe De Coene (PSE)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 139/101)

Oggetto: Applicazione dell'articolo 40 della quarta Convenzione di Lomé ACP-CEE

Con l'articolo 40 della quarta Convenzione di Lomé, la Comunità si è impegnata a fornire, su richiesta degli Stati

ACP, informazioni tecniche sugli antiparassitari e altri prodotti chimici per aiutarli a sviluppare un'utilizzazione appropriata e sicura di tali prodotti.

Può la Commissione indicare se la Comunità ha fornito informazioni a Stati ACP ai sensi di tale disposizione? In caso affermativo, a quali Stati ACP e in relazione a quali prodotti?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1995)

In applicazione dell'articolo 40 della quarta Convenzione di Lomé, la Comunità conferma la sua disponibilità ad esaminare qualsiasi richiesta proveniente dai paesi ACP in materia di informazioni e di assistenza tecnica o finanziaria onde garantire una gestione più sicura e più equilibrata degli antiparassitari e degli altri prodotti chimici.

In questo contesto la Comunità garantisce il finanziamento di un certo numero di attività che contribuiranno a raggiungere il menzionato obiettivo. Tali attività, finanziate dal bilancio della Commissione, linea di bilancio «ambiente dei paesi in via di sviluppo», riguardano gli elementi seguenti:

- elaborazione di una banca dati sugli antiparassitari, concernente 29 paesi africani;
- creazione di un repertorio che descrive le pratiche più adeguate per la lotta contro i parassiti onde permettere una selezione accurata degli antiparassitari;
- elaborazione di una guida descrittiva degli ingredienti attivi contenuti negli antiparassitari e dei loro effetti nocivi;
- redazione di orientamenti relativi alle procedure di gara d'appalto in materia di forniture di antiparassitari;
- preparazione di documenti di orientamento strategico e tecnico al fine di incoraggiare l'introduzione della «gestione integrata dei parassiti» nei programmi di sviluppo agricolo;
- assistenza finanziaria e tecnica all'insieme dei paesi africani, in collaborazione con l'UNITAR («United Nations Institute for Training and Research»), per l'attuazione delle procedure («prior informed consent»);
- appoggio tecnico all'insieme degli Stati ACP per l'applicazione della Convenzione di Basilea e la concezione di piani nazionali di gestione delle sostanze chimiche pericolose.

Affinché queste attività preparatorie e di avvio iniziate dalla Commissione possano maggiormente svilupparsi e tradursi in operazioni permanenti sul posto, sarebbe opportuno che gli Stati ACP interessati confermino il livello di priorità accordato ad una migliore gestione degli antiparassitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-105/95

di Gordon Adam (PSE)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 139/102)

Oggetto: Obiettivi della produzione nucleare

Conformemente al trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia nucleare «la Commissione pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare».

Questo tipo di documento, noto come «PINC», è stato pubblicato da ultimo nel 1984 con un aggiornamento nel 1990.

Considerando l'imminente presentazione del Libro verde sulla politica energetica, può dire la Commissione se intende pubblicare contemporaneamente il PINC di cui sopra e, in caso di risposta negativa, dare informazioni quanto alla data della sua pubblicazione?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1995)

La Commissione sta preparando, come annunciato, il progetto di programma indicativo per l'industria nucleare in Europa (PINC) che intende adottare nel primo semestre del 1995. Dopo l'adozione da parte della Commissione, il programma sarà presentato al Comitato economico e sociale, conformemente al disposto dell'articolo 40 del trattato Euratom. Quest'ultimo non prevede la consultazione ufficiale del Parlamento europeo, ma la Commissione curerà a che il Parlamento sia tempestivamente informato al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-108/95

di Manuel Medina Ortega (PSE)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 139/103)

Oggetto: Programma Poseican industria

Può la Commissione far sapere qual è lo stato di avanzamento della revisione del programma Poseican per le isole Canarie, in particolare per quanto concerne l'adeguamento dello stesso alle esigenze dello sviluppo industriale di questa regione?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(3 marzo 1995)

In conformità con il titolo V di Poseican, la Commissione sta attualmente preparando un rapporto relativo ai progressi fatti nella messa in opera di tale programma. Questo rapporto — la cui elaborazione è stata rimandata in attesa delle conclusioni della missione di controllo relativa all'applicazione delle misure commerciali da una parte, e del regime specifico di approvvigionamento dall'altra — riguarderà gli anni dal 1992 al 1994 incluso.

Sulla base di tale rapporto la Commissione proporrà eventualmente al Consiglio le misure di adeguamento che si riveleranno necessarie per raggiungere gli obiettivi di Poseican. Per quanto concerne più in particolare il risvolto industriale, il suo adeguamento richiede che vengano presi in considerazione tutti gli aspetti della realtà economica delle Canarie. È a tal fine necessario tenere conto della problematica del nuovo regime economico e fiscale previsto dalla legge 19/94 delle Canarie, di cui la Commissione sta valutando la portata. Nel quadro della sua riflessione, la Commissione deve ugualmente valutare l'incidenza delle misure fiscali e doganali adottate in applicazione del regolamento (CEE) n. 1911/91 ⁽¹⁾.

La Commissione tiene ad assicurare all'onorevole parlamentare che, cosciente di ciò che l'adeguamento del programma Poseican rappresenta per lo sviluppo economico delle Isole Canarie, agirà con tutta la cura e la diligenza che s'impongono.

Per quanto riguarda le misure di carattere strutturale di Poseican, conviene sottolineare che, per il periodo 1992-1993, queste sono state finanziate (21 MECU) fuori dai fondi strutturali poiché il programma è stato definito a seguito del negoziato dei QCS e delle iniziative comunitarie per il periodo 1989-1993. Il proseguimento del finanziamento della maggior parte di tali misure andrebbe fatto, all'occorrenza, nel quadro delle dotazioni dei fondi strutturali per il periodo 1994-1999, cioè nel quadro dei finanziamenti del QCS Spagna obiettivo 1 1994-1999 e, eccezionalmente, dell'iniziativa comunitaria Regis II.

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-126/95

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 139/104)

Oggetto: Mancata istituzione di un portafoglio per la pesca a seguito del rifiuto da parte della Norvegia di aderire all'Unione europea

Nella prospettiva di un'adesione della Norvegia all'Unione europea si era deciso di istituire un portafoglio per la pesca la cui titolarità era stata offerta a detto Stato candidato.

Ora, il rifiuto della Norvegia di aderire all'Unione europea ha comportato l'abbandono di questa idea con il risultato che la pesca è stata agganciata alla politica dei consumatori e agli aiuti umanitari di cui è responsabile Emma Bonino.

È proprio convinta la Commissione che, a seguito del rifiuto norvegese, la pesca non sia così importante da disporre di un proprio dipartimento in seno alla Commissione? Se questa non è la sua convinzione, perché non è stato mantenuto questo portafoglio?

Per quale motivo la pesca non è stata assegnata a un commissario spagnolo in considerazione dell'importanza che detto settore riveste nel suddetto Stato e della rilevanza che esso comunque ha a livello comunitario?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(22 febbraio 1995)

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di fare riferimento al Trattato CEE, e in particolare alle disposizioni relative alla Commissione (articoli da 155 a 163), nonché al regolamento interno della Commissione stessa ⁽¹⁾.

Essa ricorda inoltre che i membri della Commissione, pur essendo cittadini degli Stati membri, non rappresentano il loro paese d'origine ma esercitano un mandato europeo ai sensi delle disposizioni del Trattato. I membri della Commissione hanno la responsabilità politica dei settori loro assegnati dal collegio, mentre le decisioni vengono prese dalla Commissione globalmente.

Non è esatto affermare che si sarebbe deciso di creare un portafoglio per la pesca e di offrirlo a uno Stato membro e che, in seguito alla mancata adesione della Norvegia, lo si sarebbe soppresso per agganciare la pesca alla politica dei consumatori e agli aiuti umanitari della Commissione europea. Il fatto che un membro della Commissione sia responsabile di più politiche non ha alcuna relazione con l'importanza attribuita a ciascuna di esse. La maggior parte dei membri della Commissione, infatti, è competente per più politiche.

La ripartizione dei portafogli fra i membri della Commissione non dipende in alcun modo né dalla loro nazionalità né dall'importanza che un particolare settore politico riveste in un determinato Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. L 230 dell'11. 9. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-140/95

di Thomas Megahy (PSE)
alla Commissione
(8 febbraio 1995)
(95/C 139/105)

Oggetto: Aiuti a Cuba

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-350/94 ⁽¹⁾ del 1° marzo 1994 la Commissione ha informato il Parlamento del fatto che «l'evoluzione della situazione a Cuba consentirà alla Commissione di realizzare altre azioni coerenti con la risoluzione del Parlamento europeo (risoluzione sull'embargo imposto a Cuba e sulla legge Torricelli, 17 settembre 1993)». Può la Commissione fornire dettagli in merito agli sviluppi registrati nella cooperazione economica tra l'Unione europea e Cuba in seguito a tale dichiarazione?

⁽¹⁾ GU n. C 367 del 22. 12. 1994, pag. 30.

Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione
(1° marzo 1995)

Oltre alla continuazione dell'aiuto umanitario (attraverso l'Ufficio umanitario della Comunità europea) e al finanziamento di progetti di organizzazioni non governative (2,4 MECU nel 1994), a partire dal marzo 1994, la Commissione ha attuato molte azioni di cooperazione economica il cui obiettivo è sostenere le riforme adottate da Cuba o facilitare il processo di apertura:

- Nel quadro del programma ECIP (European Community Investment Partners), sono stati approvati vari progetti relativi a Cuba.
- Nel novembre 1994, nel quadro della fiera internazionale dell'Avana, la Commissione ha finanziato la presenza di un «padiglione europeo» nel quale erano rappresentati i settori privati di dieci Stati membri.
- Uno studio sull'utilizzo e la gestione dell'acqua nella città dell'Avana è in fase di esecuzione.
- Nel 1995 un progetto pilota di formazione di dirigenti di impresa permetterà di insegnare a circa 125 cubani i principali meccanismi macro e microeconomici dell'economia di mercato.

Altri progetti nel settore della cooperazione economica potrebbero essere approvati nel corso dei prossimi mesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-141/95

di Thomas Megahy (PSE)
alla Commissione
(8 febbraio 1995)
(95/C 139/106)

Oggetto: Attuazione delle direttive sulla sanità e la sicurezza

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1771/93 ⁽¹⁾ la Commissione ha dichiarato di aver avviato «l'analisi approfondita necessaria per poter valutare la corretta applicazione delle nove direttive sulla sanità e la sicurezza nella legislazione nazionale». La Commissione si è altresì impegnata a «dedicare tutte le risorse necessarie al fine di assicurare un efficiente controllo del recepimento delle suddette direttive». Può la Commissione riferire in merito ai progressi sinora compiuti?

⁽¹⁾ GU n. C 362 del 19. 12. 1994, pag. 2.

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(3 marzo 1995)

La Commissione attribuisce notevole importanza al recepimento e all'entrata in vigore negli Stati membri delle direttive sulla salute e la sicurezza, e ha impegnato tutte le risorse disponibili per controllare le loro situazioni.

La Commissione riscontra il recepimento in due fasi distinte, in primo luogo controllando la notifica delle misure nazionali d'attuazione, e in secondo luogo verificando la conformità di tali misure. Per le direttive anteriori alla direttiva 89/391/CEE sulle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁾ tali controlli sono proseguiti per vari anni, e, ove necessario, sono state iniziate le procedure d'infrazione.

Il 13 dicembre 1994 la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia per la mancata notifica da parte degli Stati membri delle misure di recepimento della direttiva 89/391/CEE e di un primo gruppo di direttive specifiche. Quanto alle altre direttive, sono state iniziate le procedure d'infrazione, che proseguiranno finché non sarà garantito l'adeguamento alla legislazione comunitaria.

La Commissione ha considerato prioritari i controlli di conformità delle misure nazionali d'attuazione della direttiva 89/391/CEE. Tale attività è in fase di completamento e consentirà alla Commissione di passare nel prossimo futuro alle verifiche del recepimento delle direttive specifiche basate su suddetto testo.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-154/95**di Maartje van Putten (PSE)****alla Commissione***(8 febbraio 1995)**(95/C 139/107)*

Oggetto: Pregiudizio recato allo sviluppo sostenibile dell'Irian Jaya

Sa la Commissione dell'esistenza della miniera d'oro di Freeport nell'Irian Jaya e delle sue ripercussioni sull'ambiente naturale, e precisamente l'insabbiamento del vicino fiume, la continua variazione del suo corso e i danni che ne derivano per il litorale?

È inoltre al corrente la Commissione delle conseguenze che tale situazione produce sulla popolazione locale dei papua, che non solo vengono sistematicamente esclusi da tali importanti attività senza trarre beneficio alcuno dai connessi sviluppi economici, ma sono anche depredati dei propri tradizionali mezzi di sostentamento?

È disposta la Commissione a interpellare al riguardo il governo indonesiano?

Ritiene possibile la Commissione avviare un progetto che contribuisca alla partecipazione paritaria della popolazione papua allo sviluppo del territorio?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(7 marzo 1995)

La Commissione non è direttamente a conoscenza delle problematiche citate nell'interrogazione.

Il programma della Commissione di cooperazione allo sviluppo con l'Indonesia è incentrato sulla conservazione e la gestione sostenibile della foresta tropicale. Pur non includendo la regione cui si fa riferimento nell'interrogazione, il programma intende mobilitare risorse al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente e tentare di ottenere il massimo vantaggio dall'aiuto comunitario concentrandosi in particolare su Sumatra e Kalimantan.

Attualmente la Commissione sta lavorando alla messa a punto e all'attuazione di questi progetti e non è pertanto in grado di prendere in considerazione nuove aree di intervento.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-155/95**di Noël Mamère (ARE)****alla Commissione***(20 gennaio 1995)**(95/C 139/108)*

Oggetto: Normativa comunitaria in materia di rifiuti pericolosi

Considerando le relazioni successive all'istituzione di un elenco comunitario dei rifiuti pericolosi nonché i problemi incontrati per stabilire una definizione precisa della nozione di rifiuto, può la Commissione fornire precisazioni:

1. sull'evoluzione delle direttive europee in materia di classificazione e modalità di trattamento dei rifiuti pericolosi, sia dal punto di vista del contenuto che dello spirito;
2. sui problemi incontrati nel corso dell'elaborazione dell'elenco dei rifiuti pericolosi e, segnatamente, come sono classificati i cosiddetti rifiuti «stabilizzati» nel testo adattato dal Consiglio il 15 dicembre 1994?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(17 febbraio 1995)

La decisione 94/904/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 ⁽¹⁾ ha istituito un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 94/31/CE del Consiglio ⁽³⁾, relativa ai rifiuti pericolosi (la direttiva sui rifiuti pericolosi). In questa decisione più di 230 tipi di rifiuti sono classificati come pericolosi. I rifiuti pericolosi sono stati classificati in base al loro possesso di una o più proprietà fra quelle elencate nell'allegato III della direttiva sui rifiuti pericolosi. Le voci che compongono l'elenco sono state riprese dall'elenco di rifiuti istituito, ai sensi dell'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti ⁽⁴⁾, dalla decisione 94/31/CE della Commissione del 20 dicembre 1993 (comunemente denominato «catalogo europeo dei rifiuti»). Questo elenco sarà oggetto di revisioni periodiche e sarà aggiornato ogniqualvolta necessario.

La direttiva sui rifiuti pericolosi non fissa disposizioni relative ai diversi metodi usati per il trattamento dei rifiuti. Tuttavia, all'articolo 8, paragrafo 3, si richiede agli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni specifiche, compresi i metodi utilizzati per il trattamento dei rifiuti, per ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi. La Commissione sta attualmente definendo il formato in cui bisognerà trasmettere dette informazioni.

I problemi incontrati nell'elaborazione di un elenco di rifiuti pericolosi sono ben documentati nella proposta della Commissione intesa a modificare la direttiva 91/689/CEE

del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 4⁽⁵⁾. In realtà il problema si era già posto al momento della formulazione stessa del paragrafo.

I rifiuti «stabilizzati» non sono menzionati nella decisione 94/904/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994. Pertanto, per il momento, essi non sono classificati come rifiuti pericolosi. Tuttavia tutti i rifiuti che, a parere di uno Stato membro, risultino possedere proprietà pericolose saranno oggetto di un processo di revisione finalizzato all'aggiornamento dell'elenco.

(¹) GU n. L 356 del 31. 12. 1994.

(²) GU n. L 377 del 31. 12. 1991.

(³) GU n. L 168 del 2. 7. 1994.

(⁴) GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

(⁵) GU n. C 271 del 7. 10. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-261/95

di Michl Ebner (PPE) e Agnes Schierhuber (PPE)

alla Commissione

(9 febbraio 1995)

(95/C 139/109)

Oggetto: Conservazione e reintroduzione dell'orso bruno (*Ursus arctos*) in Italia e Austria

La Commissione è a conoscenza del progetto «Ecologia e protezione dell'orso bruno in Slovenia» e, in particolare, del progetto telemetrico condotto dal 1993 nel triangolo Slovenia-Austria-Italia dall'Universität für Bodenkultur (Università di geologia agraria) di Vienna, dalla Wildbiologische Gesellschaft (Società di biologia della fauna selvatica) di Monaco di Baviera, dall'Istituto forestale sloveno e dall'Associazione venatoria slovena?

Considerando che la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (¹), del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica classifica l'orso bruno fra le specie prioritarie,

considerando che nelle Alpi Carniche (Italia) è già in corso un progetto per la protezione dell'orso bruno finanziato con fondi Life (si veda in proposito la risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-4065/93), (²),

considerando infine che ogni strategia mirante a garantire anche in futuro la presenza, in questa zona di frontiera, di una popolazione di orsi bruni ecologicamente funzionale deve basarsi su un'approfondita conoscenza degli habitat naturali e dei comportamenti stagionali e individuali nel territorio,

1. ritiene possibile la Commissione valutare più attentamente il progetto ai fini di un possibile contributo finanziario a titolo del programma Life e,

2. in caso affermativo, quali passi dovrebbero compiere i responsabili del progetto?

(¹) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

(²) GU n. C 352 del 12. 12. 1994, pag. 43.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(16 marzo 1995)

La Commissione gradirebbe ricevere maggiori particolari sul progetto.

Poiché l'orso bruno è una specie prioritaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, è possibile presentare progetti specifici nel quadro del regolamento Life. I particolari della procedura da seguire sono chiaramente indicati nell'opuscolo Life del 1995, una copia del quale è inviata all'onorevole parlamentare e alla segreteria del Parlamento. Le proposte per il 1995 devono essere presentate dagli Stati membri entro il 31 marzo 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-262/95

di Jannis Sakellariou (PSE)

alla Commissione

(9 febbraio 1995)

(95/C 139/110)

Oggetto: Riduzione dei diritti pensionistici in caso di soggiorno all'estero

In base ad informazioni fornite dalla Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Istituto previdenziale federale per gli impiegati), i diritti pensionistici di un pensionato tedesco possono venire ridotti o decadere in caso di soggiorno abituale all'estero.

Ritiene la Commissione che tali informazioni estremamente generiche, che non operano alcuna distinzione fra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi, siano errate, e per quale motivo?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(8 marzo 1995)

L'onorevole parlamentare fa riferimento ad un'informazione fornita dalla BfA (l'istituzione di assicurazione vecchiaia della sicurezza sociale tedesca per i lavoratori dipendenti).

Tale informazione, in base alla quale le pensioni possono essere ridotte o soppresse se l'interessato vive all'estero, è di carattere estremamente generale. Può infatti accadere che in applicazione della legislazione nazionale la pensione tedesca venga diminuita se l'interessato risiede in un paese terzo. Per

converso se, a prescindere dalla nazionalità, i cittadini di uno Stato membro e i loro superstiti risiedono in un altro Stato membro, la normativa comunitaria, e nella fattispecie il regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾, prevede un diritto all'esportazione delle pensioni senza alcuna diminuzione delle stesse. L'accordo sul SEE garantisce inoltre gli stessi diritti non soltanto in tutti gli Stati membri ma anche nel SEE.

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-269/95

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(9 febbraio 1995)

(95/C 139/111)

Oggetto: Pensione di anzianità per «amministratori familiari»

Una delle categorie più sacrificate è tradizionalmente quella delle lavoratrici denominate «amministratrici familiari», altrimenti dette «casalinghe».

Attualmente la protezione sociale per tali lavoratrici è praticamente inesistente nella maggior parte degli ordinamenti giuridici dei paesi membri. Per questo motivo non deve sorprendere che la disciplina delle pensioni di anzianità della categoria delle casalinghe, o amministratrici familiari, rappresenti una cosa che deve essere introdotta, quale novità, negli ordinamenti sociali della nostra Unione.

La Commissione può indicare la sua posizione a tale riguardo? Pensa di proporre agli Stati membri una disciplina delle pensioni di anzianità delle casalinghe affinché tale categoria possa sfruttare tutti i vantaggi del regime previdenziale generale del quale usufruiscono le altre categorie di lavoratrici dei vari Stati che compongono l'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 marzo 1995)

Il problema della pensione delle casalinghe è una questione che ha già formato oggetto di esame e di particolare attenzione da parte della Commissione.

Anche se l'organizzazione ed il funzionamento dei regimi di protezione sociale sono questione di competenza degli Stati membri, la Commissione, cosciente del problema che incontrano tra l'altro le casalinghe per quanto riguarda i loro diritti alla pensione, ha cercato, con una proposta di direttiva presentata il 23 ottobre 1987 che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne nei regimi legali e professionali di sicurezza sociale⁽¹⁾, di promuovere l'individualizzazione dei diritti in materia di sicurezza sociale.

L'instaurazione di un sistema di diritti propri come alternativa ai diritti derivati nella sicurezza sociale avrebbe consentito alle casalinghe di poter beneficiare di una protezione sociale adeguata. Questa direttiva era stata proposta dalla Commissione a titolo facoltativo e come fattore stimolante per gli Stati membri in vista dell'adeguamento dei loro sistemi all'evoluzione delle strutture familiari e sociali.

Detta proposta è sempre all'esame delle istanze del Consiglio nonostante i pareri favorevoli del Parlamento e del Comitato economico e sociale. La Commissione spera che una futura Presidenza del Consiglio continuerà gli sforzi in vista dell'adozione di detta direttiva.

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 494 def., GU n. C 309 del 19. 11. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-276/95

di Alexander Langer (V) e Maria Aglietta (V)

alla Commissione

(9 febbraio 1995)

(95/C 139/112)

Oggetto: Finanziamento di un «progetto di colonizzazione» nel Tibet

Dalla stampa e da ambienti parlamentari francesi si apprende che la Commissione intenderebbe accordare alla Repubblica popolare cinese un contributo di 7,6 milioni di ECU per un «progetto di colonizzazione» nel Tibet.

Risponde a verità questa notizia?

In caso di risposta negativa, può la Commissione confermare che qualsiasi finanziamento da essa accordato alla Cina non sarà usato per tale fine dal regime di Pechino?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(10 marzo 1995)

La Commissione conferma che il progetto di sviluppo rurale Pa Nam è stato approvato l'11 novembre 1994 per un importo di 7,6 MECU, con il sostegno unanime di tutti gli Stati membri del comitato PVS-ALA, riunitosi il 19 ottobre 1994.

Il progetto si rivolge alla popolazione di etnia tibetana e contribuirà ad aumentare la produzione alimentare e il grado di benessere sociale mediante una serie di attività agricole e tramite il miglioramento di infrastrutture sociali quali l'approvvigionamento idrico, la sanità e l'istruzione. I terreni agricoli sono coltivati dalla popolazione tibetana e continueranno ad esserlo.

Si prevede che il finanziamento delle attività relative alle infrastrutture sociali (oltre il 40 % dei costi) sarà affidato a una o più organizzazioni non governative (ONG) europee, mentre la componente agricola sarà attuata da una società di consulenza della Comunità. Tutti i pagamenti saranno versati ai fornitori di beni e servizi direttamente o tramite le ONG e la società di consulenza, secondo le normali procedure della Commissione.

Essa intende intervenire in modo adeguato, compatibilmente con i mezzi finanziari a sua disposizione. Per le Camere haitiane non ha finora ricevuto alcuna richiesta. Le eventuali richieste saranno prese in considerazione tenendo però conto anche di altre iniziative proposte e delle urgenti necessità del paese in numerosi settori economici e sociali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-277/95

di Maartje van Putten (PSE)
alla Commissione
(9 febbraio 1995)
(95/C 139/113)

Oggetto: Nuovo palazzo per il Senato in Haiti

Nel settembre 1994 è stata ripristinata la democrazia in Haiti. La Commissione europea si è compiaciuta di questo evento e ha riattivato le relazioni con Haiti che erano state congelate dopo il colpo di Stato militare. Per una democrazia durevole è di assoluta rilevanza l'adeguato funzionamento della rappresentanza popolare. Attualmente tale funzionamento è ostacolato dalla carenza di un'adeguata infrastruttura materiale. Il palazzo della Camera Bassa (Camera dei deputati) è di troppo piccole dimensioni, mentre il Senato non dispone di alcun edificio specifico. La «Congressional Human Rights Foundation», organizzazione mondiale di parlamentari (anche di Haiti), ha fatto presente che è urgentemente necessario un finanziamento di 150 000 USD per la costruzione di un nuovo palazzo del Senato.

La Commissione europea è disposta a investire nella democrazia in Haiti mediante l'erogazione di un contributo finanziario del genere?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**
(3 marzo 1995)

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare quando afferma che è importante, per la solidità di una democrazia, che la sua assemblea parlamentare funzioni in condizioni materiali adeguate.

Per quanto riguarda Haiti, la Commissione tramite un programma di sostegno ai mass media dell'importo di 650 000 ECU, tuttora in corso, sta già favorendo in modo significativo il processo di democratizzazione e il rispetto dei diritti dell'uomo.

È stato inoltre chiesto alla Commissione un sostegno per le elezioni parlamentari che si svolgeranno a breve termine.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-279/95

di Magda Aelvoet (V)
alla Commissione
(9 febbraio 1995)
(95/C 139/114)

Oggetto: Accesso delle associazioni ambientaliste ai tribunali

La Commissione europea ha incaricato l'organismo «Environmental Law Network — International» (ELN-I) di effettuare uno studio relativo all'accesso delle associazioni ambientaliste ai tribunali. Lo studio si conclude con una proposta di direttiva in materia. Tuttavia l'iniziativa non ha avuto alcun seguito a tutt'oggi.

1. Quando è stato ultimato lo studio in parola?
2. Per quale motivo la Commissione europea non si interessa più di questo tema?
3. Per quale motivo non viene presentata una proposta di direttiva in materia?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**
(17 marzo 1995)

La Commissione non è al corrente dello studio sull'accesso delle associazioni ambientaliste non governative ai tribunali, citato dall'onorevole parlamentare.

Questo aspetto è tuttavia esaminato dalla Commissione nell'ambito della riflessione generale sulle possibilità di migliorare il recepimento, l'applicazione e l'esecuzione della normativa ambientale della Comunità.

Questo aspetto va anche visto nel contesto del principio di sussidiarietà e dell'intenzione di far partecipare i cittadini all'applicazione delle normative ambientali. Il punto di partenza rimane l'obbligo per la Commissione di garantire l'osservanza della legislazione comunitaria (articolo 155 del Trattato CEE).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-280/95**di Magda Aelvoet (V)****alla Commissione***(9 febbraio 1995)**(95/C 139/115)*

Oggetto: Libro verde sul risarcimento dei danni all'ambiente

La Commissione ha pubblicato nel 1993 il «Libro verde sul risarcimento dei danni all'ambiente» ⁽¹⁾. Il documento ha suscitato numerose prese di posizione. Dovrebbe quindi seguire un Libro bianco o una proposta di direttiva.

Quali iniziative ha preso frattanto la Commissione in relazione al Libro verde?

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 47.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(7 marzo 1995)

A seguito dei numerosi commenti suscitati dalla pubblicazione di questo documento e dell'udienza pubblica congiunta organizzata dal Parlamento e dalla Commissione nei giorni 3 e 4 novembre 1993, la Commissione sta considerando diverse opzioni per un sistema comunitario sulla responsabilità ambientale. Ciò è coerente con la richiesta del Parlamento (risoluzione del 20 aprile 1994) alla Commissione di presentare una proposta di direttiva concernente la responsabilità civile in materia di (futuri) danni all'ambiente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-281/95**di Nel van Dijk (V)****alla Commissione***(9 febbraio 1995)**(95/C 139/116)*

Oggetto: Esclusione dei padri dal beneficio degli aiuti per l'assistenza ai bambini nell'ambito del contratto collettivo di lavoro olandese

Il contratto collettivo di lavoro per l'industria metallurgica ed elettrotecnica nei Paesi Bassi prevede una prestazione finanziaria a favore delle lavoratrici in relazione all'assistenza ai bambini ⁽¹⁾. I lavoratori di sesso maschile sono esclusi dal beneficio di tale regime. Questo tipo di iniziativa selettiva non è in contrasto con le direttive 75/117/CEE ⁽²⁾ (parità retributiva tra uomini e donne) e 76/207/CEE ⁽³⁾ (parità di trattamento nell'ambito lavorativo)?

Il contratto collettivo di lavoro di cui sopra ed altri contratti collettivi di lavoro che prevedono regimi comparabili attribuiscono alle donne la responsabilità in materia di cure ai bambini: ciò vale tanto per le lavoratrici interessate

quanto per le eventuali partner di lavoratori di sesso maschile in questo settore di attività. La Commissione riconosce che questa implicita «ovvietà» della distribuzione dei ruoli è in assoluto contrasto con lo sforzo inteso a raggiungere la parità delle opportunità?

La Commissione è disposta a far la sua parte affinché i lavoratori di sesso tanto maschile quanto femminile contribuiscano ai costi dell'assistenza ai bambini? Se sì, in quale modo? La Commissione prenderà iniziative nel caso concreto del contratto collettivo di lavoro olandese per i settori metallurgico ed elettrotecnico?

La Commissione, in questo contesto, tiene conto del fatto che la posizione negoziale dei sindacati nei confronti dei datori di lavoro — e anche lo spazio negoziale concesso loro dagli iscritti — spesso non è sufficientemente forte o ampia per ottenere adeguati provvedimenti in materia di assistenza ai bambini in favore dei lavoratori di sesso femminile e maschile?

⁽¹⁾ *De Volkskrant*, 12 e 13 gennaio 1995.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 marzo 1995)

L'articolo 119 del Trattato CEE e la direttiva 75/117/CEE del Consiglio prevedono la parità di retribuzione per pari lavoro di pari valore. Gli accordi collettivi devono rispettare questa norma (articolo 4 della direttiva 75/117/CEE). Il concetto di retribuzione è interpretato in senso lato e comprende qualsivoglia sostegno finanziario del datore di lavoro ai dipendenti, quale che ne sia il motivo. Pertanto l'accordo collettivo in questione può essere in conflitto con la normativa comunitaria in materia di parità di retribuzione. Se così è, non ne risulta la possibilità di una violazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio.

La Commissione rammenta le disposizioni della raccomandazione 92/214/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sulla custodia dei figli, che invitano gli Stati membri ad incoraggiare una maggiore partecipazione degli uomini all'espletamento dei doveri familiari (articolo 6). La Commissione è del parere che un maggiore coinvolgimento degli uomini nella vita familiare rappresenti un contesto essenziale per la parità di opportunità e costituisca la pietra angolare della politica di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare quale descritta nel terzo programma d'azione per la parità di possibilità tra donne e uomini.

Per quanto riguarda i contributi del datore di lavoro alla custodia dei figli dei dipendenti, uomini e donne, l'articolo 3.5 della raccomandazione 92/214/CEE mira ad incoraggiare contributi finanziari a beneficio della custodia dei figli provenienti da varie fonti, ivi compresi i datori di lavoro.

La Commissione non prevede di intervenire in questo caso in quanto che tutti coloro che sono interessati dall'accordo

collettivo sono liberi di accertarne la validità delle disposizioni nel contesto della normativa nazionale e comunitaria.

La Commissione si rende conto che il negoziato di accordi collettivi può essere estremamente oneroso per le parti interessate, ma insiste sul rispetto comunque dei diritti fondamentali sanciti dalla normativa comunitaria.

Sarà peraltro noto all'onorevole parlamentare che il 22 gennaio 1995 la Commissione ha deciso di consultare le parti sociali in merito alla conciliazione di vita familiare e vita di lavoro ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 123 dell'8. 5. 1992.

⁽²⁾ Comunicato stampa IP/95/151.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-302/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(9 febbraio 1995)

(95/C 139/117)

Oggetto: Aiuti UE alla Cina e cinesizzazione del Tibet

8,8 milioni di USD stanziati dall'Unione europea per un progetto di cooperazione in Tibet in realtà finiscono per finanziare un progetto cinese di sviluppo rurale nelle vallate tibetane di Pa Nam, dove i contadini tibetani usano un proprio sistema di irrigazione, concimando le terre con sterco di yak e impiegando il vecchio metodo del maggese: i campi, coltivati a orzo, vengono lasciati a riposo a rotazione. Tale situazione rischia quindi di trasformarsi in un'operazione a favore della colonizzazione cinese.

Il progetto cinese infatti prevede nuovi sistemi di irrigazione, la coltivazione del grano invece dell'orzo e l'uso di fertilizzanti e pesticidi, il tutto per fare della valle un granaio per i consumatori cinesi. Dietro questa modernizzazione si celebrerebbe un intento di colonizzazione in sintonia con la progressiva «cinesizzazione del Tibet».

Nel Pa Nam c'erano, fino a tempo fa, solo sessanta cinesi, ma in previsione del progetto ne sono arrivati a centinaia e la costruzione di nuovi alloggi lascia presagire l'arrivo di altri. Inoltre, i contadini che rifiutano fertilizzanti e pesticidi sono costretti a pagare multe molto salate.

Sorgono gravi perplessità per il futuro dell'ambiente: il suolo è fertile, ma lo strato di terra è molto sottile in questa regione montagnosa e un uso intensivo rischia di impoverirlo fino a trasformare le valli in un deserto.

Può la Commissione far sapere se ha valutato questi rischi nell'allocatione del prestito? Non ritiene forse di dover

sospendere il finanziamento in oggetto alla luce delle considerazioni di cui sopra?

Risposta data da Sir Leon Brittan a nome della Commissione

(10 marzo 1995)

L'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento alle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte E-94/95 del sig. Vandemeulebroucke ⁽¹⁾ e E-276/95 del sig. Langer e sig.ra Aglietta ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Vedasi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedasi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-303/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(9 febbraio 1995)

(95/C 139/118)

Oggetto: Protezione dei consumatori

Il sistema di indicazione dei prezzi attualmente in vigore nell'UE prevede che gli Stati membri possano esentare alcuni prodotti dall'indicazione del prezzo «all'unità di misura» qualora tali prodotti siano venduti con gamma normalizzata o con gamma nazionale (per un periodo transitorio fino al 7 giugno 1995).

Da una parte l'esistenza di una molteplicità di dimensioni standard (gamme preconfezionate) dei prodotti, su un mercato in cui vi sono dimensioni standard europee e nazionali, rende difficile per il consumatore un confronto dei prezzi, dall'altra, la protezione dei consumatori riguardo all'indicazione dei prezzi, pretende l'indicazione del prezzo «all'unità di misura».

Può la Commissione riferire le ragioni della proroga quadriennale attribuita al sistema attualmente in vigore e come intenda regolare la materia in futuro?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

(14 marzo 1995)

Il dispositivo avviato nel 1979 e completato nel 1988, che ha previsto uno stretto nesso tra l'indicazione dei prezzi, e in particolare del prezzo per unità di misura, e le gamme di preconfezionatura, si è rivelato troppo complesso da applicare da parte degli Stati membri.

Per migliorare l'efficacia del diritto vigente e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione aveva annun-

ciato, nel novembre 1993, una semplificazione del dispositivo. Pertanto la prevista revisione delle direttive relativa all'indicazione dei prezzi ha costituito oggetto di ampia consultazione nel corso del 1994. La ridefinizione del dispositivo dovrebbe consentire di migliorare la tutela dei consumatori, e in particolare la loro informazione sui prezzi dei prodotti.

Tuttavia il rifacimento del regime attuale dovrebbe andare di pari passo con una ridefinizione del regime attuale relativo alle gamme di preconfezionamento. La Commissione infatti, nelle sue future proposte, si ritiene in dovere di prendere in considerazione l'insieme degli interessi in questione.

Peraltro la prossimità della scadenza del periodo transitorio previsto nel dispositivo attualmente in vigore ha indotto la Commissione a proporre un'azione a titolo di conservazione, in attesa della definizione del regime futuro. Questo è il senso della proposta di direttiva ⁽¹⁾ che prevede il rinvio per quattro anni della scadenza del 7 giugno 1995, che doveva rappresentare la fine del periodo transitorio.

Tale proposta è attualmente all'esame del Parlamento, del Consiglio e del Comitato economico e sociale.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 431 def. del 5. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-309/95
di Amedeo Amadeo (NI) e Spalato Belleré (NI)
alla Commissione
(9 febbraio 1995)
(95/C 139/119)

Oggetto: Mercato europeo nel settore dell'energia

Il settore dell'energia è uno dei pochi settori economici in cui non esista ancora una vera e propria politica comunitaria, mentre è assolutamente necessario per l'Unione europea cercare un effettivo mercato interno dell'energia, pur rispettando le esigenze di efficacia, di tutela dell'ambiente e di sicurezza dell'approvvigionamento.

Non ci sono motivi per trattare l'energia come un settore industriale se non quello di inquadrarlo tra le norme comunitarie esistenti per l'attuazione del principio di libera concorrenza. L'energia è un fattore essenziale di competitività per l'industria e, senza un mercato integrato e aperto, le distorsioni all'interno dell'UE risulterebbero sempre più apparenti.

Non ritiene la Commissione di intervenire, a breve termine, nel settore energia liberalizzando il mercato, che dovrà basarsi sul principio di reciprocità per evitare il perdurare di situazioni in cui, ad esempio, uno Stato si impegna a fondo nel settore dell'esportazione pur proteggendo il proprio mercato nazionale?

Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione

(3 marzo 1995)

La Commissione condivide l'opinione degli onorevoli parlamentari secondo cui è assolutamente necessario instaurare un effettivo mercato interno nel campo dell'energia. La Commissione si è impegnata, in particolare dal 1988 con l'adozione di un documento di lavoro ⁽¹⁾, alla realizzazione di questo obiettivo. Questo obiettivo è stato portato avanti attraverso l'applicazione del Trattato, in particolare delle norme sulla concorrenza, i lavori nel settore della normattiva e le misure in campo legislativo, che si sono basate in particolare sull'art. 100A del Trattato CEE.

In questo senso sono state adottate le direttive relative al transito dell'elettricità (90/547/CEE) ⁽²⁾ e del gas (91/296/CEE) ⁽³⁾ sulle grandi reti, la direttiva sulla trasparenza dei prezzi di elettricità e gas (90/377/CEE) ⁽⁴⁾ e quella sull'autorizzazione all'esplorazione idrocarburi (94/22/CE) ⁽⁵⁾.

Una seconda fase del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia è rappresentata dalle proposte di direttiva sulle regole comuni per il mercato interno dell'elettricità e del gas naturale, presentate dalla Commissione il 21 febbraio 1992 e modificate l'8 dicembre 1993 ⁽⁶⁾ in seguito alla prima lettura del Parlamento. Queste direttive prevedono in particolare la liberalizzazione del mercato della produzione di elettricità (attraverso le due procedure di autorizzazione e di appalto) e della fornitura di elettricità e di gas (attraverso il sistema dell'ATR — accesso dei terzi alla rete).

La direttiva riguardante il mercato interno dell'elettricità è attualmente in discussione davanti al Consiglio, che dovrà raggiungere una posizione comune prima di esaminare la direttiva sul gas naturale.

Parallelamente la Commissione ha da una parte introdotto presso la Corte di giustizia una procedura di infrazione contro cinque Stati membri (Spagna, Francia, Irlanda, Italia e Olanda) riguardante il mantenimento di diritti esclusivi di importazione e di esportazione di gas e di elettricità, e d'altra parte ha proseguito sua azione in materia di sviluppo delle reti transeuropee di energia, in base all'articolo 129 B del Trattato CEE, che devono permettere di sfruttare pienamente tutte le possibilità offerte dalla liberalizzazione del settore.

Infine l'adozione da parte della Commissione nel gennaio 1995 del Libro verde sulla politica energetica ⁽⁷⁾, che è già stato trasmesso al Parlamento, offre l'occasione per un dibattito approfondito.

⁽¹⁾ «Il mercato interno dell'energia», 2 maggio 1988, doc. COM(88) 238 finale.

⁽²⁾ GU n. L 313 del 13. 11. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 12. 6. 1991.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 17. 7. 1990.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 30. 6. 1994.

⁽⁶⁾ Doc. COM(93) 643 finale.

⁽⁷⁾ Doc. COM(94) 659.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-311/95**di Amedeo Amadeo (NI) e Spalato Belleré (NI)****alla Commissione***(13 febbraio 1995)**(95/C 139/120)***Oggetto:** Esportazioni militari

Il regolamento relativo all'esportazione di beni a duplice impiego, civile e militare, non indica per quale paese sia necessario applicare i controlli all'esportazione, ma lascia ad ogni Stato membro uno spazio sufficiente per applicare una più severa politica di controllo. Inoltre il regolamento stesso non offre una maggiore flessibilità per i beni utilizzabili a fini militari verso paesi come Algeria, Repubblica popolare cinese, Libano ed altri.

Ciò constatato, e preoccupati per l'importanza dell'argomento, può la Commissione comunicare se non ritenga intervenire per chiarire non solo lo spirito ma anche le norme precise del regolamento, onde evitare qualsiasi possibile speculazione?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(2 marzo 1995)

Il regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso ⁽¹⁾, approvato dal Consiglio il 19 dicembre 1994, è costituito da un regolamento basato sull'articolo 113 del Trattato CEE e da una decisione di azione comune, la cui base giuridica è rappresentata dall'articolo J.3 del Trattato sull'Unione europea.

A tale decisione di azione comune sono allegati, fra l'altro, una lista comune di destinazioni per le quali è possibile applicare formalità semplificate (allegato 2) e un accordo relativo a orientamenti che gli Stati membri devono prendere in considerazione ai fini dell'eventuale rilascio di un'autorizzazione di esportazione. Il regolamento e la decisione di azione comune, insieme agli allegati, costituiscono un sistema integrato di controllo delle esportazioni. Sulla base di questi due strumenti legislativi, gli Stati membri esercitano dunque un controllo efficace sulle esportazioni comunitarie di beni a duplice uso.

La Commissione non ritiene pertanto necessario un ulteriore chiarimento delle norme e dello spirito del regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

⁽¹⁾ Doc. COM(92) 317 definitivo, GU n. C 253 del 30. 9. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-313/95**di Amedeo Amadeo (NI) e Spalato Belleré (NI)****alla Commissione***(13 febbraio 1995)**(95/C 139/121)***Oggetto:** Trasporti stradali di merci

Tenendo conto che la sospensione del regime «TIR» per il trasporto di sigarette e di bevande alcoliche a causa delle frodi eccessive e la conseguente decisione delle compagnie di assicurazione di non assicurare più le operazioni di trasporto internazionale di tali prodotti non blocca certamente il trasporto di questi prodotti dal momento che si possono utilizzare le normali procedure del transito comunitario, appare indispensabile, malgrado le sempre maggiori attività del crimine organizzato, che i governi dei diversi Stati membri applichino rapidamente le misure di salvaguardia per mantenere ottimali i regimi di transito doganale e in particolare del regime TIR in vigore in 50 Stati.

Può la Commissione intervenire con decisione, non solo per salvaguardare il settore trasporti stradali, ma soprattutto per tutelare il commercio internazionale e l'economia nel suo complesso?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(6 marzo 1995)

La Commissione condivide appieno le preoccupazioni espresse dagli onorevoli parlamentari in merito alla difficile situazione attuale del regime del TIR, soprattutto per quanto riguarda il trasporto di tabacchi e di bevande alcoliche.

Se anche il trasporto di tali prodotti fosse assoggettato, a livello comunitario e di paesi EFTA, ad una procedura alternativa di transito doganale, la Commissione è consapevole del fatto che l'attuale situazione influenza il commercio internazionale e, in particolare, gli scambi con i paesi dell'Europa centrale e orientale.

La Commissione intende partecipare ai lavori il cui avvio è previsto entro breve in seno alla commissione economica per l'Europa per una revisione globale della convenzione TIR, insistendo sul miglioramento della sicurezza del sistema TIR e del funzionamento della garanzia internazionale, soprattutto per quanto concerne le merci sensibili.

Per queste ragioni la Commissione collabora strettamente con gli Stati membri e con gli organi internazionali responsabili del regime TIR, al fine di giungere rapidamente ad una soluzione dei problemi sorti e, in particolare, per incoraggiare le amministrazioni doganali della Comunità a rendere più efficaci i controlli nel settore in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-317/95**di Helena Torres Marques (PSE)****alla Commissione***(30 gennaio 1995)**(95/C 139/122)***Oggetto:** Pubblicazione delle risposte alle interrogazioni

La Commissione pubblica regolarmente, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, le risposte alle interrogazioni presentate dai deputati; la pubblicazione avviene tuttavia un anno e mezzo dopo la presentazione, il che, logicamente, visto lo sfasamento, rende molte di queste risposte obsolete.

Può la Commissione far sapere quali ragioni impediscono la pubblicazione di queste risposte nel termine più breve possibile?

Visto l'interesse evidente di conoscere anticipatamente le interrogazioni e le risposte, queste informazioni non potrebbero essere rese disponibili più celermente e in una forma diversa da quella della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione***(16 febbraio 1995)*

La Commissione ha accelerato i suoi tempi di risposta alle interrogazioni scritte, mediante una revisione delle sue procedure e una più rigorosa applicazione di queste ultime. Nel 1994 il tempo medio impiegato dalla Commissione per rispondere alle interrogazioni scritte era di sette settimane e due giorni: oramai la Commissione intende portarlo alle sei settimane, auspicate dal Parlamento.

Rispondendo ai parlamenti la Commissione adempie ad un dovere impostole dal Trattato (articolo 140 del Trattato CEE). Una volta che la risposta è pronta, una copia è immediatamente trasmessa al Parlamento. Ogni settimana inoltre la Commissione divulga un documento — pure trasmesso al Parlamento e messo a disposizione della stampa — che contiene i testi di tutte le interrogazioni e relative risposte della settimana precedente. Infine è possibile trovare i riferimenti (senza testo) di interrogazioni e risposte nella base Celex aperta al pubblico.

Per quanto riguarda la pubblicazione sia delle interrogazioni che delle risposte (articolo 42 del suo regolamento interno) questa è organizzata dal Parlamento tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio interistituzionale. A tale fine la Commissione trasmette la risposta nelle lingue comunitarie al Parlamento e quest'ultimo a sua volta le trasmette all'UPUCE perché vengano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La pubblicazione avviene quindici giorni dopo tale trasmissione.

Considerato il costo prevedibile di una pubblicazione alternativa effettuata dalla Commissione in parallelo a

quella del Parlamento, appare piuttosto preferibile accelerare quest'ultima. La Commissione resta a disposizione del Parlamento per aiutarlo nei suoi sforzi in questo senso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-344/95**di Richard Balfe (PSE)****alla Commissione***(13 febbraio 1995)**(95/C 139/123)*

Oggetto: Miglioramento dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia nei paesi in via di sviluppo in relazione al traffico di droga

In considerazione delle preoccupazioni espresse nella regione Andina per il fatto che talune leggi e prassi in materia di lotta contro la droga comportano violazioni dei diritti umani, proprio come il traffico di droga, quali misure può adottare o proporre la Commissione per aiutare i paesi interessati a migliorare l'efficacia e l'equità della loro legislazione antidroga?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione***(2 marzo 1995)*

Negli ultimi anni la Comunità ha contribuito alla lotta contro il narcotraffico intrapresa dai paesi della regione andina per mezzo di assistenza finanziaria, concessa ai sensi della linea di bilancio B7-5080, e del conferimento di privilegi commerciali speciali nel quadro dell'SPG. Tali privilegi sono appena stati rinnovati fino alla fine del 1997. L'assistenza finanziaria concessa negli ultimi anni è stata diretta principalmente al settore della prevenzione e della riduzione della domanda di sostanze stupefacenti illegali e, in misura minore, allo sviluppo di progetti alternativi. Il PNUCID (programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale della droga) ha spesso partecipato ai progetti.

Da qualche tempo le autorità dei paesi andini hanno adottato strategie meglio definite e maggiormente integrate per combattere le sostanze illegali. In tale contesto è stato necessario adattare le rispettive legislazioni e i sistemi giuridici al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità nella lotta alle attività criminali legate al narcotraffico. La Comunità, pur accogliendo positivamente la maggiore severità dell'approccio dei paesi in questione verso il problema del narcotraffico, non si è interessata direttamente agli aspetti giuridici, né alle eventuali violazioni dei diritti umani determinate dall'applicazione della nuova legislazione o, più in generale, dall'adozione di un atteggiamento più severo nei confronti del traffico di sostanze illecite.

L'Unione europea ha più volte espresso la propria condanna della produzione, della lavorazione e del traffico di droga e

della violenza ad essi associata. Il traffico illegale di sostanze stupefacenti danneggia individui innocenti e mette in pericolo la democrazia e la legalità. L'Unione europea ha ripetutamente sottolineato, nel quadro del dialogo istituzionalizzato con i paesi dell'America latina, l'importanza che attribuisce al rispetto dei diritti umani.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-388/95

di **Hiltrud Breyer (V)**

alla Commissione

(6 febbraio 1995)

(95/C 139/124)

Oggetto: Mancanza di elementi a sostegno delle affermazioni della Commissione sulla competitività della biotecnologia europea

1. Su quali elementi/studi si fonda l'asserzione della Commissione europea secondo cui la direttiva 90/219/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ostacola la competitività internazionale dell'Unione?

Alla base di tale affermazione vi sono forse esperienze negative avute dagli Stati membri nell'applicazione della direttiva? Di quali Stati membri si tratta? In che misura tali esperienze sono dovute alla direttiva?

2. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3 della summenzionata direttiva, la Commissione avrebbe dovuto presentare al Parlamento europeo, già nel 1993, una relazione sull'applicazione della stessa. Per quale motivo non lo ha ancora fatto?

Quando verrà presentata la suddetta relazione? E quando sarà disponibile la realizzazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 90/220/CEE ⁽²⁾, prevista anch'essa per il 1993? Quando manterrà la Commissione europea l'impegno di consultare in tempo utile il Parlamento europeo su eventuali modifiche della direttiva 90/219/CEE? Quando consulerà il Parlamento europeo sul documento XI/506/94-riv.3?

3. Per quale motivo la Commissione discute di modifiche alla direttiva 90/219/CEE prima che sia stata redatta/pubblicata la relazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 3 della stessa?

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 17.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(8 marzo 1995)

1. La Commissione ha valutato la competitività sulla base di diversi indicatori: numero di brevetti, sviluppo di

prodotti medicinali innovatori, flussi di investimento, numero di ditte, occupazione, spese di R&S, ecc. Nessuno degli indicatori disponibili pone l'industria della biotecnologia comunitaria in una posizione di avanguardia rispetto ai suoi concorrenti internazionali. Negli ultimi anni ad esempio, si è registrato sistematicamente un considerevole flusso di investimenti netti in uscita; i dati specifici in materia indicano che, a partire dal 1988, le ditte comunitarie hanno investito negli USA almeno 2,800 Mio di ECU. Inoltre, malgrado la prossimità del mercato comunitario, la maggior parte dei grandi investimenti in uscita dei paesi europei non facenti parte della Comunità concerne gli USA.

Il quadro regolamentare è soltanto uno tra i diversi fattori che incidono sulla competitività, ma gli Stati membri e la Commissione hanno individuato un eccesso di regolamenti.

Gli Stati membri al Consiglio europeo di Corfù e al Consiglio Industria del settembre 1994 hanno sottolineato la necessità di migliorare la competitività della biotecnologia europea e hanno appoggiato le conclusioni e le raccomandazioni della Commissione contenute nella sua comunicazione del 1° giugno 1994 sulla biotecnologia ed il Libro bianco ⁽¹⁾.

2. Le relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 90/119/CEE e all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 90/220/CEE sono state trasmesse al Parlamento il 3 marzo 1995.

Per quanto riguarda la proposta della Commissione di modificare la direttiva 90/219/CEE, il Parlamento dovrebbe esprimere un parere dopo che la Commissione ha presentato una proposta ufficiale. Il documento citato è un documento di lavoro sul quale il Parlamento non viene consultato.

3. Secondo l'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 90/219/CEE, la Commissione dovrebbe pubblicare una sintesi basata sulle relazioni presentate dagli Stati membri.

Poiché l'articolo 18, paragrafo 2 non obbliga gli Stati membri a notificare eventuali problemi registrati nell'attuazione della direttiva 90/219/CEE, le relazioni presentate dagli Stati membri riguardano principalmente le misure prese per attuare la direttiva 90/219/CEE.

Non esiste comunque un nesso diretto tra il contenuto delle relazioni e l'intenzione della Commissione di proporre una modifica alla direttiva 90/219/CEE in quanto qualsiasi modifica dovrebbe essere motivata dal progresso scientifico, come indicato nella comunicazione della Commissione sulla biotecnologia e il Libro bianco.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 219 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-406/95**di Christian Jacob (RDE)****alla Commissione***(7 febbraio 1995)**(95/C 139/125)*

Oggetto: Importazione di conserve e di lombi di tonno provenienti da taluni paesi dell'America latina

Il regolamento (CE) n. 3282/94 ⁽¹⁾ del Consiglio ha prorogato per il 1995 le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3835/90 ⁽²⁾ e (CEE) n. 3900/91 ⁽³⁾ recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate concesse a taluni paesi d'America latina. Inoltre il Venezuela è stato inserito nell'elenco dei paesi che usufruiscono di una soppressione dei diritti della tariffa doganale comune.

Per quanto concerne le conserve e i lombi di tonno dei codici NC 16 04 14, 16 04 19 31, 16 04 19 39 e 16 40 20 70, che sono oggetto delle disposizioni dei regolamenti citati, può la Commissione confermare che:

1. il quantitativo di 20 000 t di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3833/90 si applica globalmente ai prodotti di questi codici provenienti da tutti i paesi di cui ai regolamenti (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91, ossia Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, per il primo, e Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, per il secondo, e non 20 000 t per paese?
2. Le conserve di tonno dei codici 16 04 14 14, 16 04 14 18, 16 04 19 39 e 16 40 20 70, originarie degli stessi paesi, sono imputabili sul contingente di importazione previsto nel quadro dell'Organizzazione comune di mercato (regolamento (CEE) 3900/92) ⁽⁴⁾?
3. Può la Commissione inoltre precisare quali disposizioni abbia preso per seguire in modo sufficientemente preciso l'evoluzione delle importazioni nella Comunità delle conserve e dei lombi di tonno originari degli undici paesi dell'America latina citati in precedenza e stabilire in tal modo la data in cui tali importazioni avranno raggiunto la quantità di 20 000 t globalmente, data in cui dovranno essere ripristinati i diritti doganali?

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

⁽³⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 26.

**Risposta data dal sig. Marin
a nome della Commissione**

(3 marzo 1995)

1. No. Le 20 000 t di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3833/90 ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90 e in ultimo luogo dal regolamento (CE) n. 3282/94 rappresentano una quantità di riferimento

che permette di applicare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 7, paragrafo 1 del suddetto regolamento nei confronti dei paesi le cui esportazioni preferenziali raggiungono tale livello. Considerata la sua natura, selettiva e non generalizzata, tale clausola di salvaguardia può giuridicamente applicarsi solo nei riguardi del paese beneficiario che sia stato debitamente riconosciuto essere all'origine del pregiudizio.

2. Sì. Le importazioni di conserve di tonno alle quali si riferisce la quantità in questione (insieme dei codici NC 1604 14 e NC 1604 20 70) sono effettivamente imputate sul contingente previsto dal regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3267/94 ⁽²⁾.

3. La Commissione ha stabilito, in stretta collaborazione con i servizi doganali degli Stati membri, uno speciale sistema di sorveglianza dei quantitativi dei prodotti in questione immessi in libera pratica col beneficio del trattamento preferenziale. Le comunicazioni degli Stati membri (di norma mensili) su tali quantitativi possono essere rese più frequenti in funzione dell'andamento delle importazioni preferenziali.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-407/95**di Nikitas Kaklamanis (RDE)****alla Commissione***(7 febbraio 1995)**(95/C 139/126)*

Oggetto: Scavi nell'oasi di Siva

Reperti archeologici della massima importanza hanno visto la luce nel deserto in prossimità dell'oasi di Siva.

Tutto infatti lascia ipotizzare che si tratti della tomba di Alessandro Magno.

La scoperta è di enorme importanza non soltanto per la civiltà greca, ma anche per l'intera civiltà europea.

Intende la Commissione fornire un immediato contributo finanziario per accelerare e rendere più efficaci gli scavi?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(3 marzo 1995)

La Commissione non è stata ufficialmente informata sulle scoperte archeologiche nel deserto nei pressi dell'oasi di Siva, e circa la loro importanza in relazione alla possibilità che si tratti dei resti della tomba di Alessandro Magno.

L'onorevole ha chiara coscienza del fatto che, nell'ambito dell'articolo 128 del Trattato dell'Unione, qualsiasi atto della Comunità dovrebbe mirare ad incoraggiare e, se necessario, a sostenere e a contribuire all'azione degli Stati membri nel campo del patrimonio culturale.

Poiché, a livello ufficiale, non si ha conoscenza alcuna di tale iniziativa, la Commissione non è in grado di prendere in considerazione la richiesta dell'onorevole.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-413/95

di José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE)

alla Commissione

(17 febbraio 1995)

(95/C 139/127)

Oggetto: Politica comunitaria dei servizi postali

Il Consiglio europeo dei ministri, nella sua riunione del dicembre 1993, ha invitato la Commissione ad elaborare, entro il 1° luglio 1994, una politica comunitaria dei servizi postali e, in particolare, misure «relative alla definizione di servizio universale, che specifichino gli obblighi dei prestatori di servizio universale nonché i servizi che possono essere riservati».

La Commissione non ha ancora presentato alcuna proposta ufficiale su questo tema di grande importanza economica e sociale, benché siano trascorsi oltre sette mesi dalla data limite fissata dal Consiglio.

Può la Commissione far sapere per quale motivo essa non ha svolto il mandato del Consiglio, e se la proposta in questione potrà essere presentata per approvazione alla prossima riunione del Consiglio del giugno 1995?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(25 marzo 1995)

In seguito alla riunione del Consiglio del 7 febbraio 1994 è iniziata un'ampia consultazione con tutte le parti interessate. La Commissione, in seguito, ha cominciato a preparare proposte concrete. La complessità del problema, tuttavia, ha richiesto un'approfondita valutazione di vari aspetti sul piano del diritto, della competitività e dell'economia, che non ha permesso di concludere i lavori della Commissione nel 1994.

Per questo motivo l'elaborazione di un quadro normativo per i servizi postali è iscritto nel programma di lavoro della Commissione per il 1995⁽¹⁾. La politica proposta comprende la definizione di servizio universale comune, la

qualità dei servizi, la normalizzazione tecnica e i servizi che possono essere riservati.

⁽¹⁾ Doc.COM(95) 26 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-437/95

di Ingo Friedrich (PPE)

alla Commissione

(10 febbraio 1995)

(95/C 139/128)

Oggetto: Sovvenzioni al settore carbonifero tedesco

1. Ritiene la Commissione che le sovvenzioni al settore carbonifero tedesco stabilite dalla legge («Artikelgesetz»), inizialmente per un importo di 7,5 miliardi di DM annui, contravvengano al divieto generalizzato imposto dalle Comunità europee, visto che la Corte costituzionale tedesca ha vietato la sovvenzione finora corrisposta, denominata «Kohlepfennig»?

2. Ritiene la Commissione che negli aiuti corrisposti dal governo tedesco all'estrazione del carbone si possa individuare una distorsione della concorrenza contraria ai dettami comunitari?

3. Ritiene la Commissione che esista la possibilità di vietare in tutto o in parte queste sovvenzioni?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1995)

1. Il 28 dicembre 1993 la Commissione, dopo consultazione del comitato consultivo CECA, del Parlamento europeo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità ha adottato la decisione n. 3632/93/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾. A norma dell'articolo 2, comma 1 di questa decisione gli aiuti devono contribuire al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi per poter essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato comune:

- realizzare, in base ai prezzi del carbone sui mercati internazionali, nuovi progressi verso la redditività, onde ridurre progressivamente gli aiuti;
- risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla riduzione, totale o parziale, dell'attività di unità produttive;
- agevolare l'adeguamento dell'industria carboniera alle norme di tutela dell'ambiente.

Conformemente all'articolo 9 di questa decisione, gli aiuti sono soggetti a un'autorizzazione che deve essere richiesta

ogni anno. La Commissione pertanto non ha ancora deciso sulla compatibilità degli aiuti previsti dal governo federale per l'anno 1996, per un importo di 7 500 Mio di DM.

Con l'autorizzazione di aiuti previsti per l'anno 1994 per un importo di 5 800 Mio di DM nel quadro della terza legge sulla produzione di energia elettrica, corrispondente ad un contributo dell'8,5 % (Kohlepfennig), nella valutazione di questi aiuti la Commissione ha tenuto conto dell'urgente necessità di ridurre per quanto possibile i problemi sociali e regionali connessi alla ristrutturazione dell'industria carboniera.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento degli aiuti, la Commissione ricorda che conformemente al disposto dell'articolo 2, comma 2 e alla scadenza di un periodo transitorio, il 31 dicembre 1996, ai fini di una maggiore trasparenza, possono essere autorizzati solamente gli aiuti che saranno iscritti nei bilanci pubblici nazionali, regionali o locali degli Stati membri o che si inseriscono in meccanismi strettamente equivalenti.

2. L'articolo 9, paragrafo 7 della decisione n. 3632/93/CECA prevede che i regimi vigenti al 31 dicembre 1993, connessi ad accordi tra produttori e consumatori, come lo «Jahrhundertvertrag» e che sono oggetto di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CECA e/o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA, dovranno essere modificati entro il 31 dicembre 1996 per essere resi compatibili con le disposizioni della presente decisione.

3. La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti all'industria carboniera per l'anno 1996 con il buon funzionamento del mercato comune nel quadro dell'obbligo di notificare ogni anno gli aiuti a norma dell'articolo 9, comma 1 della decisione n. 3632/93/CECA.

(¹) GU n. L 329 del 30. 12. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-438/95

di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE)

alla Commissione
(10 febbraio 1995)
(95/C 139/129)

Oggetto: Cattivi odori nell'ambiente urbano

Può la Commissione informare se disponga o meno di un sistema di controllo dei cattivi odori nell'ambiente urbano? In caso affermativo, potrebbe fornire informazioni al riguardo? In caso contrario, quali iniziative prevede di adottare in quest'ambito?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(8 marzo 1995)

La Comunità ha emanato vari atti legislativi in materia di norme di qualità atmosferica per specifiche sostanze inquinanti, compresi l'anidride solforosa (direttiva 80/779/CEE) (¹), il biossido di azoto (direttiva 85/203/CEE) (²) e l'ozono (direttiva 93/12/CEE) (³). Nel 1994 la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio una proposta per una nuova direttiva quadro sulla qualità dell'aria (⁴). Nell'ambito della direttiva quadro la Commissione stabilirà norme di qualità atmosferica per numerose sostanze inquinanti.

La legislazione comunitaria vigente e futura concerne gli inquinanti atmosferici noti per avere un effetto sulla salute umana e/o sull'ambiente. Alcuni di questi inquinanti contribuiscono effettivamente a provocare irritazione degli occhi, mal di testa ecc. nelle persone che vivono in città e possono anche contribuire ad un cattivo odore generale dell'aria. Nessuno degli inquinanti tuttavia è regolamentato a causa del suo impatto olfattivo. È inoltre improbabile in un prossimo futuro che la Commissione presenti proposte specifiche per controllare gli odori nell'ambiente urbano. L'origine di questi cattivi odori è estremamente complicata e sottintende interazioni tra rete fognaria, smaltimento dei rifiuti, esalazioni del traffico ecc. il cui controllo è di competenza delle autorità locali.

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

(²) GU n. L 87 del 27. 3. 1985.

(³) GU n. L 297 del 13. 10. 1992.

(⁴) Doc. COM(94) 109 def., GU n. C 216 del 6. 8. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-442/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione
(22 febbraio 1995)
(95/C 139/130)

Oggetto: Tortura nello Sri Lanka

Dato che recentemente la Corte Suprema dello Sri Lanka ha dato a tre persone il permesso di presentare istanza di indennizzo per aver subito torture e che, il 1° ottobre del 1994, i giornali dell'isola hanno riferito che il ministero della Giustizia sta indagando sull'esistenza di campi segreti di tortura, questa pratica pare ancora essere troppo diffusa nello Sri Lanka.

Intende pertanto la Commissione fornire al governo dello Sri Lanka un'assistenza finanziaria intesa a elaborare un programma sistematico di formazione in materia di diritti umani destinato alle forze di polizia e di pubblica sicurezza di tale paese?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(16 marzo 1995)

La Commissione esprime il suo compiacimento per l'impiego assunto dal governo dello Sri Lanka di migliorare il rispetto dei diritti umani ed è disposta eventualmente a finanziare programmi di formazione in materia di diritti umani destinati alle forze di polizia e di pubblica sicurezza di tale paese.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-448/95

di Christine Crawley (PSE)

alla Commissione

(22 febbraio 1995)

(95/C 139/131)

Oggetto: Aiuti dell'Unione alla zona dello Shigatse nel Tibet

Ho recentemente ricevuto alcune lettere di miei elettori in cui si esprimono preoccupazioni circa l'aiuto dell'Unione europea alla zona dello Shigatse nel Tibet. Pur apprezzando l'assistenza data al benessere delle comunità tibetane che vivono in questa zona, essi sono preoccupati per alcuni aspetti del progetto che dovrà essere coadiuvato. Pare che vi sia una carenza di consultazione con le autorità tibetane locali, che non sia stata svolta nessuna valutazione dell'impatto ambientale, che la proprietà presente o futura del territorio sia dubbia e che non vi siano chiare garanzie circa l'accesso delle popolazioni locali alla zona in questione. Può la Commissione esaminare tali preoccupazioni e dichiarare se le condizioni di realizzazione del progetto le rendono infondate? Qualora essa giunga alla conclusione che la situazione attuale le giustifichi, potrebbe specificare in che modo potrebbe agire per migliorarla?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(17 marzo 1995)

L'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento alle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte E-94/95 del sig. Vandemeulebroucke ⁽¹⁾ e E-276/95 del sig. Langer e sig.ra Aglietta ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Vedasi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedasi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-461/95

di Johanna Maij-Weggen (PPE)

alla Commissione

(22 febbraio 1995)

(95/C 139/132)

Oggetto: Funzionarie alla Commissione

Può indicare la Commissione il numero delle donne e degli uomini in servizio presso ogni direzione generale?

Può dire la Commissione come sono ripartiti i funzionari di sesso maschile e di sesso femminile per ogni direzione generale nelle diverse funzioni?

Può dire la Commissione quanti uomini e quante donne operano in qualità di delegati o ambasciatori dell'UE in paesi terzi e dove svolgono servizio le delegate e le ambasciatrici?

Può la Commissione rispondere con precisione a tali quesiti e non rimandare ai diversi fascicoli in cui si potrebbero ritrovare le risposte?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(23 marzo 1995)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-496/95

di Fausto Bertinotti (GUE/NGL)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(95/C 139/133)

Oggetto: La salute nei luoghi di lavoro

Le opere stradali, soprattutto quelle di catramazione ed impermeabilizzazione, possono essere, per i lavoratori che le eseguono, fonte di gravi malattie e decesso essendo essi esposti all'amianto, al silicio e agli idrocarburi policiclici.

Quali normative comunitarie proteggono i lavoratori del settore delle opere stradali?

Può la Commissione fornire l'elenco delle normative che regolano le norme di protezione sanitaria anche dei lavoratori del settore metalmeccanico e della gomma, anch'essi a contatto con sostanze cancerogene simili?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(13 marzo 1995)**

La Comunità si è dotata, segnatamente a decorrere dal 1980, di tutto un insieme legislativo in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Si tratta in particolare di direttive che contengono disposizioni cui sono tenuti ad attenersi i datori di lavoro e gli Stati membri allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori di fronte a numerosi rischi di varia natura (fisica, chimica, biologica, di organizzazione, ecc.) sul posto di lavoro. Fra tali direttive, due riguardano rispettivamente la protezione dei lavoratori contro l'amianto e contro gli agenti cancerogeni in generale.

In una recente pubblicazione della Commissione (Europa sociale 3/93) figurano tutti gli atti adottati in tale contesto e una copia di questa viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento.

Occorre tuttavia sottolineare che i lavori esplicitamente citati dall'onorevole parlamentare, vale a dire i lavori stradali e i lavori nel settore metallurgico e del caucciù, non sono trattati individualmente nell'ambito del summenzionato quadro legislativo, ma sono protetti in maniera orizzontale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-497/95

**di Fausto Bertinotti (GUE/NGL)
alla Commissione
(27 febbraio 1995)
(95/C 139/134)**

Oggetto: La protezione dei «falchi grillai» nei Sassi di Matera

Il «falco grillaio», specie in via di estinzione (l'unico della specie che nidifica in colonie in aree urbane), ha la sua colonia più numerosa nei «Sassi» di Matera, in Italia, dove però è seriamente minacciato.

Può la Commissione illustrare le azioni che intende intraprendere, di concerto con il comune di Matera e/o la regione Basilicata, per salvare il «falco grillaio»?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(28 marzo 1995)**

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-648/95
di Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE)
alla Commissione
(10 marzo 1995)
(95/C 139/135)**

Oggetto: Aiuti comunitari alla regione di Münster negli ultimi dieci anni

1. Può la Commissione far sapere nel quadro di quali programmi vengono erogati, o lo sono stati negli ultimi dieci anni, i finanziamenti comunitari destinati alla regione di Münster (distretti di Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf, città di Münster), indicando il rispettivo importo, il tipo di progetto e distinguendo tra i programmi che richiedono finanziamenti complementari a carico del bilancio regionale, federale o comunale e i programmi o fondi che non dipendono da tali finanziamenti?

2. Quali sono i fondi e i programmi dell'Unione cui si può far ricorso mediante stanziamenti complementari a carico delle finanze pubbliche? Quali di essi sono stati utilizzati per finanziamenti alla regione di Münster?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione
(7 aprile 1995)**

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-741/95

**di James Nicholson (PPE)
alla Commissione
(13 marzo 1995)
(95/C 139/136)**

Oggetto: Presunta esportazione di «catene» da parte del Regno Unito

Un recente programma d'attualità della rete televisiva britannica ha rivelato che attrezzature fabbricate nel Regno Unito sono esportate e utilizzate come strumento di tortura in taluni paesi. Sembra che manette di dimensioni superiori al normale e le catene, utilizzabili per incatenare prigionieri, possano sfuggire ai controlli di esportazione britannici e sono quindi esportati.

Ha intenzione la Commissione di investigare sulle rivelazioni fatte nella trasmissione in parola dal titolo «Dispatches»?

Intende la Commissione proporre una legislazione adeguata che assicuri, in tutta l'Unione europea, migliori controlli e

misure di salvaguardia che impedirebbero ai costruttori di approfittare delle lacune nelle legislazioni nazionali?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(30 marzo 1995)

La Commissione ha contattato le autorità britanniche al fine di ottenere informazioni circa le presunte esportazioni in questione.

Alla luce di tali informazioni, la Commissione deciderà le misure più appropriate per evitare che i produttori esportino merci concepite o utilizzate a scopo di tortura.

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 664/92 del sig. Wayne David ⁽¹⁾ la Commissione ha già affermato che qualsiasi oggetto, a seconda delle circostanze, può diventare uno strumento di tortura, pur non essendo stato originariamente concepito per un tale scopo.

Esistono, perciò, dei netti limiti a quello che la legge può fare per evitare l'esportazione di merci che alla fine vengono utilizzate a scopo di tortura.

(1) GU n. C 247 del 24. 9. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-788/95

di Blaise Aldo (RDE)

alla Commissione

(2 marzo 1995)

(95/C 139/137)

Oggetto: Attacchi degli Stati Uniti contro il mercato delle banane

In spregio ai principi stabiliti per la nuova Organizzazione mondiale del commercio in funzione dal 1° gennaio 1995, che sono stati approvati anche dagli Stati Uniti, questi ultimi hanno recentemente comunicato alla Commissione la loro intenzione di adottare, sulla base dell'articolo 301 della legge sul commercio, misure di ritorsione unilaterali nei confronti dell'Unione europea in relazione all'Organizzazione comune del mercato delle banane.

Mentre l'amministrazione americana sta inventariando i prodotti europei che sarebbero colpiti dalle sue misure di ritorsione, quali iniziative e quali provvedimenti intende adottare la Commissione, ed entro quali termini, per

salvaguardare gli interessi comunitari e ricordare agli Stati Uniti il dovere di rispettare le norme internazionali sul commercio mondiale?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(20 marzo 1995)

Gli Stati Uniti non hanno finora attuato provvedimenti incompatibili con gli obblighi da essi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

A norma dell'articolo 301 del Trade Act del 1974 lo scorso ottobre è stata avviata un'inchiesta relativa agli effetti del regime comunitario delle banane sugli scambi e sugli interessi economici degli Stati Uniti. L'apertura dell'inchiesta era stata chiesta dalla Chiquita Brand International e dalla Hawaii Banana Producers Association. Il 9 gennaio il rappresentante degli Stati Uniti per i negoziati commerciali ha pubblicato una decisione preliminare secondo la quale il regime comunitario delle banane danneggiava gli interessi americani. I cittadini erano inoltre invitati a identificare merci e servizi europei nei cui confronti, se necessario, potevano essere attuate azioni di ritorsione. Questa pubblicazione non ha alcun effetto diretto sugli interessi comunitari.

Nella decisione pubblicata e nella lettera inviata alla Commissione lo stesso giorno della pubblicazione il rappresentante degli Stati Uniti non ha tuttavia fatto alcun riferimento all'OMC. A norma dell'articolo 301 gli Stati Uniti, qualora venga concluso a titolo definitivo che gli interessi americani sono stati danneggiati, devono ricorrere alla procedura di composizione delle controversie nell'ambito dell'OMC, a meno che non sia stabilito che la questione non è di competenza dell'OMC. La Commissione ha immediatamente risposto che il riferimento a eventuali «misure di ritorsione commerciali» era molto preoccupante. Secondo le norme dell'OMC le eventuali misure di ritorsione nei confronti di beni o servizi sono autorizzate unicamente se sono state decise in seguito alle procedure di composizione delle controversie.

La Commissione continuerà ad insistere affinché i diritti della Comunità nell'ambito dell'OMC siano pienamente rispettati. La Commissione non ritiene che gli Stati Uniti, nei primi mesi di esistenza dell'OMC, rifiutino di applicare le procedure previste. Il membro della Commissione responsabile delle relazioni con l'America del Nord e della politica commerciale comune e il rappresentante degli Stati Uniti per i negoziati commerciali si sono incontrati alla fine di gennaio per esaminare a fondo la questione. Anche se questi colloqui non sono stati conclusivi, è stato deciso di proseguire le consultazioni a livello dei funzionari, avviate alcune settimane fa, per tentare di trovare una soluzione. Il Parlamento sarà ovviamente informato sugli sviluppi della questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-869/95

di Anne-Marie Schaffner (RDE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 139/138)

Oggetto: Organizzazione del settore postale in seno all'Unione europea

Nel 1989, su iniziativa della Francia, è stato avviato un dibattito sull'organizzazione del settore postale in seno ai Dodici divenuti Quindici.

Dopo tre risoluzioni del Parlamento europeo approvate nel 1993, il Consiglio, tramite una sua risoluzione del 7 febbraio 1994 ⁽¹⁾, ha fissato quattro obiettivi che la Commissione dovrà perseguire (fornitura di un servizio universale affidabile, maggiore apertura del mercato postale alla concorrenza, regolamentazione futura fondata sulla trasparenza e un quadro concordato tra il Consiglio e il Parlamento) per strutturare il settore postale comunitario nel miglior modo possibile. La Commissione doveva presentare delle proposte entro il 1° luglio 1994.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione può spiegare le ragioni del suo ritardo, indicando a che stadio si trovano le sue riflessioni?

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(12 aprile 1995)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-413/95 dell'onorevole Gil-Robles Gil-Delgado ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedasi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-889/95

di Sir Jack Stewart-Clark (PPE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 139/139)

Oggetto: Esportazioni di strumenti di tortura

A quanto risulta alcune imprese nell'ambito dell'Unione europea continuano a promuovere e vendere a forze di sicurezza apparecchiature usate per torture. Tali apparecchiature comprendono ceppi per le gambe e bastoni che provocano scosse elettriche.

Può dire la Commissione se tali asserzioni corrispondono al vero e, in caso affermativo, specificare quali misure intende adottare per porre fine a questo commercio?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(12 aprile 1995)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-741/95 dell'onorevole Nicholson ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedasi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.